

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 gennaio 1989

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1145. Sentenza 15-29 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Agricoltura e foreste - Province autonome di Trento e Bolzano - Attuazione di regolamenti comunitari - Lesione della propria autonomia finanziaria - Non fondatezza.

(Legge 8 novembre 1986, n. 752, artt. 1, quarto comma, 3, quarto comma, 4 e 6).

(Statuto T.-A.A., artt. 8, n. 21, 16 e 78; legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 5).

Pag. 11

N. 1146. Sentenza 15-29 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Provincia di Bolzano - Consiglieri provinciali - Vilipendio alla bandiera nazionale - Irresponsabilità per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni - Proposizione della questione secondo interpretazioni tra loro contrastanti - Incertezza sul *thema decidendum* - Inammissibilità.

ΣΕ (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 28 e 29).

(αριθμ. 0800/82 ΔΣ 9 Φ 1116 1207)

(Cost., art. 3).

17

N. 1147. Sentenza 15-29 dicembre 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Banca - Potere di nomina dei vertici della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone - Apertura di uno sportello al di fuori del territorio regionale - Lettera del Ministro del tesoro - Ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia - Inammissibilità.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Banca - Cassa di risparmio di Udine e Pordenone - Apertura di una dipendenza fuori dal territorio regionale - Nomina del presidente - Decreto del presidente della giunta regionale - Spettanza allo Stato - Annullamento del provvedimento impugnato

20

N. 1148. Sentenza 15-29 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiegati delle regioni - Personale con funzioni dirigenziali - Dipendenti che reggono *ad interim* contemporaneamente più soprintendenze ai beni ambientali, architettonici e storici - Trattamento economico differenziato e aggiuntivo - Omessa previsione - Inammissibilità.

(Legge regione Sicilia 23 marzo 1971, n. 7, artt. 56, 75 e 90; legge regione Sicilia 7 dicembre 1973, n. 45, art. 1; legge regione Sicilia 28 dicembre 1979, n. 254, art. 1; legge regione Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145, art. 27; legge regione Sicilia 4 giugno 1970, n. 5, art. 10, primo comma).

(Cost., art. 3; statuto speciale regione Sicilia, art. 14, lett. g)

23

N. 1149. Sentenza 15-29 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale statale distaccato o in servizio di fatto presso l'amministrazione regionale siciliana - Omessa corresponsione di una indennità prevista con legge regionale - Trattamento differenziato rispetto agli impiegati regionali - Non fondatezza.

(Legge regione Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145, art. 55).

(Cost., art. 3, primo comma)

25

N. 1155. Ordinanza 15-29 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato - Corresponsione della contingenza - Situazione deteriore del datore di lavoro con dipendenti a contratto a tempo determinato - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 83/1988) - Discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza.

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 5, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

Pag. 38

N. 1156. Ordinanza 15-29 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Dipendenti - Lavoro straordinario - Computo del compenso anche sull'assegno perequativo - Esclusione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 227/1982) - Manifesta infondatezza.

(Legge 15 novembre 1973, n. 734, art. 1, terzo comma).

(Cost., art. 36)

» 39

N. 1157. Ordinanza 15-29 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Retribuzione giornaliera - Contribuzione - Limite minimo - Adeguamento a prestazioni di lavoro *part-time* - Esclusione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 835/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 20; d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; legge 30 dicembre 1980, n. 895, art. 1; d.-l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537).

(Cost., art. 3).

40

N. 1158. Ordinanza 15-29 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Giudice ordinario - Opposizione all'esecuzione proposta dal debitore dell'imposta - Divieto della eventuale disposizione di sospensione - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54).

(Cost., artt. 24 e 113).

42

N. 1159. Ordinanza 15-29 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiegati dello Stato - Impiegata coniugata - Quote aggiunte di famiglia per figli a carico - Corresponsione - Omessa previsione nel caso in cui il coniuge svolga attività lavorativa autonoma - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 365/1988) - Manifesta inammissibilità.

(D.L.L. 21 novembre 1945, n. 722, art. 3).

(Cost., artt. 3, 29 e 37)

43

n. 1160. Ordinanza 15-29 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti enti locali - Indennità premio di servizio - Condizioni per il conseguimento - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 763/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 2, primo comma, lett. c).

(Cost., art. 3).

Pag. 44

n. 1161. Ordinanza 15-29 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Malattia - Lavoratore irreperibile alla visita medica di controllo - Decadenza dal trattamento economico di malattia - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 78/1988) e manifestamente infondata (ordinanza n. 943/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 5, quattordicesimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 2, 13, 32, 36 e 38)

45

n. 1162. Ordinanza 15-29 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità per danno ambientale - Titolarità del diritto al risarcimento - Esclusione delle comunità e degli enti territoriali interessati - Richiamo alla sentenza n. 641/1987 - Discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza.

(Legge 8 luglio 1986, n. 369, art. 18, primo, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 1, secondo comma, 3, primo comma, 5, 9, primo comma, 24, 25, primo comma, 28, 54, secondo comma, 97, primo e secondo comma, 103, secondo comma, 114 e 128)

47

n. 1163. Ordinanza 15-29 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Permessi-premio - Provvedimenti relativi del magistrato di sorveglianza - Non ricorribilità per cassazione - Natura amministrativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, quinto comma, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., art. 27)

49

n. 1164. Sentenza 15-29 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Provincia di Trento - Programmi di fabbricazione - Aree per attrezzature pubbliche e collettive - Vincoli urbanistici - Efficacia temporale massima di dieci anni - Durata più elevata di quella relativa a vincoli previsti da altri strumenti urbanistici - Non fondatezza.

(Legge della provincia di Trento 27 luglio 1981, n. 11, articolo unico).

(Cost., artt. 3 e 42)

50

N. 1165. Sentenza 15-29 dicembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Provincia di Trento - Aree a specifica vocazione edificatoria - Indennità di esproprio - Modalità di determinazione - Non fondatezza.

(Legge della provincia di Trento 2 maggio 1983, n. 14, art. 28, primo, secondo e sesto comma).

(Cost., artt. 42, secondo e terzo comma, 113, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 24, primo comma).

Pag. 55

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 784. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Calabria del 26 febbraio 1988.

Pensioni civili e militari - Indennità integrativa speciale - Dipendenti pubblici collocati a riposo, a domanda, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.-l. n. 17/1983 - Indennità computata non per intero, ma nella minor misura di un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile, dell'importo spettante al dipendente collocato a riposo con la massima anzianità di servizio - Rilievi - *Reformatio in peius* del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato in contrasto col principio di ragionevolezza - Incidenza negativa sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata alla quantità del lavoro svolto e dei mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia.

(Legge 25 marzo 1983, n. 79, art. 10).

(Cost., artt. 36 e 38)

(C. 118, 1980)

Pag. 61

N. 785. Ordinanza del pretore di Ferrara del 3 novembre 1988.

Edilizia residenziale pubblica - Attribuzione con norma di legge regionale (legge regione Emilia-Romagna n. 12/1984) al presidente dell'I.A.C.P. competente per territorio del potere di emanazione del provvedimento di rilascio di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica *sine titulo* - Diversa disciplina stabilita dall'art. 95 del d.P.R. n. 616/1977, che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina, attribuisce ai comuni (sindaco o consiglio comunale) detto potere - Violazione dei principi generali dell'ordinamento e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato riguardo alla ripartizione delle competenze e dei correlati poteri tra i vari organi pubblici.

(Legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 26, primo e secondo comma).

(Cost., art. 117)

65

N. 786. Ordinanza del pretore di Monza del 19 luglio 1988.

Locazione immobili urbani - Uso non abitativo - Esecuzione per rilascio - Sospensione dell'esecuzione fino al 31 dicembre 1988 per gli immobili siti nei comuni con alta densità di popolazione - Lesione del principio di tutela della proprietà tanto più grave per gli immobili non abitativi per i quali non dovrebbero sussistere motivi di ordine pubblico e per i contratti sottoposti al regime ordinario della legge n. 392/1978.

(Legge 8 aprile 1988, n. 108, art. 1-bis, di conversione del d.-l. 8 febbraio 1988, n. 26).

(Cost., artt. 41, primo e terzo comma, e 42, secondo comma)

67

n. 787. Ordinanza del pretore di Napoli del 12 ottobre 1988.

Legge penale - Modifiche al sistema penale - Sanzioni sostitutive e contestuale dichiarazione di estinzione del reato - Mancata previsione della possibilità di dichiarare estinto un reato punito con pena pecuniaria - Disparità di trattamento nei confronti di chi abbia riportato condanna per un reato punibile con pena detentiva.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77, in relazione alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53).

(Cost., art. 3)

Pag. 70

n. 788. Ordinanza del pretore di Ferrara del 26 ottobre 1988.

Circolazione stradale - Validità quinquennale della patente di guida per veicoli di categoria C - Mancata previsione della validità decennale di detta patente nell'ipotesi di conduzione da parte del titolare di veicoli di categoria B - Ingiustificato deterioro trattamento degli automobilisti muniti di patente per veicoli di categoria C rispetto a quelli in possesso di patente per veicoli di categoria B, attesa la minore qualificazione tecnica di questi ultimi.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 88).

(Cost., art. 3)

71

n. 789. Ordinanza del pretore di Riva del Garda dell'11 ottobre 1988.

Edilizia - Illeciti edilizi - Concessione in sanatoria per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici - Estinzione del reato - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Mancata previsione del beneficio.

Edilizia - Illeciti edilizi - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Trattamento sanzionatorio differenziato a seconda che il ripristino dei luoghi sia avvenuto prima o dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22).

(Cost., art. 3)

118. 00. n. 1981

73

n. 790. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Piemonte del 17 marzo 1988.

Impiegati dello Stato - Dirigenti del Ministero dell'interno - Promozione dei primi dirigenti a dirigenti superiori mediante scrutinio per merito comparativo - Mancata previsione della promozione a dirigente superiore di detti primi dirigenti secondo la regola stabilita in via generale per la dirigenza statale dell'art. 24 del d.P.R. n. 748/1972, della promozione per anzianità per metà dei posti disponibili e mediante concorso per titoli di servizio per l'altra metà dei posti - Violazione della legge di delega n. 121/1981 (art. 40), per non essere la disciplina della dirigenza del Ministero dell'interno ricompresa nella delega, attesa l'autonomia e la separazione della carriera dirigenziale dal restante personale.

(D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, art. 18).

(Cost., art. 76)

74

n. 791. Ordinanza del tribunale di Roma del 24 marzo 1988.

Locazione di immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Contratti scaduti *de iure* - Proroga per l'esecuzione o successiva stipulazione di un nuovo contratto - Esclusione dell'obbligo, per il conduttore, di corrispondere alcun aumento di canone o di risarcire il danno per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del vecchio contratto e la data del rilascio dell'immobile o della decorrenza del nuovo contratto - Sostanziale protrazione coattiva dei vecchi contratti, in contrasto con i principi ribaditi nella sentenza della Corte costituzionale n. 108/1986 - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai casi in cui siano state trovate soluzioni concordate nel rispetto della precedente normativa.

(D.-L. 25 settembre 1987, n. 393, art. 2, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478).

(Cost., artt. 3 e 42).

78

n. 792. Ordinanza della corte di appello di Roma del 1° luglio 1987.

Farmacia - Assegnazione per concorso - Diritti del precedente gestore - Mancata previsione dell'obbligo di corrispondere l'indennità di avviamento anche ai gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione - Pretesa ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 17).

(Cost., art. 3)

Pag. 79

n. 793. Ordinanza del tribunale di Roma del 9 giugno 1988.

Assicurazione obbligatoria r.c. - Diritto di surrogazione dell'assicuratore - Prevista prelazione dell'assicuratore sociale sull'indennità dovuta dall'assicuratore della responsabilità civile - Conseguente probabile impossibilità per l'assistito-danneggiato ad essere integralmente indennizzato del danno subito - Omessa previsione di divieto per gli enti di assicurazione sociale ad esercitare l'azione surrogatoria nel caso di mancato totale indennizzo del danneggiato in relazione al danno subito.

(Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28, secondo, terzo e quarto comma; c.c., art. 1916, primo, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma)

81

n. 794. Ordinanza del pretore di Lucca del 30 settembre 1988.

Farmacia - Trattenua a favore dell'E.N.P.A.F. pari allo 0,90% sulle somme dovute a titolari di farmacia da calcolarsi sull'importo lordo richiesto agli istituti ed enti erogatori dell'assistenza di malattia, per i medicinali forniti agli assistiti di tali enti in regime di assistenza diretta - Ingiustificato maggior carico contributivo (pari per tutti gli iscritti essendo l'importo della pensione corrisposto dall'E.N.P.A.F.) per i farmacisti titolari, rispetto ai farmacisti non titolari, non soggetti a detta ritenuta - Violazione del principio della capacità contributiva, in quanto la trattenua incide sull'ammontare lordo del ricavo.

(D.-L. 4 maggio 1977, n. 187, art. 5, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395).

(Cost., art. 3)

88

n. 795. Ordinanza del pretore di Bergamo del 20 luglio 1988.

Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S., gestione speciale per i commercianti - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di altro trattamento assicurativo per il periodo antecedente il 1° ottobre 1983.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3)

89

n. 796. Ordinanza del pretore di Bergamo del 30 settembre 1988.

Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S., gestione speciale per i commercianti - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di altro trattamento assicurativo per il periodo antecedente il 1° ottobre 1983.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3)

91

n. 797. Ordinanza del pretore di Bergamo del 30 settembre 1988.

Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilità erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Integrazione al minimo - Esclusione in caso di cumulo con pensioni di invalidità a carico dello stesso fondo - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982 e 314/1985.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3)

93

N. 798. Ordinanza del pretore di Bergamo del 30 settembre 1988.

Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilità erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Integrazione al minimo - Esclusione in caso di cumulo con pensioni di invalidità a carico dello stesso fondo - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982 e 314/1985.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 95

N. 799. Ordinanza del pretore di Bergamo del 30 settembre 1988.

Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilità erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Integrazione al minimo - Esclusione in caso di cumulo con pensioni di invalidità a carico dello stesso fondo - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982 e 314/1985.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3)

97

N. 800. Ordinanza del pretore di Bergamo del 30 settembre 1988.

Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilità erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Integrazione al minimo - Esclusione in caso di cumulo con pensioni di invalidità a carico dello stesso fondo - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982 e 314/1985.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3)

99

7797 11

1989-01-11

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1145

Sentenza 15-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Agricoltura e foreste - Province autonome di Trento e Bolzano - Attuazione di regolamenti comunitari - Lesione della propria autonomia finanziaria - Non fondatezza.

(Legge 8 novembre 1986, n. 752, artt. 1, quarto comma, 3, quarto comma, 4 e 6).

(Statuto T.-A.A. artt. 8, n. 21, 16 e 78; legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 5).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma, 3, quarto comma, 4, 5, secondo comma, e 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 intitolata «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura», promossi con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano notificati il 13 dicembre 1986, depositati in cancelleria il 22 dicembre successivo ed iscritti ai nn. 29 e 30 del registro ricorsi 1986;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avv. Sergio Panunzio per le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 13 dicembre 1986 e depositato il 22 successivo, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato la legge 8 novembre 1986, n. 752 («Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura») — ed in particolare gli artt. 1, quarto comma, 3, quarto comma, 4 e 6 — per violazione degli artt. 8, n. 21, e 16 St. T.A.A., nonché delle relative norme di attuazione, che assicurano alla su detta Provincia potestà legislativa primaria e amministrativa in materia di agricoltura e foreste.

1.1. — Secondo la ricorrente, l'art. 1, quarto comma, della predetta legge — nel disporre che gli interventi finanziari previsti nei commi precedenti del medesimo articolo debbano rispettare i principi e i criteri generali stabiliti dalle leggi dello Stato nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento da svolgere nei confronti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle determinazioni del piano agricolo nazionale e di quello forestale, previsti dall'art. 2 della stessa legge — sarebbe in contrasto con i principi costituzionalmente richiesti per un corretto esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni (o province) dotate di autonomia speciale, come delineati da varie sentenze di questa Corte (v., ad esempio,

sentt. nn. 340 del 1983 e 177 del 1986). In particolare, risulterebbero violate tanto l'esigenza dell'infrazionabilità degli interessi regolati, dato che quelli insistenti nella materia agricoltura e foreste sarebbero sicuramente localizzabili, quanto l'esigenza dell'astrattezza e generalità degli indirizzi, poiché il riferimento alle «determinazioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale» potrebbe implicare un vincolo, per le predette province ad autonomia differenziata, rispetto a prescrizioni dal contenuto analitico e puntuale.

1.2. — Una censura identica a quest'ultima è pure mossa dalla ricorrente all'art. 3, quarto comma, della legge n. 752 del 1986, che vincola le regioni (o le province) ad autonomia speciale a rispettare le «determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale» allorché adottino, in conformità ai propri ordinamenti, i programmi di sviluppo regionali nel settore agricolo e forestale.

1.3. — Un'ulteriore censura è mossa dalla Provincia di Trento agli artt. 4 e 6 della legge impugnata, che dispongono, il primo, il finanziamento di interventi attinenti a svariate materie e attività di competenza statale o promosse dallo Stato, e, il secondo, l'estensione degli interventi finanziari e delle procedure di ripartizione delle somme, coinvolgenti il C.I.P.E., al settore della forestazione produttiva, protettiva e conservativa. Secondo la ricorrente, l'illegittimità delle disposizioni citate deriverebbe dal rilievo che le azioni e le materie ivi contemplate, per quanto si riferiscono al territorio provinciale, sono affidate alla competenza esclusiva della Provincia di Trento.

2. — Con un ricorso notificato e depositato nelle stesse date del precedente, la Provincia di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale identiche a quelle prospettate dal ricorso della Provincia di Trento, svolgendo argomentazioni analoghe. La Provincia di Bolzano ha altresì impugnato l'art. 5, secondo comma, della legge n. 752 del 1986, deducendone il contrasto con l'art. 78 St. T.A.A., che garantisce alle province autonome anche una speciale autonomia finanziaria. I particolari meccanismi di assegnazione delle quote erariali ivi previste sarebbero violati, secondo la ricorrente, dalla disposizione dell'art. 5 che affida al Ministro dell'agricoltura e delle foreste il potere di stabilire, sulla base delle indicazioni delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le occorrenze finanziarie per l'attuazione di ciascun regolamento comunitario, stimate sulla base delle effettive potenzialità di attuazione e salvi i limiti di erogazione annuale fissati dal primo comma dello stesso articolo.

3. — In ambo i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per chiedere il rigetto dei relativi ricorsi.

Quanto alle censure attinenti all'art. 1, quarto comma, e 3, quarto comma, l'Avvocatura dello Stato, ritenendo che anche le Province autonome di Trento e di Bolzano siano sottoposte alla funzione di indirizzo e di coordinamento quando questa sia esercitata per esigenze di carattere unitario, rileva che nel caso si sarebbe in presenza di interessi infrazionabili e non localizzabili, come risulterebbe dal riferimento delle disposizioni impugnate al piano agricolo nazionale e a quello forestale, vale a dire a norme di carattere programmatico.

La stessa Avvocatura contesta, inoltre, che gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della legge impugnata possano ledere le competenze delle ricorrenti, dal momento che debbono essere adottati nel rispetto degli articoli del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che prevedono una ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in materia di agricoltura e foreste valida anche per le province autonome (artt. 66 - 78).

Infine, con riferimento alle censure mosse all'art. 5 dalla Provincia di Bolzano, l'Avvocatura osserva che, oltre al carattere nazionale e unitario delle attività oggetto del finanziamento, la previsione che il Ministro debba tener conto delle indicazioni della provincia autonoma (o regione) interessata relativamente alla determinazione delle quote da assegnare alla stessa per l'attuazione di ciascun regolamento comunitario, escluderebbe qualsiasi lesione dell'autonomia finanziaria della ricorrente.

4. — In prossimità della udienza tutte le parti in giudizio hanno presentato ulteriori memorie, con le quali, oltre a ribadire le argomentazioni svolte nei precedenti scritti difensivi, hanno formulato nuove considerazioni.

4.1. — Le Province autonome di Trento e di Bolzano — nel sottolineare che esse contestano, non già il potere di indirizzo e coordinamento statale collegato ai piani previsti dalla legge impugnata, ma il fatto che nei confronti delle province autonome munite di autonomia speciale tali piani possano legittimamente esprimersi attraverso previsioni specifiche e puntuali — replicano all'Avvocatura dello Stato che non varrebbe osservare, al fine di escludere l'illegittimità dell'analitica descrizione degli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della legge impugnata, che questi debbano svolgersi in armonia con la ripartizione delle competenze operata dagli artt. 66-78 del d.P.R. n. 616 del 1977, dal momento che queste ultime disposizioni non sarebbero applicabili alle province (o regioni) ad autonomia differenziata, non prevedendo funzioni ulteriori o di più ampia portata rispetto a quelle riconosciute alle province stesse dalle norme di attuazione dello Statuto.

4.2. — Nel rilevare che la legge impugnata valorizza, anziché comprimere, l'autonomia regionale (o provinciale), l'Avvocatura dello Stato precisa che la stessa legge si è limitata ad organizzare l'indirizzo e il coordinamento delle

attività regionali nei settori considerati, prevedendo, in particolare, un raccordo costante tra le azioni dell'amministrazione centrale e quelle degli uffici regionali (o provinciali) attraverso i lavori dell'apposita Commissione di settore (effettivamente istituita con d.P.C.M. 23 gennaio 1987), la quale, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, opera nell'ambito della Conferenza Stato-regioni ed è composta dal Ministro dell'agricoltura e dagli assessori regionali e provinciali delegati dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare, per quanto riguarda le censure mosse agli artt. 4 e 6, l'Avvocatura dello Stato, nel ribadire la propria interpretazione delle disposizioni impugnate, precisa, anche con riferimento all'attuazione che ne è stata data, che il finanziamento ivi previsto sarebbe destinato, in parte, agli organi statali per lo svolgimento di proprie competenze e, in parte, agli interventi regionali promossi nel quadro di azioni a carattere nazionale e realizzati in regime di cofinanziamento fra Stato e regioni, regime che, non solo non lederebbe le autonomie provinciali (o regionali), ma tenderebbe piuttosto a potenziare condizioni di sinergia attraverso la destinazione di finanze statali ad interventi di carattere provinciale o regionale, i quali sono gestiti dagli enti beneficiari nel quadro di azioni strategicamente concordate a livello nazionale tra il Ministero, le regioni e le province autonome.

Anche per quel che riguarda le censure mosse dalla Provincia di Bolzano all'art. 5, l'Avvocatura dello Stato, oltre a precisare che pur in tal caso le procedure introdotte non si discostano dal modello collaborativo precedentemente tratteggiato, esclude qualsivoglia violazione dell'art. 78 St. T.A.A. in ragione del rilievo che l'art. 5 concernerebbe un finanziamento settoriale di carattere straordinario, relativo ad interventi di attuazione di regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali nel mercato agricolo (finanziamento che, in fatto, è stato ben superiore a quello che sarebbe spettato alla Provincia in base al criterio fissato dal citato art. 78).

Considerato in diritto

1. — Con i due ricorsi indicati in epigrafe le Province autonome di Trento e di Bolzano pongono al giudizio di questa Corte tre distinte questioni di legittimità costituzionale afferenti a disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1986, n. 752, dal titolo «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura».

Più precisamente, ambedue le ricorrenti sospettano d'incostituzionalità — per presunta violazione dell'art. 8, n. 21, e dell'art. 16 St. T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché delle relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279), che riconoscono alle Province di Trento e di Bolzano la competenza legislativa esclusiva e quella amministrativa in materia di agricoltura e foreste — le seguenti disposizioni:

a) l'art. 1, quarto comma, e l'art. 3, quarto comma, che, vincolando le attività e gli interventi demandati alle regioni e alle province autonome al «rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale» elaborato, ai sensi dell'art. 2, dal CIPE, assoggetterebbero le Province ricorrenti a prescrizioni che, a tenore della disposizione impugnata, potrebbero illegittimamente consistere in comandi puntuali e concreti;

b) gli artt. 4 e 6, che, nel descrivere analiticamente, ai fini dell'ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge impugnata, le «azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste», nonché quelle di competenza dello stesso Ministero e quelle attinenti alla forestazione produttiva, protettiva e conservativa, invaderebbero, per quanto si riferiscono ad attività localizzate nelle Province di Trento e di Bolzano, settori statutariamente affidati alla competenza legislativa e amministrativa delle province stesse.

Una terza questione di legittimità costituzionale è, infine, sollevata dalla sola Provincia di Bolzano nei confronti dell'art. 5, secondo comma, il quale, nell'affidare al Ministro dell'agricoltura e foreste il potere di stabilire, sulla base delle indicazioni della regione o della provincia autonoma interessata ed entro i limiti di erogazione annuale fissati dal primo comma dello stesso art. 5, le occorrenze finanziarie necessarie per l'attuazione di ciascun regolamento comunitario, stimate in relazione alle effettive potenzialità di attuazione, si porrebbe in contrasto con l'art. 78 St. T.A.A., che, ai fini di adeguare le finanze delle province autonome alle esigenze connesse all'esercizio delle proprie funzioni, prevede la devoluzione delle somme alle stesse spettanti secondo un meccanismo predeterminato, consistente nell'assegnazione di quote del gettito di determinate imposte o tasse erariali.

In considerazione dell'identità o della connessione delle questioni di costituzionalità sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Non fondata, nei termini precisati dalla presente motivazione, è la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 1, quarto comma, e 3, quarto comma, della legge n. 752 del 1986, sollevata, in riferimento agli artt. 8, n. 21, e 16 St. T.A.A., per la pretesa violazione dei limiti posti all'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento nei confronti di materie affidate alla competenza legislativa (esclusiva) e amministrativa delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2.1. — Le disposizioni impugnate prevedono che gli interventi demandati alle Province di Trento e di Bolzano (o alle regioni) e i programmi provinciali (o regionali) di sviluppo agricolo e forestale, nonché le azioni volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle strutture agricole nell'ambito delle previsioni di spesa operate dai regolamenti CEE a complemento delle erogazioni a carico della sezione orientamento del F.E.O.G.A., siano «programmati e realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale», previsti dall'art. 2 della legge n. 752 del 1986. Le ricorrenti sospettano d'incostituzionalità tali previsioni, in quanto le ritengono lesive della propria autonomia legislativa e amministrativa soprattutto in relazione alla possibilità che — a causa del tenore letterale delle disposizioni impugnate, che parlano di «determinazioni» del piano nazionale agricolo e di quello forestale — la funzione di indirizzo e coordinamento ivi prevista si esprima in prescrizioni puntuali e concrete. Tuttavia tale dubbio non ha alcun fondamento, poiché le disposizioni di legge oggetto del presente giudizio, ove siano correttamente interpretate, non appaiono, di per sé, lesive della competenza legislativa esclusiva e di quella amministrativa attribuita alle province ricorrenti in materia di agricoltura e foreste (art. 8, n. 21, e art. 16 St. T.A.A.).

In effetti, gli artt. 1, comma quarto, e 3, comma quarto, della legge n. 752 del 1986 prevedono interventi regionali che, oltre ad essere sorretti da finanziamenti statali senza vincoli di destinazione, sono soggetti alla funzione di indirizzo e coordinamento spettante al Governo e, in particolare, alle determinazioni del piano agricolo nazionale e di quello forestale, previsti dall'art. 2 della stessa legge n. 752.

A norma di quest'ultimo articolo, tali piani sono adottati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo esperimento di una particolare procedura, che prevede tanto il parere della Commissione interregionale istituita dall'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, quanto una fase di confronto e di consultazione fra Stato e regioni (e province autonome) da svolgersi all'interno di un'apposita Commissione di settore, composta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dagli assessori regionali e provinciali delegati dai presidenti delle rispettive giunte, la quale è stata istituita, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'art. 2, comma quarto, della legge n. 752 del 1986.

Tuttavia, tale articolato sistema di accordi fra Stato e regioni (e province autonome) — il quale è pienamente giustificato dal fatto che in ipotesi la distribuzione delle attribuzioni fra gli organi statali e quelli regionali (o provinciali) concerne competenze che si condizionano reciprocamente ed esigono pertanto modalità essenzialmente cooperative — non può esser considerato di per sé sufficiente, contrariamente a quanto sembra adombrare la difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di affermare conclusivamente che il piano agricolo nazionale e quello forestale, per l'adozione dei quali quel sistema di accordi è precostituito, siano per ciò stesso conformi alle condizioni e ai limiti costituzionalmente necessari per un legittimo esercizio della funzione governativa di indirizzo e di coordinamento.

2.2. — Gli atti di indirizzo e di coordinamento, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, oltre a dover essere adottati secondo le procedure prestabilite dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nel caso puntualmente rispettate, non possono essere caratterizzati, in linea generale, da forme espressive così analitiche e dettagliate da precludere alle regioni e alle Province di Trento e di Bolzano lo spazio di autonomia necessario per poter svolgere le funzioni legislative e amministrative che sono state loro costituzionalmente affidate (v., da ultimo, sent. n. 177 del 1988). La ricorrenza di questo requisito va valutata, in sede di legittimità costituzionale, con particolare rigore quando, come nel caso di specie, l'indirizzo e coordinamento statale si colloca in una catena pianificatoria diretta a porre principi e criteri direttivi nei confronti di piani di sviluppo regionali o provinciali adottabili nell'esercizio di una competenza legislativa di tipo esclusivo, e, pertanto, non vincolabili da prescrizioni in grado di snaturarne o di degradarne l'autentico significato costituzionale.

Ciò posto, va tuttavia escluso che nelle disposizioni di legge in considerazione vi siano elementi tali da indurre a ritenere violati i principi ora ricordati. Le disposizioni impugnate, infatti, prevedono che le Province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare i propri interventi nel settore agricolo e forestale in armonia con le «determinazioni» dei piani nazionali in materia di agricoltura e di foreste, precisando, nell'art. 1, comma quarto, che queste ultime devono consistere nei «principi e criteri generali» stabiliti dallo Stato nell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di coordinamento, e sottolineando, nell'art. 3, comma quarto, che le regioni e le province autonome adottano i loro piani di settore «in conformità ai propri ordinamenti».

Queste precisazioni inducono a ritenere che non è possibile dare alle disposizioni impugnate un significato specificamente allusivo ad atti statali in grado di porre vincoli concreti e puntuali nei confronti delle competenze provinciali in materia di agricoltura e foreste, tanto più che l'espressione usata dal legislatore nazionale, cioè «determinazioni» di piano, non rinvia necessariamente, al contrario di quanto suppongono le ricorrenti, a previsioni di carattere dettagliato e concreto. Ai fini di una corretta interpretazione delle disposizioni impugnate, è più importante sottolineare che l'esplicito richiamo dei limiti costituzionalmente posti alle competenze delle regioni o delle province autonome e, in particolare, di quelli propri della funzione di indirizzo e coordinamento esclude, a questo stadio della legislazione statale, qualsiasi lesione delle competenze garantite alle ricorrenti.

Resta il fatto che, ove nella concreta adozione dei piani agricoli nazionali o di quelli forestali lo Stato dovesse porre vincoli esorbitanti i limiti costituzionalmente previsti nei confronti delle attribuzioni proprie delle Province autonome di Trento e di Bolzano, queste ultime potranno comunque difendere, anche di fronte a questa Corte, l'integrità delle competenze garantite dallo Statuto, che contiene la disciplina fondamentale e intangibile dei rapporti tra Stato e Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. — Un'ulteriore lesione delle attribuzioni legislative e amministrative costituzionalmente garantite alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e foreste è prospettata dalle ricorrenti in relazione agli artt. 4 e 6 della legge n. 752 del 1986, i quali determinano il campo e le attività cui vanno destinati i finanziamenti ivi previsti. Ad avviso delle ricorrenti, poiché molte delle attività contemplate rientrano nella competenza legislativa esclusiva e in quella amministrativa delle Province autonome a norma dell'art. 8, n. 21, e dell'art. 16 St. T.A.A. (e relative norme di attuazione), le disposizioni impugnate dovrebbero essere dichiarate costituzionalmente illegittime per la parte in cui si riferiscono alle Province di Trento e di Bolzano.

Nei termini di seguito precisati, la questione non è fondata.

L'art. 4 prevede un finanziamento pluriennale delle c.d. azioni orizzontali promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le quali comprendono materie che rientrano sia nelle competenze regionali (o provinciali) sia in quelle statali. Nell'elencare le azioni ammesse al finanziamento, lo stesso art. 4 non incide, modificando l'attribuzione, quale prevista dalle norme vigenti sulla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni (o province autonome), ma rinvia espressamente a queste ultime, affermando che gli interventi finanziari dovranno realizzarsi «nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». Analogo rinvio è contenuto nell'art. 6, che, nel fissare un finanziamento pluriennale per la forestazione produttiva, protettiva e conservativa, richiama, per l'attuazione dei relativi interventi, il meccanismo stabilito dal precedente art. 4.

Dalla descrizione ora compiuta appare chiaro che gli articoli impugnati non incidono affatto sulla distribuzione delle competenze spettanti allo Stato, alle regioni o alle province autonome in materia di agricoltura e foreste, ma si limitano a elencare, talora in via meramente esemplificativa (v. art. 4, comma terzo), il complesso delle attività che potranno beneficiare dei finanziamenti previsti. L'assegnazione delle somme globalmente stanziata dalla legge impugnata avverrà, poi, secondo l'ordine delle competenze stabilito dalle norme che ripartiscono le attribuzioni fra Stato e regioni (e province autonome), in dipendenza dell'imputazione al primo e alle seconde delle singole attività oggetto delle incentivazioni finanziarie previste. Sarà, pertanto, contro i provvedimenti diretti in futuro alla concreta individuazione di tali attività e alla determinazione del conseguente regime di competenze, cui le stesse dovranno essere sottoposte, che le province ricorrenti potranno eventualmente difendere l'integrità delle loro attribuzioni, nel caso in cui riterranno che quei provvedimenti siano stati adottati in contrasto con le norme costituzionali determinanti le loro competenze.

In senso contrario all'interpretazione ora enunciata non si può validamente sostenere, come fanno le ricorrenti, che, rinviando al solo d.P.R. n. 616 del 1977 (capo VIII), le disposizioni impugnate intendono restringere le più ampie competenze spettanti alle Province di Trento e di Bolzano in base allo Statuto e alle relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279). Non v'è dubbio che, poiché i finanziamenti previsti dagli artt. 4 e 6 riguardano per lo più regioni a statuto ordinario, il legislatore abbia adottato l'espressione più ellittica, anche se non del tutto precisa, per porre il principio che i concreti interventi finanziari dovranno essere realizzati sulla base delle regole generali relative alla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni, tanto se fissate dal d.P.R. n. 616, quanto se contenute negli Statuti e nelle norme di attuazione che si riferiscono alle singole regioni o province ad autonomia differenziata.

Per gli stessi motivi, non possono essere ritenute rilevanti, ai fini della dimostrazione di eventuali lesioni di competenza, altre imprecisioni presenti nella legge impugnata, come, ad esempio, quella di collocare fra le attività di competenza statale materie che, se in generale sono sottratte alle regioni a statuto ordinario, sono tuttavia riconosciute, almeno in parte, fra le competenze affidate alle province ricorrenti (v. l'art. 4, comma terzo, lett. b, della legge impugnata). A parte che l'elencazione delle attività contenute nel comma appena citato è meramente esemplificativa, resta il fatto che il legislatore statale, nel prevedere globalmente le azioni ammesse ai finanziamenti stabiliti, ha chiaramente modellato le proprie definizioni, per esigenze di brevità, sulla ripartizione delle competenze operanti fra lo Stato e le regioni a statuto ordinario. Ciò non autorizza, tuttavia, a interpretare le conseguenti imprecisioni come indizi diretti a escludere l'applicabilità delle disposizioni impugnate alle regioni o alle province ad autonomia differenziata oppure a pretendere l'illegittimità del riferimento a queste ultime delle stesse disposizioni, per il fatto che una tale illazione è esclusa dall'interpretazione sistematica dell'intera legge.

4. — Un'ultima censura è stata sollevata dalla Provincia di Bolzano nei confronti dell'art. 5, comma secondo, della legge n. 752 del 1986, che affida al Ministro dell'agricoltura e delle foreste il compito di determinare, sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome nonché delle effettive potenzialità di attuazione, le occorrenze finanziarie necessarie per dare esecuzione ai singoli regolamenti comunitari. Questa disposizione, a giudizio della Giunta provinciale quale strumento per la determinazione delle somme ad essa spettanti, stabilisce che quest'ultima sia compiuta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste «sulla base delle indicazioni fornite dalle province autonome e dalle regioni».

La questione non è fondata.

A parte il rilievo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. sentt. nn. 195 del 1986 e 433 del 1987), la garanzia predisposta dall'art. 78 St. T.A.A. non opera nei confronti di finanziamenti settoriali di tipo straordinario, qual'è quello previsto dalle disposizioni impugnate, appare decisivo il fatto che questa stessa Corte ha precisato in più occasioni (sentt. nn. 356 e 357 del 1985, 195 del 1986, 633 del 1988) che il citato art. 78 concerne soltanto le modalità procedurali e i criteri per la determinazione della quota del gettito erariale che, limitatamente ai tributi indicati nello stesso articolo, è riservata alle province autonome. Ciò significa che l'art. 78 St. T.A.A. non può essere invocato con riferimento alle singole leggi di stanziamento e alle modalità di determinazione delle somme predisposte di volta in volta, essendo sufficiente, ai fini del rispetto dell'autonomia finanziaria delle province autonome, che l'accordo tra Governo e Presidente della Giunta provinciale avvenga, nel rispetto dei parametri fissati dallo stesso art. 78 St. T.A.A., all'occasione della definizione annuale della predetta quota di gettito erariale da devolvere a ciascuna provincia autonoma.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma, 3, quarto comma, 4 e 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 («Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura»), sollevata, in riferimento all'art. 8, n. 21, e all'art. 16 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché alle relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279), dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della medesima legge, sollevata, in riferimento all'art. 78 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 1146

Sentenza 15-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Legge penale - Provincia di Bolzano - Consiglieri provinciali - Vilipendio alla bandiera nazionale - Irresponsabilità per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni - Proposizione della questione secondo interpretazioni tra loro contrastanti - Incertezza sul *thema decidendum* - Inammissibilità.**

(D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 28 e 29).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 49 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1987 dalla Corte d'assise di Bolzano nel procedimento penale a carico di Franz Pahl, iscritta al n. 853 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio penale a carico del consigliere provinciale Franz Pahl, imputato del reato previsto dall'art. 292 c.p. per aver pubblicamente vilipeso la bandiera italiana durante la seduta del Consiglio provinciale di Bolzano del 18 giugno 1986, la Corte di assise di Bolzano ha sollevato, con un'ordinanza del 9 novembre 1987, questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 49 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige) per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Premesso che la garanzia dell'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni (art. 68 Cost.) è esteso dall'art. 28 St. T.A.A. ai consiglieri regionali e che l'art. 49 dello stesso Statuto ne prevede l'applicabilità anche ai membri dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il giudice *a quo* rileva che le norme statutarie ricordate possono essere interpretate in un duplice modo, uno estensivo e l'altro restrittivo, che sono, a suo avviso, egualmente contrastanti con l'art. 3 della Costituzione.

In base a un'interpretazione restrittiva, le predette norme garantiscono ai consiglieri provinciali un'immunità limitata allo svolgimento delle sole funzioni connesse all'esercizio delle competenze legislative previste dagli artt. 8, 9 e 10 Stat. T.A.A. Poiché i membri del Parlamento godono della predetta garanzia per qualsiasi attività svolta nell'esercizio delle varie funzioni parlamentari, per il giudice *a quo* sussisterebbe una disparità di trattamento tra due categorie omogenee, che induce a sospettare gli artt. 28 e 49 St. T.A.A. di violazione del principio di eguaglianza.

Sempre ad avviso del giudice *a quo*, quest'ultimo principio sarebbe, tuttavia, violato dalle stesse disposizioni anche ove si desse alle norme impugnate un'interpretazione estensiva, sostanzialmente coincidente con quella data all'art. 68 Cost. in relazione ai membri del Parlamento, poiché in tal caso la disparità di trattamento sussisterebbe fra i membri del Consiglio Provinciale, che godono di simile immunità, e i cittadini comuni, privi della medesima prerogativa.

Il giudice *a quo* conclude ricordando che, secondo la più autorevole dottrina costituzionalistica, è pienamente ammissibile un giudizio di legittimità avente ad oggetto disposizioni costituzionali, come quelle statutarie, pur in relazione a eventuali vizi sostanziali.

2. — Intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha eccepito l'inammissibilità della questione sotto un duplice e distinto profilo: innanzitutto, perché sarebbe stato impugnato un atto avente valore di legge costituzionale, che come tale non può esser giudicato dalla Corte costituzionale per pretesi vizi sostanziali; in secondo luogo, perché la questione, per un verso, è stata prospettata sulla base di due interpretazioni, tra loro alternative, della disposizione impugnata e, per un altro, è stata posta in relazione a un diverso *tertium comparationis*, una volta di favore e un'altra volta di sfavore, che dovrebbe portare a pronunzie di segno diverso, una volta di tipo demolitorio e un'altra di tipo additivo.

Da ultimo, l'Avvocatura dello Stato fa rilevare che il giudice *a quo* dà per scontata la rilevanza della questione, senza precisare gli esatti termini della vicenda che ha dato luogo all'imputazione ex art. 292 c.p. e malgrado il non risolto problema interpretativo, che, per un profilo del prospettato dilemma, implicherebbe l'estensione della responsabilità penale dell'imputato.

3. — In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria, con la quale, oltre a sviluppare l'eccezione di inammissibilità attraverso un minuzioso esame della giurisprudenza costituzionale, teso a dimostrare l'insussistenza di precedenti nel senso voluto dal giudice *a quo*, e attraverso il non riconoscimento nel caso di specie di un principio supremo della Costituzione, ha altresì chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, poiché, in ambedue le interpretazioni possibili, si mettono a confronto categorie non omogenee: ora quella dei parlamentari e quella dei consiglieri provinciali, ora quella di questi ultimi e quella della generalità dei cittadini.

Considerato in diritto

1. — La Corte di assise di Bolzano, essendo investita di un giudizio contro un membro del Consiglio Provinciale imputato del reato di vilipendio alla bandiera (art. 292 c.p.) ed essendo chiamata ad applicare alla fattispecie dedotta in giudizio l'art. 49 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale del Trentino-Alto Adige), che, richiamando l'art. 28 dello stesso decreto, estende ai membri dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano la prerogativa della irresponsabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 49 dello Statuto per violazione del principio supremo dell'ordinamento costituzionale sancito dall'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza).

In particolare il giudice *a quo* ritiene che quest'ultimo principio risulti violato tanto ove si dia un'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate, nel senso che l'anzidetta prerogativa sia applicabile soltanto in relazione alle funzioni svolte dai consiglieri provinciali nell'esercizio delle competenze legislative affidate alle Province autonome, quanto ove se ne dia un'interpretazione estensiva, sostanzialmente diretta ad applicare la ricordata prerogativa a qualsiasi funzione svolta in qualità di consiglieri provinciali, analogamente a quanto avviene per i membri del Parlamento nazionale. Nel primo caso, infatti, il giudice *a quo* ravvisa una disparità di trattamento tra i membri del Parlamento e quelli dei Consigli delle Province autonome, nel secondo, invece, la disuguaglianza sussisterebbe tra i predetti consiglieri provinciali e la generalità dei cittadini privi della medesima prerogativa.

2. — In relazione alla questione proposta, l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha presentato tre distinte eccezioni di inammissibilità: una attinente all'idoneità dell'atto impugnato ad essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale previsto dall'art. 134 Cost. e due relative alla sussistenza dei requisiti processuali necessari per la corretta instaurazione del predetto giudizio.

Poiché la verifica di questi ultimi — che, nel caso consistono nella valutazione della rilevanza compiuta da parte del giudice *a quo* e nella possibilità di porre questioni basate su interpretazioni alternative della disposizione impugnata — è logicamente successiva alla verifica dell'idoneità dell'atto in cui è contenuta la norma contestata a fungere da oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, occorre innanzitutto esaminare se le disposizioni previste dagli artt. 28 e 49 St. T.A.A. rivestano il valore di legge necessario perché possano validamente costituire oggetto del sindacato della Corte costituzionale in sede di legittimità.

2.1. — L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce, innanzitutto, l'insindacabilità da parte di questa Corte di disposizioni aventi valore di legge costituzionale, quantomeno quando queste siano impugnate per vizi sostanziali.

L'eccezione non può essere accolta.

La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.

Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare «copertura costituzionale» fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai «principi supremi dell'ordinamento costituzionale» (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte «in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana» (v. sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984).

Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Se così non fosse, del resto, si porrebbe all'assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore.

2.2. — L'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato una seconda eccezione di inammissibilità in relazione al fatto che, avendo il giudice *a quo* prospettata la questione di costituzionalità in termini alternativi, chiede in sostanza a questa Corte di pronunziarsi su un *petitum* contraddittorio, che dovrebbe sfociare in sentenze di segno diverso, se non opposto.

L'eccezione va accolta.

Non si può non concordare con l'Avvocatura generale dello Stato nel ritenere che le questioni di costituzionalità sollevate dal giudice *a quo* abbiano un carattere del tutto pretestuoso. Ciò si rivela sia nella sostanziale arbitrarietà delle comparazioni che il giudice *a quo* propone, sia nel modo stesso in cui le questioni sono sottoposte a questa Corte.

In particolare, il giudice *a quo* ipotizza due interpretazioni della disposizione impugnata aventi significato assai diverso fra loro o addirittura opposto e le prospetta entrambe al giudice di costituzionalità senza precisare quale delle due propone. Ma è giurisprudenza ormai costante di questa Corte (v. sentt. nn. 169 del 1982, 225 del 1983, 30 del 1984, nonché ord. n. 204 del 1983), ritenere inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative a disposizioni che, essendo proposte dal giudice *a quo* secondo interpretazioni tra loro contrastanti e dando vita, pertanto, a richieste meramente ipotetiche, impediscono di identificare precisamente il *thema decidendum* e fanno venir meno le possibilità di verificare la rilevanza delle questioni stesse, in quanto proposte «in astratto». Per tali motivi le questioni sollevate dal giudice *a quo* vanno senz'altro dichiarate inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 49 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di assise di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 1147

Sentenza 15-29 dicembre 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**Banca - Potere di nomina dei vertici della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone - Apertura di uno sportello al di fuori del territorio regionale - Lettera del Ministro del tesoro - Ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia - Inammissibilità.****Regione Friuli-Venezia Giulia - Banca - Cassa di risparmio di Udine e Pordenone - Apertura di una dipendenza fuori dal territorio regionale - Nomina del presidente - Decreto del presidente della giunta regionale - Spettanza allo Stato - Annullamento del provvedimento impugnato.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati rispettivamente il 23 marzo e il 19 agosto 1988; depositati in cancelleria l'1 aprile e il 25 agosto 1988 ed iscritti ai nn. 7 e 17 del registro ricorsi 1988, per conflitti di attribuzione sorti a seguito della lettera n. 429269/40 del 29 gennaio 1988 del Ministro del Tesoro, concernente nomina dei vertici della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, e del decreto in data 17 giugno 1988, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla nomina del Presidente della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi gli avv. Gaspare Pacia e Valerio Onida per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 23 marzo 1988 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione in ordine alla nota n. 429269/40, del 29 gennaio 1988, con la quale il Ministro del Tesoro, in occasione del rinnovo delle cariche di Vice-Presidente della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, ha affermato il principio secondo il quale, avendo detto Istituto di credito aperto una dipendenza fuori del territorio regionale (in comune di Portogruaro), i poteri deliberativi su di esso, ivi compreso quello di nomina dei vertici, competono all'Autorità statale.

1.1. — Sostiene la Regione ricorrente che la propria competenza alla nomina degli amministratori dei detti istituti di credito regionali è fondata sugli artt. 5, n. 8, e 8 dello Statuto speciale di autonomia (L.C. 31 gennaio 1963 n. 1), nonché sulle norme del D.P.R. 30 ottobre 1969 n. 871 (integrato dagli artt. 14, 15 e 16 del D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 469), che le attribuiscono, rispettivamente, potestà legislativa concorrente e relative funzioni amministrative in materia di ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali e degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche della regione. Poiché quindi le Casse di risparmio contemplate nelle norme in esame sono ovviamente quelle del Friuli-Venezia Giulia a nulla rileverebbe l'apertura di uno sportello di detti istituti al di fuori del territorio regionale.

La identificazione del carattere regionale dell'istituto di credito andrebbe effettuata, prosegue la ricorrente, mediante applicazione delle norme ordinarie che definiscono il domicilio dei soggetti giuridici.

Una Cassa di risparmio sarebbe, dunque, qualificabile come Cassa di risparmio del Friuli-Venezia Giulia se in questo territorio ha la sua sede (art. 46 cod. civ.), cui corrisponde, per presunzione di legge, «la sede principale dei suoi affari ed interessi» (art. 43 cod. civ.).

Nel caso specifico, l'apertura di uno sportello al di fuori del territorio regionale non poteva determinare alcuno spostamento di domicilio della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, essendo la sede principale dei suoi affari ed interessi rimasta nel Friuli-Venezia Giulia.

1.2. — Prima ancora di proporre il ricorso, la Regione, disattendendo il parere del Ministro del Tesoro, aveva provveduto, con decreto del 4 marzo 1988 del Presidente della Giunta regionale, alla nomina dei due Vice Presidenti dell'Istituto, confermando in tale carica gli amministratori uscenti.

1.3. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, premesso che esiste differenza tra «ordinamento», considerato nello Statuto regionale, e «nomine», considerate invece solo a livello di normativa di attuazione, osserva che la «zona d'azione» di ciascuna cassa di risparmio deriva da circostanze storiche e da motivazioni economiche che prescindono in larga misura dai dati territoriali. Anche a livello di «associati», i corpi morali aventi ingerenza nella nomina degli amministratori non sono individuati secondo una *ratio* necessariamente territoriale.

Dal che conseguirebbe che una «cassa di risparmio» non è, per definizione, un ente avente carattere locale o regionale, ma tale carattere può derivare solo dalla concreta situazione di fatto.

2. — Con ricorso notificato il 19 agosto 1988 il Presidente del Consiglio dei Ministri, premesso che, in pendenza della decisione del conflitto sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, la medesima aveva manifestato l'intendimento di procedere anche alla nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, effettuandola poi concretamente nonostante il Ministero del Tesoro, richiesto del parere, avesse espresso l'avviso di attendere la decisione di questa Corte nel giudizio in corso, ha sollevato a sua volta conflitto di attribuzione in ordine ad atto di nomina contenuto nel decreto 17 giugno 1988 del Presidente della Giunta regionale.

Il Governo lamenta che tale atto lede la sfera di competenza dello Stato sotto un duplice profilo:

1) perché le norme statutarie, che attribuiscono alla Regione Friuli-Venezia Giulia potestà legislativa ed amministrativa in materia di ordinamento delle Casse di Risparmio, non possono che riferirsi alle sole aziende insediate esclusivamente nel territorio regionale;

2) perché è mancato, comunque, il parere prescritto dall'art. 4 del d.P.R. 30 ottobre 1969 n. 871, in quanto la nota di risposta del Ministero del Tesoro non conterrebbe alcun «parere».

2.1. — Si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, ribadendo integralmente le argomentazioni formulate nel ricorso da essa proposto ed aggiungendo, sulla seconda censura dedotta dal Governo, che ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 871 del 1969 non si richiede che il Ministero del Tesoro dia il suo «assenso» e neppure che renda un «parere»; si richiede soltanto che il Ministero del Tesoro sia «sentito».

Nel caso concreto, pertanto, non vi sarebbe dubbio che il Ministero del Tesoro sia stato «sentito» e che abbia, anzi, espresso un vero e proprio «parere» su di un aspetto attinente alla posizione soggettiva del prescelto (d'incompatibilità, in quanto allora consigliere regionale): parere che, tenuto nel dovuto conto, ha comportato la decorrenza della nomina da data posteriore alla cessazione di tale posizione ostativa.

La Regione ha quindi concluso per l'infondatezza del ricorso governativo.

2.2. — In prossimità dell'udienza la difesa della Regione ha depositato una memoria con la quale ha illustrato ulteriormente le tesi già svolte, insistendo per il loro accoglimento.

Considerato in diritto

1. — I due conflitti di attribuzione fra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia, sebbene proposti nei confronti di atti differenti in due distinti e separati procedimenti, sollevano la medesima questione; i giudizi possono perciò essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Questa Corte è chiamata a decidere se il potere di nomina dei vertici della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione, spetti tuttora ad essa Regione ovvero allo Stato, dopo che la Cassa di Risparmio suddetta ha aperto una dipendenza fuori del territorio regionale.

3. — In primo luogo, sul conflitto proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso notificato il 23 marzo 1988, la Corte rileva che esso è stato proposto contro la lettera del Ministro del Tesoro del 29 gennaio 1988, con la quale si faceva presente che a seguito dell'apertura di una dipendenza della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone al di fuori del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia (Comune di Portogruaro), «i poteri deliberativi in ordine all'azienda medesima, ivi compreso quello di nomina dei vertici, competono all'Autorità centrale».

Ora, tale atto intermedio del procedimento, in quanto contiene una specifica *vindicatio potestatis* da parte dello Stato, sarebbe di per sé idoneo a rendere ammissibile il conflitto di attribuzione; nel caso in esame, tuttavia, la Regione ha esercitato in concreto le attribuzioni contestate, concludendo il procedimento con il decreto del Presidente della Giunta, in data 4 marzo 1988 (pubblicato nel bollettino ufficiale regionale del 22 marzo 1988), di nomina dei due vice presidenti dell'Istituto di credito.

Dall'emanazione dell'atto finale, già avvenuta al momento della proposizione del ricorso, consegue il venir meno dell'interesse a ricorrere della Regione, sia sotto il profilo della concretezza che sotto quello dell'attualità, poiché il giudizio di questa Corte, ed il relativo regolamento di competenza, rimangono necessariamente circoscritti, nei limiti imposti dall'oggetto della domanda, ad un atto preparatorio la cui sorte non può più esplicare alcun effetto nel caso concreto. Il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

4. — Nel merito la questione va esaminata per quanto concerne il conflitto di attribuzione proposto dallo Stato contro la Regione Friuli-Venezia Giulia in ordine al decreto 17 giugno 1988, del Presidente della Giunta, con il quale è stato nominato il Presidente della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone. Il conflitto va risolto in senso favorevole allo Stato.

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha esercitato le attribuzioni degli organi dello Stato e della Banca d'Italia concernenti la nomina degli amministratori della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone in forza delle norme di attuazione dello statuto speciale contenute nel d.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871, agli artt. 1 e 4, i quali fanno riferimento all'art. 5 n. 8 dello Statuto speciale che recita testualmente «ordinamento delle Casse di Risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione».

Una volta che la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone ha aperto una dipendenza fuori del territorio regionale — sostiene l'Avvocatura dello Stato — essa non risponde più a tutti i requisiti indicati nel citato art. 5 n. 8 dello Statuto speciale, di guisa che la Regione non può più esercitare le attribuzioni previste dalle norme di attuazione sopra ricordate. Tale assunto deve essere condiviso. In mancanza di precisazioni o specificazioni — di cui non è traccia nelle norme di attuazione — questa Corte ritiene che non ci si possa sottrarre ad una lettura rigorosa della norma statutaria: ciò comporta che l'estensione della presenza e dell'attività fuori del territorio regionale provoca per le Casse di Risparmio, come per gli altri enti indicati, il venir meno di una condizione essenziale per l'esercizio dei poteri attribuiti alla Regione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 23 marzo 1988;

declina a dichiarare che, spetta allo Stato, nominare il Presidente della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone a seguito dell'apertura di una dipendenza fuori del territorio regionale; annulla di conseguenza il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 0244/PRES. del 17 giugno 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 1148

Sentenza 15-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiegati delle regioni - Personale con funzioni dirigenziali - Dipendenti che reggono *ad interim* contemporaneamente più soprintendenze ai beni ambientali, architettonici e storici - Trattamento economico differenziato e aggiuntivo - Omessa previsione - Inammissibilità.

(Legge regione Sicilia 23 marzo 1971, n. 7, artt. 56, 75 e 90; legge regione Sicilia 7 dicembre 1973, n. 45, art. 1; legge regione Sicilia 28 dicembre 1979, n. 254, art. 1; legge regione Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145, art. 27; legge regione Sicilia 4 giugno 1970, n. 5, art. 10, primo comma).

(Cost., art. 3; statuto speciale regione Sicilia, art. 14, lett. q).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56, 75 e 90 della l. Reg. Sicilia 23 marzo 1971, n. 7 («Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale»); dell'art. 1 della l. Reg. Sicilia 7 dicembre 1973, n. 45 («Norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale»); dell'art. 1 della l. Reg. Sicilia 28 dicembre 1979, n. 254 («Provvedimenti in favore del personale dell'Amministrazione regionale»); dell'art. 27 della l. Reg. Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145 («Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale») e dell'art. 10, primo comma, della l. Reg. Sicilia 4 giugno 1970, n. 5 («Abrogazione di norme di legge aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione») promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia — Sezione di Catania — nel ricorso proposto da Paolini Paolo contro l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumarà per la Regione Sicilia;

Ritenuto in fatto

I. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania — nel corso di un giudizio-promosso da un funzionario della Regione siciliana con la qualifica di dirigente superiore, il quale chiedeva che gli fosse riconosciuto un compenso particolare perché, oltre alla funzione di Sovrintendente per i beni ambientali di Catania, era stato incaricato di svolgere *ad interim* quelle di Sovrintendente di Palermo — con ordinanza 24 febbraio 1987 (R.O. n. 249 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 56, 75 e 90 della l. r. 23 marzo 1971 n. 7; dell'art. 1 della l. r. 7 dicembre 1973 n. 45; dell'art. 1 della l. r. 28 dicembre 1979 n. 254; dell'art. 27 della l. r. 29 dicembre 1980, n. 145 e dell'art. 10, comma primo, della l. r. 4 giugno 1970 n. 5. Secondo il giudice *a quo* tali norme contrasterebbero: a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non prevedono un trattamento differenziato e aggiuntivo per i dipendenti regionali con funzioni dirigenziali che reggono *ad interim* contemporaneamente più soprintendenze ai beni ambientali, architettonici e storici rispetto al personale con la medesima qualifica che regge un solo ufficio; b) con l'art. 14, lett. q), dello Statuto siciliano, in quanto prevedono per il personale con funzioni dirigenziali della Regione che reggono *ad interim* più uffici un trattamento economico meno favorevole rispetto a quello spettante a categorie di personale dello Stato che svolge funzioni analoghe per quanto riguarda la reggenza *ad interim* di più uffici.

Nell'ordinanza di rimessione si sottolinea che la reggenza di due Soprintendenze comporta lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite in via esclusiva e per legge alla competenza dell'organo in quantità doppia, con conseguente accrescimento sia della responsabilità dirigenziale, sia della responsabilità contabile e amministrativa. Si rileva che nella legislazione statale, normative di settore prevedono espressamente la corresponsione di compensi aggiuntivi per la supplenza o reggenza contemporanea di più uffici (si citano al riguardo la l. 8 giugno 1962, n. 604, riguardante i segretari comunali e la l. 23 febbraio 1968, n. 125, riguardanti il personale delle Camere di commercio).

2. — Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata in parte inammissibile e in parte infondata.

Nelle note depositate si osserva che essa, per la parte relativa all'art. 10, primo comma, della l. reg. n. 5 del 1970, è irrilevante, riguardando tale norma il divieto di compensi ai dipendenti regionali chiamati a far parte di organismi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale ed essendo, quindi, estraneo alla richiesta di compensi aggiuntivi per la reggenza *ad interim* di altro ufficio.

Quanto alle altre norme, se ne sostiene la legittimità costituzionale, non esistendo un principio della legislazione statale che possa imporre al legislatore siciliano di prevedere la corresponsione ai dirigenti di compensi aggiuntivi in caso di reggenza di altro ufficio, oltre a quello del quale si sia titolari.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 56, 75 e 90 della l. r. 23 marzo 1971, n. 7; dell'art. 1 della l. r. 7 dicembre 1973, n. 45; dell'art. 1 della l. r. 28 dicembre 1979, n. 254; dell'art. 27 della l. r. 29 dicembre 1980, n. 145 e dell'art. 10, comma primo, della l. r. 4 giugno 1970, n. 5 sotto il profilo che essi, regolando il trattamento economico dei dipendenti regionali con funzioni dirigenziali, contrasterebbero:

a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non stabiliscono un trattamento economico aggiuntivo per i dipendenti regionali che reggano *ad interim* contemporaneamente più Soprintendenze ai beni ambientali, architettonici e storici, rispetto al personale con la medesima qualifica che regga un solo ufficio;

b) con l'art. 14, lett. g), dello Statuto siciliano, in quanto prevedono per i dipendenti regionali su detti, che reggano *ad interim* più uffici, un trattamento economico meno favorevole rispetto a quello previsto per talune categorie di personale dello Stato in caso di reggenza *ad interim* di più uffici.

2. — In ordine a tali profili d'illegittimità costituzionale, va considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non sono ammissibili questioni di legittimità costituzionale con le quali si richiedano sentenze additive che comportino scelte discrezionali (cfr. Corte cost. 7 luglio 1988, n. 782; 7 luglio 1988, n. 795; 10 dicembre 1987, n. 571; 23 aprile 1986, n. 109) o senza che il giudice *a quo* indichi con esattezza la soluzione da adottare (Corte cost. 22 aprile 1986, n. 105).

Va considerato inoltre che, nel rispetto dell'art. 36 Cost., rientrano nella discrezionalità legislativa sia la previsione di trattamenti economici globali e onnicomprensivi, sia la previsione di forme di retribuzione aggiuntive — nonché la determinazione della loro misura — anche in relazione a particolari situazioni (come la reggenza di un ufficio) inerenti al rapporto di pubblico impiego.

Nel caso di specie il giudice *a quo* — deducendo l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate «in quanto non prevedono un trattamento differenziato e aggiuntivo per i dipendenti regionali con funzioni dirigenziali che reggano *ad interim* contemporaneamente più Soprintendenze ai beni ambientali, architettonici e storici» — chiede una sentenza additiva che integri la retribuzione prevista dalle norme impugnate con un'indennità di ammontare non precisato, né precisabile con riferimento ad indennità previste per i dipendenti statali, le quali s'inquadrano in assetti retributivi non comparabili con quello dei dipendenti regionali (Corte cost. 12 febbraio 1980, n. 12).

Ne deriva che la questione sollevata, risolvendosi nella richiesta di una sentenza additiva, senza la prospettazione della soluzione da adottare e per di più in materia riservata alla discrezionalità legislativa, deve essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 56, 75 e 90 della l. reg. siciliana 23 marzo 1971, n. 7 (Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale), dell'art. 1 della l. reg. siciliana 7 dicembre 1973, n. 45 (Norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale), dell'art. 1 della l. reg. siciliana 28 dicembre 1979, n. 254 (Provvedimenti in

favore del personale dell'Amministrazione regionale), dell'art. 27 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 (Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale) e dell'art. 10, comma primo, della l. reg. siciliana 4 giugno 1970, n. 5 (Abrogazione di norme di leggi aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione), questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza 24 febbraio 1987 (R.O. n. 249 del 1988), in riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 14, lett. q) dello Statuto siciliano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C2013

N. 1149

Sentenza 15-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale statale distaccato o in servizio di fatto presso l'amministrazione regionale siciliana - Omessa corresponsione di una indennità prevista con legge regionale - Trattamento differenziato rispetto agli impiegati regionali - Non fondatezza.

(Legge regione Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145, art. 55).

(Cost., art. 3, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della l. Reg. Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145 («Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale»), promosso con ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia — Sezione di Catania — sul ricorso proposto da Rizzi Elena ed altri contro la Regione Sicilia ed altri, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Rizzi Elena ed altri nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Francesco Tinaglia per Rizzi Elena ed altri e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per la Regione Sicilia;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia — sezione di Catania — nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti statali, i quali chiedevano la corresponsione dell'indennità, prevista dall'art. 55 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 per il personale statale in posizione di comando presso l'amministrazione regionale — ha sollevato questione di legittimità costituzionale di detto articolo, in relazione all'art. 3, primo comma, Cost.

Si rileva che i ricorrenti sono tutti dipendenti di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, in servizio presso gli uffici scolastici provinciali di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa. Con il d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 è stato disposto il trasferimento alla Regione Siciliana delle attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, nonché di assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado di scuola, compresa l'assistenza universitaria. In tali materie, in base ad apposta circolare dell'Assessore regionale, i provveditori agli Studi e la sovrintendenza scolastica regionale di Palermo, pur restando organi statali, sono stati investiti anche delle funzioni regionali, operando «quali organi decentrati dell'Amministrazione regionale».

L'art. 55 della l. reg. Siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 prevede, a favore del personale dello Stato in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale in esecuzione di norme di attuazione dello Statuto, nonché «agli insegnanti elementari comandati presso la Regione Siciliana» già in servizio nei Patronati scolastici, la corresponsione di una indennità mensile lorda, pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo lordo goduto presso l'Amministrazione di appartenenza e quello spettante al personale regionale con uguale anzianità nella corrispondente qualifica. La norma non stabilisce, invece, alcun compenso particolare per il personale statale che, pur continuando ad operare presso gli Uffici statali, attende anche alle materie regionali.

Un'indennità in favore dei dipendenti statali distaccati o comunque di fatto in servizio presso l'Amministrazione regionale era, in verità, prevista dalla l. reg. 21 aprile 1955, n. 37, ma essa non è stata più corrisposta a seguito dell'entrata in vigore della normativa statale che stabilisce l'onnicomprendività del trattamento retributivo nell'impiego statale (art. 2, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080; art. 50, d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; art. 2, l. 15 novembre 1973, n. 734).

In mancanza di una norma che preveda la corresponsione ai ricorrenti dell'indennità richiesta, la loro domanda andrebbe respinta.

Ciò premesso, il giudice *a quo* ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n. 145. Infatti, pur essendo i Provveditorati agli studi organi statali, nei medesimi presta servizio personale appartenente ai ruoli regionali, quale quello della l. reg. 3 giugno 1975 n. 38 (artt. 2 e 9), che gode del più elevato trattamento economico corrisposto al personale statale di pari qualifica ed anzianità.

La norma impugnata darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento economico tra dipendenti in servizio presso i Provveditorati agli studi, a seconda che appartengano ai ruoli statali o regionali, ancorché abbiano la stessa qualifica ed anzianità e svolgano medesima attività. Differenza di trattamento ancora più ingiustificata, in quanto il personale statale sarebbe tenuto a prestazioni più gravose, cumulando competenze statali e regionali.

2. — Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente della Regione siciliana ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Nelle note depositate si è richiamata l'ordinanza 19 gennaio 1988, n. 9 di questa Corte che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l. 15 novembre 1973, n. 734.

Si rileva, poi, che l'indennità prevista dal censurato art. 55 della l. reg. n. 145 del 1980 riguarda il personale statale in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale ai sensi di disposizioni di attuazione dello statuto, che prevedono il comando soltanto per il personale destinato ad essere trasferito nei ruoli della Regione.

La norma impugnata non sarebbe, dunque, irragionevole nel suo esclusivo riferirsi alla categoria di dipendenti statali sopra delineata, nettamente differenziata rispetto alla categoria del personale statale — e destinato a rimanere tale — «codipendente», alla quale appartengono i ricorrenti nel giudizio principale.

Non sussiste omogeneità delle situazioni poste a raffronto; d'altro canto, interferenze regionali sullo stato economico del personale statale, attinente a materia riservata all'esclusiva competenza del legislatore nazionale (sentenza n. 93 del 1968) sarebbero illegittime.

3. — Si sono costituite anche le parti private nel giudizio *a quo*, sostenendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della l. reg. Siciliana 29 dicembre 1980, n. 145, con ampie argomentazioni, ribadite nelle note depositate. In esse si sostiene, in particolare, l'omogeneità delle situazioni del personale statale comandato e di quello non comandato, che svolga attività di competenza regionale.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a decidere se l'art 55 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n. 145, sia illegittimo, perché in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost. La norma impugnata non prevede la corresponsione dell'indennità da essa disciplinata al personale statale degli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione in servizio in Sicilia, il quale svolge anche funzioni di competenza regionale; essa porrebbe in essere un trattamento differenziato, privo di giustificazione, fra dipendenti in servizio presso i Provveditorati agli studi, giacché quelli appartenenti ai ruoli statali godono di un trattamento economico meno favorevole di quello attribuito ai dipendenti regionali o ai dipendenti statali in posizione di comando presso la Regione.

2. — La questione non è fondata.

È da rilevare innanzi tutto che — come ha posto in luce nel suo atto di intervento il Presidente della Regione siciliana — la corresponsione di un'indennità in favore dei dipendenti statali distaccati o comunque di fatto in servizio presso l'Amministrazione regionale era prevista dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37 (art. 2); peraltro tale corresponsione cessò con l'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, che, all'art. 2, istituì l'assegno perequativo pensionabile e stabilì l'onnicomprensività del trattamento retributivo nel settore dell'impiego statale.

Finalità della norma fu la razionalizzazione del trattamento economico dei dipendenti statali con la eliminazione delle notevoli disparità esistenti fra le varie categorie di tali dipendenti.

Questa Corte (cfr. da ultimo ord. 19 gennaio 1988, n. 9) ha ritenuto che la omogeneizzazione, così realizzata, dei trattamenti retributivi nel settore dell'impiego statale, estesa da successive leggi agli altri settori dell'impiego pubblico e ribadita con la l. 29 marzo 1983, n. 93, costituisce un punto fermo della normativa in materia che non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., ma è sicuramente conforme ad esso, essendone anzi svolgimento e attuazione.

3. — La corresponsione di un'indennità (pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo lordo goduto presso l'Amministrazione di appartenenza e quello spettante al personale regionale in servizio con uguale anzianità nella corrispondente qualifica) è prevista per i dipendenti statali, in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale siciliana, in esecuzione di norme di attuazione dello Statuto. Tale indennità, stabilita dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 (art. 55), riguarda, alla stregua della ricostruzione compiuta dallo stesso giudice *a quo*, personale statale in posizione di comando in attesa di essere trasferito nei ruoli della Regione.

In proposito rileva esattamente la Regione che la corresponsione dell'emolumento realizza l'anticipazione del trattamento che spetterà al dipendente a seguito dell'inquadramento nei ruoli regionali ed è connessa alla peculiarità della posizione di comando derivante dalle norme di attuazione dello statuto. Tale posizione si concreta, infatti, nel sostanziale «passaggio a disposizione» del personale interessato, con il conseguente onere del trattamento economico a carico della regione, che si avvale delle prestazioni di quel personale ancor prima della definizione delle procedure di trasferimento e di inquadramento.

Nel riferirsi a tale ben delimitata categoria, la norma non appare irragionevole, in quanto concerne un gruppo di impiegati nettamente differenziato rispetto al personale statale «codipendente», al quale appartengono i ricorrenti nel giudizio *a quo*.

Quest'ultima categoria è costituita da soggetti che sono inseriti nei ruoli statali e che sono destinati a permanervi; tale appartenenza attuale e futura li differenzia dal personale in via di transizione alla Regione, al quale si riferisce l'art. 55 l. r. n. 145 del 1980.

La persistente statalità del rapporto di impiego sottrae alla potestà normativa della regione il regime di quel personale, trattandosi di materia estranea alle attribuzioni regionali; né vale ad alterare l'anzidetta estraneità l'«avalimento» anche da parte della Regione per realizzare i compiti ad essa trasferiti con il d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246.

Non sussiste, dunque, omogeneità delle situazioni poste a raffronto e, conseguentemente, la lamentata violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 («Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale»), questione proposta con l'ordinanza 9 giugno 1987 (R.O. n. 250 del 1988) dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione di Catania, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C2014

N. 1150

Sentenza 15-29 dicembre 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile pendente nei confronti di membro del Senato convenuto per il risarcimento del danno - Insindacabilità sancita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione - Valutazione delle condizioni - Spettanza al Senato - Esercizio del potere - Deliberazione di insindacabilità - Vizio in procedendo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Corte d'appello di Roma - Sez. I civile, notificato il 25 febbraio 1988, pervenuto in Cancelleria a mezzo raccomandata n. 1702 del 15 marzo 1988 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica, in data 5 marzo 1986, di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Paolo Barile per il Senato della Repubblica;

Ritenuto in fatto

1. — Con sentenza 3 maggio - 19 giugno 1985 il Tribunale di Roma, sezione I civile, ha condannato il sen. Michele Marchio, in solido con l'on. Giorgio Almirante e Franz Maria D'Asaro, Direttore de «Il Secolo d'Italia», al

risarcimento dei danni morali sofferti dai giudici Vittorio Ragonesi, Paolo Izzo, Tommaso Figliuzzi, Alessandro de Renzi, Felice Terraciano, Giovanni Caramazza, Umberto Apice, Paolo Celotti, Giovanni Prestipino, Vittorio Palmisano e Giovanni Ferrara, componenti la sezione fallimentare del medesimo tribunale, in conseguenza di tre articoli pubblicati sul nominato giornale rispettivamente il 6 dicembre 1980, il 18 dicembre 1980 e il 16 aprile 1981, e ritenuti offensivi della loro reputazione morale e professionale, nonché, nei confronti di uno dei giudici, anche del suo decoro personale. Nei tre articoli, originati da una interrogazione presentata al Ministro di grazia e giustizia dal sen. Marchio il 9 dicembre 1980, erano riferite ulteriori dichiarazioni rese dal senatore, in risposta alle domande del giornalista, a commento dei fatti esposti nell'interrogazione.

Nel corso del giudizio di secondo grado è pervenuto alla Corte di appello di Roma, I sezione civile, per il tramite della Presidenza del Senato e del Ministero di grazia e giustizia, il resoconto della seduta tenuta al Senato della Repubblica il 5 marzo 1986, nella quale l'Assemblea, deliberando sulla domanda di autorizzazione a procedere penalmente contro il sen. Marchio per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, proposta dal Procuratore della Repubblica di Perugia ai sensi dell'art. 68, secondo comma, Cost., aveva approvato le conclusioni adottate dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, così formulate: a) «i fatti per cui è stata richiesta l'autorizzazione a procedere nei confronti del sen. Marchio ricadono nella prerogativa della insindacabilità sancita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione»; b) «l'effetto naturale dell'insindacabilità sanzionata per i fatti esaminati consiste nell'irresponsabilità assoluta (penale, civile e amministrativa), e quindi il procedimento civile pendente, nel quale il sen. Marchio è convenuto per il risarcimento del danno, è necessariamente assorbito nella suddetta dichiarazione di insindacabilità».

2. — La Corte d'appello di Roma ritiene che la delibera del Senato, affermando l'insindacabilità assoluta delle dichiarazioni del sen. Marchio ex art. 68, primo comma, Cost., abbia un effetto impeditivo dello svolgimento delle proprie funzioni, ma in pari tempo contesta la spettanza di tale potere al Parlamento. Pertanto ha sollevato conflitto di attribuzione ai sensi degli art. 134 Cost. e 37 della legge n. 87 del 1953, affinché «la Corte costituzionale dica se il potere di decidere in ordine alla sussistenza o meno, nel caso concreto, della imperscrutabilità stabilita dal primo comma dell'art. 68 Cost. spetta al Senato della Repubblica ovvero alla Magistratura».

La ricorrente osserva che, mentre la norma processuale di cui al secondo comma dell'art. 68 «individua una specifica ed esclusiva competenza della Camera di appartenenza», il primo comma, invece, «nessuna competenza attribuisce al Parlamento» in ordine alla fattispecie sostanziale ivi prevista. Né si potrebbe argomentare per analogia dal secondo comma, dato il carattere eccezionale delle norme che introducono limiti alla funzione giurisdizionale istituzionalmente esercitata dalla magistratura ai sensi dell'art. 102 Cost.

La non spettanza alle Camere di un potere di decisione circa la questione se ricorrano o no gli estremi dell'irresponsabilità garantita ai loro membri dell'art. 68, primo comma, Cost., è inoltre argomentata sia dalla mancanza di una norma che disponga la sospensione del processo civile e la rimessione degli atti alla Camera di appartenenza nel caso che il parlamentare convenuto in giudizio con una azione di risarcimento dei danni eccipisca l'irresponsabilità ai sensi del detto precetto costituzionale, sia dalla mancanza di una disciplina del procedimento davanti alle Camere che preveda un minimo di contraddittorio e di garanzie processuali a tutela dei diritti fondamentali delle persone offese.

3. — Nel giudizio preliminare di deliberazione in camera di consiglio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte costituzionale, con ordinanza 10/18 febbraio 1988, ha dichiarato ammissibile il ricorso. Con la medesima ordinanza ha rigettato, in conformità della sua costante giurisprudenza, l'istanza di intervento in giudizio proposta dai giudici sopra nominati, in quanto soggetti diversi dagli organi tra cui è sorto il conflitto di attribuzione.

4. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito soltanto il Senato della Repubblica, in persona del suo presidente, rappresentato e difeso dal prof. avv. Paolo Barile, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.

Secondo il patrocinio del Senato, poiché l'immunità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. è diretta a garantire l'autonomia e l'indipendenza del Parlamento, non può essere dubbia la spettanza a ciascuna Camera del potere di interpretare l'estensione di tale prerogativa, e quindi «di valutare se l'attività svolta da un proprio membro costituisca espressione o meno delle funzioni parlamentari». Ma, contrariamente all'opinione della Corte romana, tale potere non implica una funzione giurisdizionale. I due poteri — il potere delle Camere di determinare la portata delle immunità parlamentari e il potere giurisdizionale dell'autorità giudiziaria — «si svolgono su piani diversi» e possono entrare in

conflitto soltanto se l'uno e l'altro si traducano in atti espressioni valutazioni divergenti. Perciò, ad avviso del resistente, il conflitto oggetto del presente giudizio è, allo stato, inammissibile, non avendo la Corte d'appello formulato alcuna valutazione, difforme da quella del Senato, circa la fondatezza della pretesa di insindacabilità delle dichiarazioni addebitategli, fatta valere dall'appellante sen. Marchio in base all'art. 68, primo comma.

La delibera del 5 marzo 1986 adottata dal Senato non impediva, né impedisce, sempre secondo il resistente, alla Corte d'appello di adempiere le proprie funzioni proseguendo fino alla sentenza il giudizio di secondo grado di cui è investita. Oltre a tutto, si osserva, l'oggetto di tale giudizio «riguarda le dichiarazioni rese dal sen. Marchio in tre articoli pubblicati sul quotidiano «Il Secolo d'Italia» (6 e 18 dicembre 1980, 16 aprile 1981), mentre il Senato ebbe a pronunciarsi esclusivamente sui fatti riguardanti l'articolo del 16 aprile. La Corte d'appello avrebbe dovuto quanto meno spiegare le ragioni per le quali la delibera del Senato le impedirebbe di sindacare i fatti relativi agli articoli del 6 e 18 dicembre 1980».

In conclusione si contesta «l'interesse attuale della Corte romana a ottenere la decisione del conflitto».

5. — Nel merito la difesa del Senato ritiene che «con la citata delibera del 5 marzo 1986 sia stata effettuata una legittima qualificazione dei fatti addebitati al sen. Marchio», e che, in caso di diversa valutazione dell'autorità giudiziaria circa la concreta estensione delle prerogative di cui all'art. 68, primo comma, Cost., «debba prevalere la decisione del Parlamento, in quanto organo a tutela del quale sono state dettate le prerogative stesse».

Considerato in diritto

1. — L'ordinanza del 9 giugno 1987, con cui la Corte d'appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, in riferimento alla delibera 5 marzo 1986 del Senato della Repubblica sopra riprodotta in narrativa, imposta la questione in termini che devono essere rettificati.

Nella motivazione la ricorrente contesta che il Senato abbia «il potere di esercitare, in questa materia, la funzione giurisdizionale che, istituzionalmente, spetta invece all'autorità giudiziaria ordinaria», quasi che il Senato, nel valutare i fatti oggetto della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il sen. Marchio, si fosse ritenuto investito delle funzioni di foro speciale in tema di prerogative parlamentari. In realtà, come si arguisce dal seguito dell'argomentazione, dove si istituisce un confronto tra il primo e il secondo comma dell'art. 68 Cost., la Corte d'appello intende dire che, mentre il secondo comma concede a ciascuna Camera il potere di sottrarre i propri membri alla giurisdizione penale per fatti ad essi imputabili a titolo di reato, «il primo comma, invece, in ordine alla garanzia sostanziale, nessuna competenza attribuisce al Parlamento». Ne deduce che, se la Camera di appartenenza afferma che i fatti addebitati a un proprio membro sono coperti dall'irresponsabilità ex art. 68, primo comma, e quindi ordina la restituzione degli atti al Ministro, tale delibera impedisce il proseguimento dell'azione penale in quanto implica rifiuto dell'autorizzazione a procedere, ma non può avere l'effetto preteso dal Senato di impedire anche l'accertamento dei fatti da parte del giudice civile, al quale sia stata proposta una domanda di risarcimento dei danni.

2. — Tra la premessa (esatta) che l'art. 68, primo comma, non attribuisce alle Camere un potere del tipo di quello previsto dal secondo comma e la conclusione, tratta dalla ricorrente, che in materia di irresponsabilità dei parlamentari nessuna competenza, in assoluto, spetta al Parlamento, v'è un salto logico evidente. Le prerogative parlamentari non possono non implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte; ma la logica diversa che presiede alle due prerogative sancite dall'art. 68 Cost. si riflette in poteri di natura diversa.

La prerogativa del primo comma (c.d. insindacabilità) attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata a un proprio membro, con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, sempre che, come sarà precisato appresso, il potere sia stato correttamente esercitato.

In questo significato va intesa la frase «non possono essere perseguiti», conformemente alla *ratio* delle immunità parlamentari, riconducibile al principio più generale dell'indipendenza e dell'autonomia delle Camere verso gli altri organi e poteri dello Stato.

3. — In quanto è attribuito nei limiti della fattispecie indicata dall'art. 68, primo comma, e solo entro questi limiti legittimamente esercitato, il potere valutativo delle Camere non è arbitrario o soggetto soltanto a una regola interna di *self-restraint*. Nella nostra Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo (fra cui il diritto all'onore e alla

reputazione) come valori fondamentali dell'ordinamento giuridico e prevede un organo giurisdizionale di garanzia costituzionale, il detto potere è soggetto a un controllo di legittimità, operante con lo strumento del conflitto di attribuzione, a norma degli artt. 134 Cost. e 37 della legge n. 87 del 1953. e perciò circoscritto ai vizi che incidono, comprimendola, sulla sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Qualora il giudice di una causa civile di risarcimento dei danni, promossa da una persona lesa da dichiarazioni diffamatorie fatte da un deputato o senatore in sede extraparlamentare, reputi che la delibera della Camera di appartenenza, affermando l'irresponsabilità del proprio membro convenuto in giudizio, sia il risultato di un esercizio illegittimo (o, come altri si esprime, di «cattivo uso») del potere di valutazione, può provocare il controllo della Corte costituzionale sollevando davanti a questa conflitto di attribuzione.

Il conflitto non si configura nei termini di una *vindicatio potestatis* (il potere di valutazione del Parlamento non è in astratto contestabile), bensì come contestazione dell'altrui potere *in concreto*, per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il valido esercizio di esso.

In questi termini deve essere letto il dispositivo dell'ordinanza della Corte d'appello, cioè come istanza alla Corte costituzionale affinché dica se «nel caso concreto» il potere di valutazione del Senato, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. e all'effetto indicato nel secondo capo della deliberazione 5 marzo 1986, sia stato legittimamente esercitato. E in questi termini sussiste un attuale interesse al ricorso, onde deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa del resistente.

4. Nel caso in esame non è necessario procedere al controllo della valutazione, da parte del Senato, dei presupposti di esercizio del proprio potere richiesti dall'art. 68, primo comma, essendo *in limine* riscontrabile nella deliberazione 5 marzo 1986 un vizio *in procedendo*, determinato dal divario tra i fatti esaminati dalla Giunta per le elezioni e le autorizzazioni a procedere e i fatti in relazione ai quali la Giunta ha formulato la proposta, approvata dall'Assemblea, di affermazione dell'insindacabilità ex art. 68, primo comma, e della conseguente improseguibilità del giudizio pendente davanti alla Corte d'appello. Il Senato è stato investito soltanto della cognizione dei fatti sottoposti al suo esame dalla domanda di autorizzazione a proseguire l'azione penale, cioè delle dichiarazioni del sen. Marchio pubblicate nell'articolo del 16 aprile 1981, mentre il giudizio di responsabilità civile pendente davanti alla Corte d'appello di Roma, sul quale si è spostata la valutazione conclusiva del procedimento parlamentare, concerne inscindibilmente tutti e tre gli articoli pubblicati su «Il Secolo d'Italia» tra il 6 dicembre 1980 e il 16 aprile 1981. L'inscindibilità dei fatti dedotti come *causa petendi* rende insostenibile la tesi, affacciata in subordine dal patrocinio del Senato, secondo la quale niente impediva alla Corte d'appello «di sindacare i fatti relativi agli articoli del 16 (*recte*: 6) e 18 dicembre 1980».

Correttamente la Corte d'appello di Roma si è sentita spogliata del potere di *ius dicere* in ordine a tutti i fatti dedotti in giudizio, e a ragione essa lamenta che, nei termini in cui si è svolto il procedimento parlamentare, la citata deliberazione del Senato non era giustificata, e pertanto non poteva determinare l'«assorbimento» del processo civile in corso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

«Dichiara che spetta al Senato valutare le condizioni dell'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; che, nella specie, il modo di esercizio di tale potere non legittimava la statuizione che «il procedimento civile pendente, nel quale il senatore Marchio è convenuto per il risarcimento del danno, è necessariamente assorbito nella suddetta deliberazione di insindacabilità».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 1151

Ordinanza 15-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Datore di lavoro - Omesso versamento delle ritenute previdenziali - Attività investigativa degli ispettori del lavoro - Natura di vigilanza amministrativa - Mancanza di garanzie difensive per l'indiziato del reato - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 3, primo e secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 22 luglio 1961, n. 628, art. 5; d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, art. 8, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, primo comma, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, e 3, primo e secondo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), dell'art. 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628 (Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), e dell'art. 8, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1986 dal Pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Gioventù Giancarlo, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza del 12 novembre 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 2, primo comma, e 3, primo e secondo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638 (*recte*: del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638), 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ed 8, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, «nella parte in cui non prevedono che le attività di accertamento ed investigazione svolte dagli ispettori del lavoro siano assistite dalle garanzie difensive previste dagli artt. 304-bis, ter, quater c.p.p. per gli indiziati di reato»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, con sentenza n. 10 del 1971, la Corte, dichiarando non fondata, in riferimento anche agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, nella parte in cui, «col consentire agli ispettori l'accesso» nei locali e nei luoghi di lavoro «quando abbiano fondato sospetto che servano a compiere o nascondere violazioni di legge, li facultizzerebbe a svolgere, nella qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, un'attività diretta alla individuazione di reati e alla raccolta di prove, senza l'osservanza delle forme richieste a garanzia del diritto di difesa», ha precisato che «l'attività dell'ispettore prevista dalla norma impugnata, sia che si svolga nei locali di lavoro o, in seguito al predetto sospetto, nei locali connessi, consiste sempre in una attività di vigilanza amministrativa, che nettamente si distingue... dall'attività di polizia giudiziaria»: un'attività che, mentre per

un verso «assoggetta l'imprenditore» allo stesso trattamento riservato ad «ogni cittadino» sottoposto «ad atti di controllo amministrativo, per fini riconosciuti di interesse generale», per un altro verso manca del «presupposto perché venga in discussione il diritto di difesa», a differenza del «caso in cui l'ispettore, avuta una vera e propria notizia di un reato, per acquisire le prove si trovi nella necessità di dover compiere, nella veste di ufficiale di polizia giudiziaria, atti di coercizione, quali perquisizioni personali o sequestri di atti o documenti pertinenti al reato»;

che l'identica *ratio decidendi* della sentenza n. 10 del 1971 risulta estensibile alle altre norme ora per la prima volta denunciate, e ciò in quanto: l'art. 3, primo e secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, concerne pur sempre un'attività ispettiva» non diversa da quella presa in esame dalla sentenza n. 10 del 1971, oltretutto la procedura per l'espletamento di tale attività; l'art. 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, regola i compiti degli ispettori del lavoro; l'art. 8 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, per la parte non espressamente esaminata dalla sentenza n. 10 del 1971, attribuisce agli ispettori del lavoro, «nei limiti del servizio cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti», la qualità di «ufficiali di polizia giudiziaria» (primo comma) e li autorizza a «richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbono compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze» (secondo comma);

e che, quindi, i «poteri» conferiti da dette norme agli ispettori del lavoro rientrano nell'ambito dell'attività di «vigilanza amministrativa» di cui alla già ricordata sentenza n. 10 del 1971;

che, invece, l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, risulta erroneamente denunciato, trattandosi della norma che commina la sanzione per il delitto, contestato nel processo *a quo*, di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, donde la manifesta inammissibilità della relativa questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, dell'art. 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628 (Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), e dell'art. 8, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Fermo con ordinanza del 12 novembre 1986;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Fermo con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 1152

Ordinanza 15-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposte in genere - Invim - Giudice ordinario - Non consentita sospensione della riscossione delle imposte e della eventuale esecuzione coattiva - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 56, n. 4).

(Cost., artt. 24 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1987 dal Pretore di Chioggia nel procedimento civile vertente tra Donà Ornote ed altro e l'Ufficio del Registro di Venezia ed altro, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Chioggia, nel procedimento promosso da Donà Ornote e Boscolo Ines «Berto» contro l'Ufficio del Registro di Venezia, per opposizione all'ingiunzione fiscale intimata nei confronti di essi ricorrenti per il pagamento dell'INVIM, con ordinanza del 6 novembre 1987 (R.O. n. 12 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non consente la sospensione della riscossione delle imposte e della eventuale esecuzione coattiva al giudice ordinario, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità della questione e, in subordine, per la manifesta infondatezza;

Considerato che il giudice *a quo* ha sollevato l'incidente di costituzionalità dopo avere ordinato la sospensione della riscossione della imposta e degli atti esecutivi e che, pertanto, va dichiarata la inammissibilità della questione alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (sent. nn. 142/1988; 550/1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, con riferimento agli artt. 24 e 113, Cost., dal Pretore di Chioggia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C2017

N. 1153

Ordinanza 15-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili adibiti ad uso diverso da abitazione - Liquidazione al conduttore dell'indennità per la perdita di avviamento - Modalità e criteri - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1987 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Lo Conte Massimino e Poncini Regina, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Rimini, con ordinanza emessa il 28 ottobre 1987 (R.O. n. 43/1988) nel procedimento tra Lo Conte Massimino e Poncini Regina, avente ad oggetto la liquidazione dell'indennità per la perdita di avviamento in favore del conduttore dell'immobile adibito ad uso professionale, a seguito della cessazione della locazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui stabilisce che è dovuta al conduttore, dopo la cessazione dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), l'indennità per avviamento professionale nella misura di dodici mensilità del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche di quello locato;

che sarebbe violato l'art. 3 Cost. per la sussistente disparità di trattamento tra i titolari di contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e quelli di contratti stipulati dopo il 29 luglio 1978;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione;

Considerato che nel procedimento suddetto trattasi di locazione scaduta nel marzo 1986, sicchè la questione non è rilevante in quanto la norma denunciata non è applicabile alla fattispecie *de qua*: la disciplina introdotta dalla legge n. 15 del 1987 — come confermato anche dall'esegesi giurisprudenziale della Corte Regolatrice — non ha, infatti, portata retroattiva, non essendone stata prevista l'applicabilità ai giudizi in corso per rapporti già cessati *de iure* (ord. n. 937/1988);

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Rimini con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C2018

N. 1154

Ordinanza 15-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso abitativo - Provvedimento di rilascio - Nuova fissazione della data di esecuzione - Scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984 - *Jus superveniens*: d.l. 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con mod., nella legge 8 aprile 1988, n. 108 - Necessità di nuovo esame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del d.l. 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10 e 14 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 ottobre 1987 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Foti Antonio e Porzio Francesca, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 7 settembre 1987 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Rizzoli Anna e Bosia Claudio, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Milano con ordinanza emessa il 7 settembre 1987 (R.O. n. 79/1988) nella causa tra Rizzoli Anna e Bosia Claudio, per il rilascio dell'immobile condotto in locazione dal Bosia, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del d.l. 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni degli art. 10 e 14 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94 in materia di sfratti nonché disposizioni processuali per la edilizia agevolata), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, nella parte in cui collega la cessazione dell'applicabilità della normativa (legge n. 94 del 1982) di nuova fissazione della data di esecuzione del provvedimento di rilascio di abitazione alla data di scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984, per preteso contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto la norma impugnata privilegierebbe, ai fini suddetti, i contratti scaduti prima della data surricordata rispetto a quelli venuti a scadenza successivamente;

Considerato che nelle more del giudizio è stato emanato il d.l. 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108, che ha sospeso fino al 30 dicembre 1988 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprietà privata e pubblica adibiti ad uso di abitazione nei comuni di cui allo art. 1 del d.l. 29 ottobre 1986, n. 708, tra i quali è da annoverarsi Milano;

che, pertanto, deve essere effettuato dal giudice *a quo* un nuovo esame della questione di legittimità costituzionale sollevata, alla stregua della nuova normativa;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 1155

Ordinanza 15-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato - Corresponsione della contingenza - Situazione deteriore del datore di lavoro con dipendenti a contratto a tempo determinato - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 83/1988) - Discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza.

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 5, terzo comma).

(Cost. artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1987 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla S.p.a. Terme di Salsomaggiore ed altri contro Piroli Maria ed altri, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Terme di Salsomaggiore ed altri e di Piroli Maria ed altri nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di Cassazione, nel procedimento promosso da Piroli Maria ed altri lavoratori stagionali, con rapporto cessato nel 1982, contro le Terme di Salsomaggiore s.p.a. ed altri, diretto ad ottenere il pagamento dei centosettantacinque punti di contingenza maturati nel periodo 1^o febbraio 1977-31 dicembre 1982, con ordinanza dell'11 marzo 1987 (R.O. n. 108/1988), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento agli art. 3 e 36 Cost., per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratti a tempo indeterminato, per i quali il c.d. recupero dei punti di contingenza congelati viene scagionato nel tempo, e i datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratti a tempo determinato, i quali debbono corrispondere tutti i punti di contingenza ai lavoratori che cessano dal rapporto entro il periodo 31 maggio 1982-31 dicembre 1982 o nel periodo 1982-1985 e per la mancata proporzionalità tra quantità e qualità del lavoro e retribuzione dovuta;

che i ricorrenti, costituitisi nel giudizio, hanno concluso perchè la questione sollevata sia dichiarata infondata;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha concluso anche essa per la infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 83/1988, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del secondo e terzo comma dell'art. 5, legge 29 maggio 1982, n. 297, ora nuovamente sollevata, sia pure sotto altri profili;

che, per tutti i rapporti di lavoro cessati anteriormente al 1986, i punti di contingenza già congelati sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto;

che gli scompensi e gli inconvenienti eventualmente connessi all'attribuzione di siffatto trattamento, da un lato; non possono ritenersi esclusivamente propri dell'operatività delle norme di previsione anche rispetto ai rapporti di lavoro stagionali o temporanei e, dall'altro, come già osservato con la sentenza suddetta, non assumono rilievo dirimente della sancita legittimità costituzionale delle norme medesime, attenendo soltanto ad aspetti della disciplina apprestata che rientrano nella discrezionalità del legislatore;

che, pertanto, a prescindere dalla considerazione che il giudice *a quo* ha sancito la spettanza ai ricorrenti di tutti i 175 punti di contingenza da essi domandati, nonostante si trattasse di rapporto di lavoro stagionale e di carattere temporaneo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, con riferimento agli art. 3 e 36 Cost., dalla Corte di Cassazione con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C2020

N. 1156

Ordinanza 15-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Dipendenti - Lavoro straordinario - Computo del compenso anche sull'assegno perequativo - Esclusione -
Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 227/1982) - Manifesta infondatezza.

(Legge 15 novembre 1973, n. 734, art. 1, terzo comma).

(Cost., art. 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1980 dal T.A.R. della Toscana sul ricorso proposto da Caprucci Ernesto contro il Comitato Regionale di Controllo Enti locali, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il T.A.R. della Toscana, con ordinanza emessa il 30 aprile 1980 (pervenuta alla Corte il 21 marzo 1988 - R.O. n. 117/1988) nel procedimento tra Caprucci Ernesto e il Comitato Regionale di Controllo Enti Locali,

diretto ad ottenere il computo del compenso del lavoro straordinario anche sull'assegno perequativo, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari), con riferimento all'art. 36 Cost., per la conseguente diminuzione della retribuzione, risultante, peraltro, non proporzionata alla quantità di lavoro prestato;

che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta tardivamente per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 227 del 1982, ha già dichiarato non fondata la questione ora sollevata;

che non risultano prospettate ragioni nuove e diverse che possano fondare una diversa decisione;

che, pertanto, la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari), sollevata, con riferimento all'art. 36 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C2021

N. 1157

Ordinanza 15-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Retribuzione giornaliera - Contribuzione - Limite minimo - Adeguamento a prestazioni di lavoro part-time - Esclusione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 835/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 20; d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; legge 30 dicembre 1980, n. 895, art. 1; d.-l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); 14 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del

servizio sanitario nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 1 del d.-l. 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1987 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Scorza Mario e l'I.N.P.S., iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Scorza Mario e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 giugno 1987 (R.O. n. 173/1988), emessa nel procedimento vertente tra Scorza Mario e l'I.N.P.S., avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali per il rapporto di lavoro *part-time* iniziato nel 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, legge 21 dicembre 1978, n. 843; 14, d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; 1, legge 30 dicembre 1980, n. 895; 1, d.-l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, i quali non consentono che il limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi per prestazioni lavorative a tempo pieno, possa essere ragguagliato a prestazioni di lavoro a tempo parziale di durata inferiore rispetto al normale orario giornaliero di lavoro;

che è dedotta la violazione dell'art. 3 Cost. in quanto, determinandosi un uguale trattamento per situazioni oggettivamente differenziate in ragione della diversa durata della prestazione, consegue irrazionalmente una disparità di trattamento per i datori di lavoro che subiscono oneri economici sproporzionati rispetto al valore economico della attività dedotta in contratto;

che nel giudizio si sono costituiti: la parte privata, che ha concluso per l'accoglimento della questione; l'I.N.P.S., che ha concluso, invece, per la sua infondatezza; mentre, l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la sua inammissibilità o, quanto meno, per la sua infondatezza;

Considerato che della questione è stata già dichiarata la manifesta infondatezza con ordinanza n. 835/1988; che non sono dedotti motivi nuovi che possono fondare una diversa decisione;

che la stessa la nuova disciplina di cui alla legge n. 863 del 1984 è confermativa dei principi posti a base della precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); 14 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 1 del d.-l. 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale ed adeguamento delle contribuzioni), convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GREGO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 1158

Ordinanza 15-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposte in genere - Giudice ordinario - Opposizione all'esecuzione proposta dal debitore dell'imposta - Divieto della eventuale disposizione di sospensione - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54).****(Cost., artt. 24 e 113).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. António BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e dell'art. 700 cod. proc. civ., promossi con ordinanze emesse: (n. 1 ord.) dal Pretore di Mineo il 27 gennaio 1988 e (nn. 4 ordd.) dal Pretore di Trieste il 12 gennaio e il 9 febbraio 1987, iscritte rispettivamente ai nn. 183, 244, 245, 246 e 247 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nelle *G.U.* della Repubblica nn. 20 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Zecchin Guido e di de Leitenburg Eleonora nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Mineo, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 (R.O. n. 183/1988) in causa tra Farruggio Giovanni contro il Ministero delle Finanze, e Ufficio II.DD. di Caltagirone, avente ad oggetto il pagamento di imposte relative all'anno 1979, iscritte a ruolo nonostante il ricorso alla Commissione Tributaria e la sospensione della loro riscossione coattiva, dopo avere sospeso l'esecuzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui vietano al giudice, investito della opposizione all'esecuzione proposta dal debitore della imposta, di sospendere l'esecuzione, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità della questione e, nel merito, per la sua infondatezza;

che il Pretore di Trieste, con quattro ordinanze emesse il 12 gennaio ed il 9 febbraio 1987, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale anche egli dopo avere ordinato la sospensione dell'esecuzione coattiva dei tributi, dopo che era stato impugnato l'accertamento;

che la parte costituita ha concluso per l'accoglimento della questione, mentre l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità e, nel merito, per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento per l'evidente connessione;

che le questioni, sollevate dopo che i giudici rimettenti hanno disposto la sospensione della esecuzione, devono essere dichiarate inammissibili per mancanza del prescritto requisito della rilevanza, avendo i giudici rimettenti esaurito il loro potere (Ordd. nn. 426/1987; 142/1988 e 916/1988);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53, 54, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., dai Pretori di Mineo e Trieste con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C2023

N. 1159

Ordinanza 15-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiegati dello Stato - Impiegata coniugata - Quote aggiunta di famiglia per figli a carico - Corresponsione - Omessa previsione nel caso in cui il coniuge svolga attività lavorativa autonoma - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 365/1988) - Manifesta inammissibilità.

(D.L.L. 21 novembre 1945, n. 722, art. 3).

(Cost., artt. 3, 29 e 37).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali), promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1984 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Sepe Quarta Cirri Maria Marcella contro l'I.N.A.M. ed altri, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 24 gennaio 1984 (pervenuta alla Corte il 22 marzo 1988 - R.O. n. 124 del 1988), in causa tra Sepe Quarta Cirri Maria Marcella e l'I.N.A.M., diretta ad ottenere, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 151/1975, le quote di aggiunta di famiglia per i figli minori non percepite dal marito, siccome lavoratore autonomo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo lgt. 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, per violazione degli artt. 3, 29 e 37 Cost., per la discriminazione operata ai danni della donna lavoratrice coniugata, con prole minore, rispetto al lavoratore coniugato con figli minori; e per la lesione dei principi di parità di diritti fra tutti i cittadini e in specie tra coniugi, nonché tra lavoratori di entrambi i sessi;

Considerato che la questione è stata già ritenuta fondata da questa Corte (sent. n. 365/1988);
che, per effetto della stessa sentenza, la norma censurata è stata espunta dall'ordinamento giuridico;
che, quindi, la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 29 e 37 Cost., dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C2024

N. 1160

Ordinanza 15-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti enti locali - Indennità premio di servizio - Condizioni per il conseguimento - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 763/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 2, primo comma, lett. c).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. c, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1982 dal Pretore di Varese nel procedimento civile vertente tra Marchese Achille e I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Varese, con ordinanza emessa il 23 settembre 1982 (R.O. n. 228/1988) nel procedimento civile vertente tra Marchese Achille e INADEL, diretto ad ottenere il pagamento della indennità premio servizio

nonostante le dimissioni intervenute soltanto dopo anni sei, mesi sette e giorni dodici, anziché dopo venticinque anni, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera c, della legge 8 marzo 1968, n. 152, che esclude il diritto alla predetta indennità per i dipendenti dimessi dal servizio prima del venticinquesimo anno di anzianità, in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica nei confronti di altri dipendenti pubblici che hanno diritto alla indennità di fine rapporto dopo un anno di iscrizione all'apposito fondo;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 763 del 1988, ha già dichiarato la norma ora censurata costituzionalmente illegittima;

che, quindi, la questione ora sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, siccome la detta norma è ormai espunta dall'ordinamento giuridico;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. c, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Varese con la ordinanza in epigrafe.

Così decidero in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C2025

N. 1161

Ordinanza 15-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Malattia - Lavoratore irripetibile alla visita medica di controllo - Decadenza dal trattamento economico di malattia - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 78/1988) e manifestamente infondata (ordinanza n. 943/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 5, quattordicesimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 2, 13, 32, 36 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori

della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1987 dal Pretore di Abbiategrasso nel procedimento civile vertente tra Cotti Piero e la S.p.a. Litografica Fornaroli, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Abbiategrasso, con ordinanza emessa il 2 ottobre 1987 (R.O. n. 230/1988) in causa tra Cotti Piero contro la S.p.a. Litografica Fornaroli, diretto ad ottenere il pagamento del trattamento economico di malattia non corrispostogli perchè assente alla visita medica di controllo domiciliare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di tali termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ove sia interpretato nel senso di far discendere la sanzione della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia dalla circostanza che il lavoratore sia assente alla visita di controllo domiciliare e non invece dall'accertamento dell'inesistenza della malattia medesima;

che ha rilevato la violazione degli art. 2, 13, 32, 36 e 38 Cost. perchè il controllo si risolve in una pesante compromissione della libertà del lavoratore privato di disporre del proprio tempo e del proprio spazio vitale, con conseguente vanificazione del trattamento assicurativo-previdenziale e della garanzia di mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita;

Considerato che la stessa questione è stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 78 del 1988 e poi dichiarata manifestamente infondata (ord. n. 943 del 1988);

che non si rinvergono ragioni nuove e diverse per una differente decisione;

che, pertanto, la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizione per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, con riferimento agli art. 2, 13, 32, 36, 38 Cost., dal Pretore di Abbiategrasso con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 1162

Ordinanza. 15-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità per danno ambientale - Titolarità del diritto al risarcimento - Esclusione delle comunità e degli enti territoriali interessati - Richiamo alla sentenza n. 641/1987 - Discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza.

(Legge 8 luglio 1986, n. 369, art. 18, primo, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 1, secondo comma, 3, primo comma, 5, 9, primo comma, 24, 25, primo comma, 28, 54, secondo comma, 97, primo e secondo comma, 103, secondo comma, 114 e 128).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale), promosso con ordinanza emessa il 1° aprile 1987 dalla Corte dei Conti - Sez. II giurisdizionale - nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale nei confronti di Pulci Paolo ed altri, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza emessa il 1° aprile 1987 (pervenuta alla Corte il 4 febbraio 1988 - R.O. n. 44/1988) nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale nei confronti di Pulci Paolo ed altri, per danno ambientale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo, secondo e terzo comma, legge 8 luglio 1986, n. 349, con riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, primo comma, 5, 9, primo comma, 24, 25, primo comma, 28, 54, secondo comma, 97, primo e secondo comma, 103, secondo comma, 114, 128, Cost.:

a) per mancata previsione della titolarità del diritto al risarcimento dei danni ambientali a favore delle comunità e degli enti territoriali interessati, nonostante i principi costituzionali del riconoscimento e della promozione delle autonomie locali (Stato unitario decentrato, con attribuzione alle Regioni di potestà legislativa ed amministrativa e conferimento alle Province ed ai Comuni di poteri di autogoverno);

b) per la mancata assicurazione, a tutti i soggetti titolari, della pretesa al risarcimento dei danni ambientali e conseguente disparità di trattamento e diniego di difesa, specie per quanto riguarda la tutela del paesaggio;

c) per la mancata tutela del buon andamento dell'Amministrazione conseguente alla limitata previsione della responsabilità dei funzionari amministrativi e dei dipendenti pubblici, per i quali, non essendo istituita una sostituzione processuale ufficiosa nell'esercizio dell'azione risarcitoria, si renderebbe di fatto, non configurabile la responsabilità stessa, ex art. 28 Cost.;

d) per la mancata precisazione dei destinatari della legittimazione processuale, della natura e delle modalità di esercizio dell'azione risarcitoria, nonché dell'obbligatorietà della medesima, con difetto di previsione della sostituzione processuale ufficiosa ad opera del Pubblico Ministero;

e) per la mancanza di una efficace tutela giurisdizionale intesa alla *restitutio in integrum* dei beni pubblici ambientali obiettivamente considerati;

f) per l'assenza di un collegamento tra la previsione della responsabilità per il c.d. danno erariale indiretto e la materia del danno pubblico ambientale, perchè, pur essendo prevista la responsabilità diretta dell'Amministrazione statale, non si è prevista la responsabilità diretta degli Enti territoriali per fatto illecito dei propri funzionari; onde la privazione della tutela patrimoniale degli enti territoriali;

g) per il mancato perseguimento dell'illecito ambientale nei riflessi creditorie e debitori propri delle persone giuridiche, dello Stato e degli Enti territoriali e per la mancanza di una disciplina omogenea della responsabilità individuale degli amministratori e dei dipendenti, a seguito della divisione della giurisdizione tra il giudice ordinario e il magistrato contabile, con violazione della garanzia del giudice naturale preconstituito per legge e della riserva della materia della contabilità pubblica, nella quale rientrerebbe il danno ambientale, con violazione anche del principio dell'adempimento della funzione pubblica con «disciplina ed onore»;

h) per le gravi lacune della garanzia di tutela del bene ambientale, in contrasto con il principio della sovranità popolare, che informa di sé e giustifica il c.d. diritto all'ambiente;

Considerato che le censure sollevate attengono in massima parte all'esercizio del potere discrezionale del legislatore nell'assetto delle giurisdizioni e nell'apprestamento dei mezzi di tutela di beni che soddisfano pubblici interessi anche di carattere primario;

che le scelte operate non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità ove non siano assolutamente irrazionali;

che già questa Corte (sent. n. 641/1987) ha delineato i principi che fondano la responsabilità ex art. 2043 c.c. per danni ambientali e l'attribuzione dei relativi giudizi alla giurisdizione del giudice ordinario anziché alla Corte dei Conti;

che gli altri rilievi contenuti nell'ordinanza di rinvio si concretano in critiche al nuovo assetto legislativo le cui lacune e deficienze sono state già notate da questa Corte (sent. n. 641/1987);

che i relativi rimedi sono di spettanza del legislatore specie per quanto riguarda l'eventuale ampliamento della legittimazione ad agire ad altri Enti e comunità interessate e la officialità dell'azione, affinché sia assicurata la piena tutela del bene ambientale;

che, pertanto, proprio per la precedente declaratoria di non fondatezza della questione già sollevata e decisa, ed in mancanza di argomenti nuovi e decisivi ai fini del giudizio di costituzionalità, va emessa declaratoria di manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo, secondo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sollevata, con riferimento agli artt. 1, secondo comma; 3, primo comma; 5; 9, primo comma; 24; 25, primo comma; 28; 54, secondo comma; 97; primo e secondo comma; 103, secondo comma; 114; 128 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 1163

Ordinanza 15-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Ordinamento penitenziario - Permessi-premio - Provvedimenti relativi del magistrato di sorveglianza - Non ricorribilità per cassazione - Natura amministrativa - Manifesta inammissibilità.****(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, quinto comma, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).
(Cost., art. 27).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a Sollazzo Rosario, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a Castelli Carlo, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Brescia, chiamato a decidere su due reclami avanzati nei confronti di altrettanti provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di Mantova, con i quali erano state rigettate le istanze di concessione di un permesso-premio proposte dai condannati Sollazzo Rosario e Castelli Carlo, ha, con due ordinanze emesse il 13 ottobre 1987, sollevato, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui prevede che «anche» ai «detenuti imputati per un delitto commesso in carcere sia negato il beneficio del permesso premiale»;

e che nel secondo dei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la giurisprudenza della Corte di cassazione — adottando la linea interpretativa seguita a proposito dei permessi previsti dall'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, linea tanto più riferibile ai permessi previsti dall'art. 30-ter della stessa legge n. 354 del 1975, essendo stata per questi «ulteriormente accentuata» dal legislatore la «struttura amministrativa» della procedura — appare costante nel senso che il provvedimento, pronunciato dal tribunale di sorveglianza in sede di reclamo avverso il diniego di un permesso-premio da parte del magistrato di sorveglianza, non è ricorribile per cassazione, in quanto «rientra fra quelli volti a regolare la vita di relazione all'interno degli stabilimenti carcerari e si differenzia da quelli destinati ad incidere in modo sostanziale sugli effetti e sulla durata del rapporto instauratosi con l'inizio della esecuzione della pena», di modo che il relativo procedimento si configura «come un procedimento *de plano* con caratteristiche ben diverse da quelle delle procedure giurisdizionalizzate»;

e che, pertanto, il tribunale di sorveglianza non è da ritenersi legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale nel corso di procedimenti del genere (cfr., anteriormente alla legge 10 ottobre 1986, n. 663, sentenze n. 87 del 1978 e n. 103 del 1984, ordinanza n. 166 del 1984);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con due ordinanze del 13 ottobre 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C2028

N. 1164

Sentenza 15-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Provincia di Trento - Programmi di fabbricazione - Aree per attrezzature pubbliche e collettive - Vincoli urbanistici - Efficacia temporale massima di dieci anni - Durata più elevata di quella relativa a vincoli previsti da altri strumenti urbanistici - Non fondatezza.

(Legge della provincia di Trento 27 luglio 1981, n. 11, articolo unico).

(Cost., artt. 3 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Provincia di Trento del 27 luglio 1981, n. 11 dal titolo «Modifiche della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53», promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1987 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento sul ricorso proposto da Piccoli Andrea contro il Comune di Mori ed altro, iscritta al n. 813 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione della Provincia Autonoma di Trento;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Udito l'Avv. Umberto Pototschnig per la Provincia autonoma di Trento;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio promosso da Andrea Piccoli contro il Comune di Mori e nei confronti della Provincia Autonoma di Trento per l'annullamento del provvedimento del Comune di Mori n. 9952 del 23 gennaio 1987, con il quale era stata respinta la domanda di concessione per la costruzione di un edificio nel territorio di quel comune, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge provinciale di Trento 27 luglio 1981, n. 11, che eleva a dieci anni la durata dei vincoli urbanistici imposti con i programmi di fabbricazione, lasciando invariata la durata di quelli imposti con altri strumenti urbanistici.

Premesso che i vincoli urbanistici possono essere imposti da tutti gli strumenti urbanistici previsti dall'ordinamento della Provincia autonoma di Trento — e precisamente, sia dal piano urbanistico provinciale, sia dal piano comprensoriale, sia dal piano regolatore generale e dai programmi di fabbricazione — il giudice *a quo* osserva che, mentre i vincoli imposti con i primi tre strumenti urbanistici possono avere la durata massima di cinque anni, quelli imposti con i programmi di fabbricazione possono avere una durata doppia.

Da qui deriva la violazione degli artt. 3 e 42 Cost., in quanto la disposizione impugnata creerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra cittadini della medesima provincia, i quali vedono compreso il loro diritto di proprietà da vincoli la cui efficacia temporale varia a seconda dello strumento di pianificazione territoriale adottato. Disparità che sarebbe aggravata, sempre secondo il giudice *a quo*, dalla discrezionalità che le amministrazioni locali hanno nello scegliere l'uno o l'altro strumento urbanistico, nonché dal rilievo che, per i Comuni dotati di programmi di fabbricazione, la successiva approvazione di un piano comprensoriale potrebbe determinare la imposizione di vincoli per un lasso di tempo complessivamente superiore ai limiti massimi consentiti.

Né, ad avviso del giudice *a quo*, la disposizione impugnata è giustificata da situazioni eccezionali e temporanee, le quali, in base alla giurisprudenza di questa Corte (v. sent. n. 82 del 1982), potrebbero valere ad escludere la illegittimità costituzionale di norme regionali (o provinciali) che prevedono una durata dei limiti imposti dai programmi di fabbricazione superiore a quella stabilita dalle leggi statali per il restante territorio nazionale.

Al contrario, la disparità di trattamento dei diritti di proprietà dei privati residenti nella Provincia risulterebbe confermata e rafforzata dal fatto che la disposizione impugnata, disponendo che i vincoli posti dai programmi di fabbricazione abbiano un'efficacia massima maggiore di quella dei vincoli previsti dai piani regolatori generali o dai piani urbanistici comprensoriali, pongono il privato che si trovi soggetto ai primi in una situazione deteriore, essendo approvati i programmi di fabbricazione senza la garanzia del giusto procedimento, che, viceversa, caratterizza l'approvazione degli altri strumenti urbanistici.

2. — La Provincia autonoma di Trento è intervenuta in giudizio eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. di Trento.

La Provincia osserva, infatti, che nell'ordinanza di rimessione non sono indicate le norme costituzionali che si ritengono violate dalla disposizione impugnata, in quanto il riferimento agli artt. 3 e 42 contenuto nell'ordinanza attiene soltanto alla eccezione di legittimità costituzionale sollevata da una delle parti. Dal complesso dell'ordinanza emerge, semmai, solo un riferimento alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost., mentre la questione della legittimità di leggi provinciali che pongono vincoli urbanistici di maggior durata di quelli previsti da leggi statali avrebbe dovuto essere sollevata con riferimento alle disposizioni statutarie che individuano le competenze della provincia.

Nel merito, la Provincia autonoma chiede che le questioni vengano dichiarate non fondate.

Quanto alla pretesa violazione del principio di eguaglianza, la Provincia osserva, innanzitutto, che è errato il riferimento contenuto nell'ordinanza alla discrezionalità della scelta dello strumento urbanistico, dal momento che la legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53 ha ridisciplinato i piani comprensoriali assorbendo in essi i piani regolatori generali e stabilendo che questi ultimi possono essere adottati soltanto dai Comuni che alla data del 1975 ne erano già dotati. In ogni caso, la Provincia ritiene che non si possa parlare di violazione del principio di eguaglianza, in quanto la differente efficacia nel tempo di strumenti urbanistici tra loro diversi va valutata con riferimento agli effetti che si intendono raggiungere con l'adozione dell'uno o dell'altro. La stessa legislazione statale, d'altronde, prevede un'efficacia differente per i diversi strumenti urbanistici da essa previsti, un'efficacia che per alcuni piani è persino superiore a quella stabilita dalla norma impugnata.

Ad ogni modo, secondo la Provincia, la legge provinciale n. 11 del 1981 si propone, non tanto di elevare a dieci anni l'efficacia temporale dei vincoli posti con i programmi di fabbricazione, quanto di estendere il termine massimo già previsto in dieci anni per i piani generali di zona anche ai programmi di fabbricazione. Nessuna illegittimità potrebbe essere ravvisata in ciò, perché sia i programmi di fabbricazione, sia i piani generali di zona — i quali costituiscono il più importante strumento di cui dispongono i comuni della Provincia di Trento per attuare in via generale le previsioni del piano comprensoriale — hanno efficacia attuativa immediata.

D'altronde, conclude la Provincia, la stessa legislazione statale prevede (art. 2 legge n. 1187 del 1968) che i vincoli posti da un piano regolatore generale possano avere efficacia per quindici anni, posto che per l'attuazione dei piani particolareggiati il limite massimo è di dieci anni.

3. — In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria difensiva con la quale, in aggiunta alle argomentazioni già svolte a favore della infondatezza delle questioni sollevate, sottolinea che, con sentenza n. 92 del 1982, questa Corte ha affermato che l'art. 42 Cost. non è violato allorché la durata dei vincoli di inedificabilità sia limitata nel tempo. Questo principio, secondo la Provincia, è pienamente osservato dalla legge impugnata, la quale ragionevolmente prevede la medesima efficacia temporale per i vincoli posti dai programmi di fabbricazione e per quelli contenuti nei piani di attuazione.

Considerato in diritto

1. — L'articolo unico della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 1981, n. 11 («Modifica della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53») — il quale equipara l'efficacia temporale massima dei vincoli urbanistici posti alle aree per attrezzature pubbliche e collettive dai programmi di fabbricazione a quella (dieci anni) stabilita per i piani generali di zona dall'art. 15, secondo comma, della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53 — è sospettato d'incostituzionalità dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione.

Secondo il giudice *a quo*, detti parametri costituzionali appaiono violati, in quanto, con il riconoscimento di un'efficacia temporale massima dei vincoli posti dai programmi di fabbricazione più elevata di quella relativa ai vincoli previsti dai piani urbanistici comprensoriali e dai piani regolatori generali, si creerebbe una disparità di trattamento fra i proprietari residenti nei vari Comuni della Provincia di Trento, nel senso che alcuni di essi verrebbero assoggettati a vincoli di durata massima diversa in conseguenza della scelta (discrezionale) di questo o di quello strumento urbanistico da parte delle amministrazioni pubbliche. Tale disparità sarebbe, poi, aggravata, ad avviso del giudice *a quo*, dal fatto che i programmi di fabbricazione, a differenza dei piani urbanistici comprensoriali e dei piani regolatori generali, sono approvati senza la garanzia del c.d. giusto procedimento e dal fatto che la disposizione impugnata prevede una durata massima (dieci anni) dei vincoli d'inedificazione per attrezzature pubbliche posti dai programmi di fabbricazione adottati dai Comuni della Provincia di Trento superiore alla durata prevista per gli stessi vincoli urbanistici dalla legislazione statale (cinque anni), senza che questa differenza risulti giustificata da situazioni temporanee o eccezionali.

2. — Va preliminarmente esaminata l'eccezione d'inammissibilità presentata dalla Provincia autonoma di Trento, secondo la quale nell'ordinanza di rimessione non sarebbe contenuta alcuna specificazione delle norme costituzionali che si assumono violate. Più precisamente, poiché l'unica indicazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione è inserita nella parte dell'ordinanza in cui il giudice *a quo* riferisce il contenuto dell'eccezione sollevata dalle parti nel giudizio principale e poiché la motivazione della stessa sembra oscillare tra la lesione del principio costituzionale di eguaglianza e quella del limite statutario dei principi generali, la Provincia ritiene che dall'ordinanza non risulti con sufficiente chiarezza quale sia esattamente la questione sollevata e, in particolare, se sia considerato leso il limite costituzionale o quello statutario e se il giudice *a quo* faccia propri, o meno, i dubbi di costituzionalità sollevati dalle parti.

L'eccezione non può essere accolta.

Ad un esame complessivo dell'ordinanza, risulta sufficientemente chiaro come il giudice *a quo*, accogliendo l'eccezione sollevata dalle parti del giudizio principale, abbia inteso contestare la legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge provinciale n. 11 del 1981 in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento causata ai privati dalla previsione di una differente durata massima di vincoli posti da strumenti urbanistici diversi, ma presuntivamente diretti a svolgere una funzione analoga nell'ambito del sistema urbanistico vigente nella Provincia di Trento. Parimente chiaro risulta che le altre argomentazioni addotte dal giudice *a quo*, lungi dal porre ulteriori questioni di costituzionalità, sono utilizzate come elementi rafforzativi dell'assunzione relativa all'arbitraria discriminazione che sarebbe prodotta dalla disposizione impugnata.

3. — La questione non è fondata.

Al fine di dimostrare l'ingiustificata disparità di trattamento che i cittadini residenti nei vari Comuni della Provincia di Trento subirebbero nel godimento dei loro diritti di proprietà in conseguenza della estensione a dieci anni della durata massima dei vincoli di aree per attrezzature pubbliche e collettive previsti dai programmi di fabbricazione (durata che viene così parificata a quella dei piani generali di zona), il giudice *a quo* muove dalla convinzione che, essendo diretti i predetti programmi a svolgere nell'ordinamento urbanistico della Provincia di Trento una funzione analoga a quella dei piani comprensoriali e dei piani regolatori generali, non potrebbero avere una durata massima diversa da quella propria di questi ultimi, onde impedire che la pubblica amministrazione possa discrezionalmente optare a favore dei programmi di fabbricazione sol perché comportano vincoli di durata superiore.

Va precisato, innanzitutto, che l'assunto del giudice *a quo* non può considerarsi corretto, poiché l'ordinamento urbanistico vigente nella Provincia di Trento è caratterizzato da un sistema articolato di piani, ognuno dei quali viene chiamato a svolgere una propria specifica funzione.

Lo strumento di governo territoriale più generale adottabile dalla Provincia di Trento con funzioni di piano di coordinamento è il Piano urbanistico provinciale (art. 6, legge prov. 2 marzo 1964, n. 2), in armonia con il quale dev'essere adottato il Piano comprensoriale (art. 17, primo e secondo comma, legge prov. n. 2 del 1964; artt. 3 e 11, legge prov. n. 53 del 1975), che ha il valore e gli effetti di un piano regolatore generale, esteso al territorio di tutti i Comuni facenti parte del comprensorio (art. 5, legge prov. n. 53 del 1975). Al di sotto di tali piani di livello superiore sono, poi, previsti i piani di attuazione, il più importante dei quali è dato dal piano generale di zona, che, avendo valore ed effetti analoghi a quelli di un piano regolatore particolareggiato (art. 18, legge prov. n. 53 del 1975), costituisce lo strumento urbanistico utilizzabile ogni volta che si voglia addivenire a una pianificazione urbanistica di attuazione, dotata di carattere generale, estesa al territorio di un Comune (nel qual caso è adottato dai singoli Comuni) ovvero al territorio di più Comuni (nel qual caso è adottato dall'assemblea del Comprensorio).

In conseguenza di tale disciplina stabilita con la legge n. 53 del 1975, il legislatore provinciale ha coerentemente disposto, con norme di carattere transitorio (artt. 37 e 40 della stessa legge prov. n. 53 del 1975), che non è più consentita l'adozione di piani regolatori generali e di piani regolatori particolareggiati a partire dalla data di entrata in vigore della predetta legge, salva l'efficacia di quei piani regolatori che, alla suddetta data, fossero già stati approvati dalla Giunta provinciale o anche semplicemente adottati dai Comuni.

Nell'ambito di questo sistema di pianificazione del territorio, i programmi di fabbricazione, che nel precedente regime giuridico erano obbligatori per tutti i Comuni non muniti di un piano regolatore generale (art. 16, legge prov. n. 2 del 1964), con la legge provinciale del 1975 sono stati temporaneamente conservati con lo stesso ruolo e allo stesso livello di pianificazione superiore (e non di attuazione) previsti precedentemente. Per tale ragione è stato disposto che la loro efficacia venga a cessare con l'entrata in vigore dei piani comprensoriali (artt. 5 e 26, legge prov. n. 53 del 1975), i quali, come s'è prima precisato, hanno nella Provincia di Trento lo stesso valore e gli stessi effetti che la legislazione statale collega ai piani regolatori generali.

4. — Dal quadro generale dell'ordinamento urbanistico vigente nella Provincia di Trento si desume che, se non può accogliersi l'interpretazione patrocinata dalla difesa della Provincia — secondo la quale la disposizione impugnata si giustifica in quanto i programmi di fabbricazione partecipano della stessa natura attuativa dei piani generali di zona, non può accettarsi neppure la ricostruzione operata dal giudice *a quo*, per il quale i piani comprensoriali, i piani regolatori generali e i programmi di fabbricazione sono strumenti urbanistici caratterizzati da una certa interscambiabilità, che, pertanto, possono essere prescelti dall'amministrazione pubblica su basi meramente discrezionali o, addirittura, in ragione della diversa durata massima dei vincoli posti da ciascuno di essi.

Quest'ultima interpretazione, infatti, trascura di considerare, innanzitutto, che la legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53, avendo sostituito i piani regolatori generali, deliberati dai singoli Comuni, con i piani comprensoriali, ha fatto venir meno la possibilità, per i Comuni stessi, di dotarsi del programma di fabbricazione in luogo del piano regolatore generale. In secondo luogo, essa dimentica che la stessa legge del 1975, avendo previsto la cessazione di efficacia dei programmi di fabbricazione alla data di entrata in vigore dei piani comprensoriali, mostra chiaramente che questi ultimi si sostituiscono nel sistema urbanistico provinciale, oltreché ai piani regolatori generali, anche ai programmi di fabbricazione. In altre parole, una corretta interpretazione della legislazione urbanistica della Provincia di Trento porta alla conclusione che, non ricorrendo nella stessa l'interscambiabilità tra i programmi di fabbricazione e i piani regolatori generali o i piani comprensoriali sospettata dal giudice *a quo*, vien meno il presupposto stesso che ha indotto quest'ultimo a porre una questione di disparità di trattamento dei cittadini, vale a dire la presunta equivalenza di funzione e di applicabilità degli strumenti urbanistici considerati.

Del resto, non va neppure dimenticato che il legislatore provinciale gode nella disciplina dell'urbanistica di un'ampia discrezionalità, che gli deriva dal fatto che in questa materia la Provincia di Trento possiede, a norma dell'art. 8, n. 5, dello Statuto di autonomia, una competenza legislativa esclusiva. Sotto tale aspetto, pertanto, non vale osservare, come fa il giudice *a quo*, che la legge provinciale si discosta illegittimamente dalla legislazione nazionale (v. art. 2, legge 19 novembre 1968, n. 1187), la quale prevede, per i vincoli preordinati all'espropriazione o comportanti inedificabilità, un'efficacia massima (cinque anni) di durata inferiore a quella prevista dalla disposizione impugnata. Infatti, a parte il rilievo che la stessa legislazione nazionale permette che la predetta efficacia possa essere prorattata anche oltre il termine prima ricordato, occorre sottolineare che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (sent. n. 82 del 1982), la determinazione della durata dei vincoli urbanistici, sempreché non appaia irragionevole o arbitraria, rientra nella piena disponibilità del legislatore regionale o provinciale nell'esercizio di una potestà, come quella esclusiva, che è, per l'appunto, diretta ad adattare la disciplina urbanistica alle particolari esigenze regionali o provinciali anche al di là dei principi vigenti nella legislazione statale su singole materie.

E che il legislatore provinciale non abbia irragionevolmente protratto la durata massima dei vincoli urbanistici è dimostrato dalla *ratio* sottesa alla disposizione impugnata. Messo di fronte ai ritardi nell'adozione dei piani comprensoriali e alla necessità di conservare in vita i programmi di fabbricazione preesistenti (che interessavano la grandissima maggioranza dei Comuni, dato che soltanto due erano muniti di piano regolatore generale), il legislatore provinciale, al fine di non pregiudicare, per un verso, l'attuazione della riforma urbanistica del 1975 e, per un altro, il compimento delle più importanti opere pubbliche, ha ragionevolmente ritenuto di portare da cinque a dieci anni la durata massima dei programmi di fabbricazione, limitatamente ai vincoli posti per le aree preordinate all'esproprio per la costruzione di attrezzature pubbliche e collettive.

Né si può dire, come afferma ancora il giudice *a quo*, che la durata massima dei vincoli urbanistici prevista dalla legge impugnata sia eccessiva e ponga, pertanto, limiti arbitrari al diritto di proprietà dei privati. Questa Corte, con giurisprudenza ormai costante (v. sentt. nn. 55 del 1968, 82, 92 e 239 del 1982, 513 del 1988, nonché ord. n. 247 del 1985), ha affermato che i vincoli preordinati ad espropriazioni, quando non danno luogo ad indennizzo, devono essere temporanei, precisando, peraltro, che il termine di efficacia non può essere di tale durata da vanificare in sostanza il requisito della temporaneità. Questi principi non sono, certo, violati dalla disposizione impugnata, non tanto perché — come sostiene la difesa della Provincia — nella legislazione nazionale ricorrono svariate ipotesi di vincoli posti da piani urbanistici dotati di un'efficacia maggiore od eguale, quanto perché, nel caso di specie, la durata prevista, come s'è ora ricordato, è legata alla transitorietà e alla eccezionalità della situazione creatasi in conseguenza del passaggio da una disciplina urbanistica a un'altra, nella quale i programmi di fabbricazione sono destinati a scomparire.

5. — Deve, infine, considerarsi assorbito dalle precedenti osservazioni sulla mancanza dei presupposti affinché possa parlarsi, nel caso, di disparità di trattamento l'ulteriore rilievo formulato dal giudice *a quo* relativamente al fatto che i programmi di fabbricazione, a differenza dei piani comprensoriali o dei piani regolatori generali, sono adottati senza la garanzia del c.d. giusto procedimento.

Tuttavia, a parte la dubbia congruenza di un motivo, come quello appena riferito, con la questione sollevata (che, come s'è detto, riguarda una disposizione sulla durata massima dei vincoli urbanistici), non si può fare a meno di ricordare che questa Corte ha già precisato come l'assenza della garanzia del c.d. giusto procedimento nell'iter formativo dei programmi di fabbricazione, pur potendo dar luogo a diverse valutazioni sull'opportunità, non è tale, in confronto con quanto previsto per i piani regolatori, da indurre a ritenere violato il principio costituzionale di eguaglianza (sent. n. 23 del 1978; nonché sent. n. 239 del 1982).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 1981, n. 11 («Modifiche della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 1165:

Sentenza 15-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Epropriazione per pubblico interesse - Provincia di Trento - Aree a specifica vocazione edificatoria - Indennità di esproprio - Modalità di determinazione - Non fondatezza.****(Legge della provincia di Trento 2 maggio 1983, n. 14, art. 28, primo, secondo e sesto comma).****(Cost., artt. 42, secondo e terzo comma, 113, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 24, primo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo, secondo e sesto comma della legge della Provincia di Trento 2 maggio 1983, n. 14 (*recte*: della legge 20 dicembre 1972, n. 31, come modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 14, intitolata «Modificazioni ed integrazioni della normativa in materia di espropriazione»), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1987 dalla Corte di Cassazione nel procedimento civile vertente tra il Comune di Trento e Marchel Diego ed altra, iscritta al n. 766 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione della Provincia Autonoma di Trento e del Comune di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Trento;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile vertente tra il Comune di Trento, Diego Marchel e la Provincia di Trento, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 20 febbraio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo, secondo e sesto comma, della legge provinciale di Trento, 2 maggio 1983, n. 14, («Modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di espropriazioni»), in quanto prevede modalità di determinazione dell'indennità di esproprio per le aree fabbricabili ritenute in contrasto con gli artt. 24, primo comma, 101, secondo comma, 113, primo e secondo comma, 42, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Nel precisare che ritiene corretto, nel suo complesso, il meccanismo di determinazione dell'indennizzo previsto dalle disposizioni impugnate — in quanto legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore nell'individuare forme di «serio ristoro» non necessariamente coincidenti con il valore di mercato del bene espropriato —, il giudice *a quo* esprime i propri dubbi sulla costituzionalità di uno dei coefficienti di determinazione del predetto indennizzo: quello usato come correttivo del valore venale del bene, il quale è individuato sulla base di tabelle, fissate annualmente dalla commissione prevista dall'art. 28, sesto comma, che determina i valori agricoli, minimi e massimi, delle varie zone agrarie.

Più precisamente, le disposizioni impugnate prevedono che l'indennizzo per l'esproprio di aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi di beni o di servizi, di insediamenti residenziali, nonché a servizi d'interesse pubblico o a verde privato, sia commisurato alla media tra il valore venale del bene e il valore che, entro i parametri tabellari minimi e massimi fissati annualmente da una speciale commissione, deve essere attribuito all'area quale terreno agricolo. Secondo il giudice *a quo*, proprio quest'ultimo coefficiente tabellare, potendo risultare troppo basso o anche troppo elevato rispetto al reale valore del bene, si porrebbe in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, il quale, secondo la giurisprudenza costituzionale, esige che il valore del bene sia determinato, ai fini dell'indennizzo, in relazione al valore reale dello stesso. Di modo che ne conseguirebbe, nel caso in cui l'indennizzo fosse troppo basso, una lesione del diritto dell'espropriato e, nel caso opposto, una lesione del diritto dell'espropriante.

Sempre secondo il giudice *a quo*, per la parte che si riferisce ai valori tabellari, la determinazione dell'indennizzo prevista dalle disposizioni impugnate contrasterebbe, per un verso, con gli artt. 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione e, per un altro, con l'art. 101, secondo comma della stessa Carta costituzionale. Infatti, poiché la fissazione dei valori tabellari operata dalla speciale commissione amministrativa è sottratta al controllo giudiziario sulla determinazione dell'indennizzo, avverrebbe che, quando il valore reale di quest'ultimo oltrepassasse i limiti tabellari, il privato, per un verso, risulterebbe leso nel suo diritto ad ottenere dal giudice un equo indennizzo, e il giudice stesso, per altro verso, vedrebbe ingiustificatamente limitata la propria potestà giurisdizionale, volta al libero accertamento del valore da attribuire al bene espropriato, di fronte a un accertamento automatico del valore agricolo, che si risolverebbe in una precostituzione di prove al di fuori dell'ambiente processuale.

2. — È intervenuta in giudizio la Provincia di Trento, la quale eccepisce, innanzitutto, l'irrelevanza della questione proposta, per la parte in cui riguarda le disposizioni relative alla determinazione dell'indennizzo per l'esproprio di aree agricole, dato che lo stesso giudice *a quo* riconosce che, nel caso di specie, si controverte su aree a vocazione edificabile.

Nel merito, la Provincia ritiene che la questione sia comunque infondata, poiché la determinazione dell'indennità di esproprio, lungi dall'essere astratta, si baserebbe proprio sul valore venale del bene, come sarebbe richiesto dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 42, comma terzo, della Costituzione. Parimenti infondate sarebbero, poi, le altre questioni, poiché i parametri invocati riguarderebbero soltanto i procedimenti giurisdizionali di carattere decisorio, nonché quelli istruttori e preistruttori connessi e preordinati all'attività giurisdizionale, mentre gli atti contestati (le c.d. tabelle) non potrebbero essere considerati come atti amministrativi istruttori preordinati ad un processo. Tali atti, anzi, essendo collegati a successivi atti amministrativi, sarebbero sottoponibili al sindacato giurisdizionale e sindacabili dal giudice ordinario, il quale potrebbe stabilire pur sempre un valore diverso da quello indicato dall'autorità amministrativa.

3. — Si è costituito in giudizio anche il Comune di Trento, chiedendo semplicemente, che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate.

In prossimità dell'udienza il Comune ha integrato i propri scritti difensivi con un'ulteriore memoria con la quale, ricordando che lo stesso giudice *a quo* riconosce la correttezza del meccanismo di determinazione dell'indennizzo nel suo complesso, afferma che ciò basterebbe a ritenere che l'art. 42, terzo comma, della Costituzione non sia violato. Del resto, aggiunge il Comune, il fatto che le valutazioni tabellari rappresentano limiti esterni al procedimento per la determinazione dell'indennizzo e, pertanto, non sono sottoponibili al controllo giudiziale, ha un'analogia con il sistema di determinazione dell'indennità di esproprio previsto dalla legge n. 2892 del 1885 (art. 13) per il risanamento della città di Napoli più volte giudicato non incostituzionale da questa Corte. Infatti, tale legge, oltre a prevedere un sistema strutturalmente simile, in quanto basato sul calcolo della media tra il valore venale e i valori coacervati dei canoni dell'ultimo decennio o, in mancanza, l'imponibile netto agli effetti dell'imposta sui terreni e i fabbricati e oltre a prefigurare un indennizzo di poco superiore alla metà del valore venale del bene (cioè un indennizzo nettamente inferiore a quello previsto dalle disposizioni impugnate), alla stregua di una secolare giurisprudenza, considera irrilevanti gli incrementi di valore successivi all'esproprio e, soprattutto, ove manchi l'accertamento, prevede che la valutazione sia fatta insindacabilmente dall'ufficio finanziario.

4. — In prossimità dell'udienza anche la Provincia di Trento ha presentato un'ulteriore memoria, con la quale, oltre a ribadire i precedenti argomenti a favore dell'inammissibilità e dell'infondatezza della questione, sostiene che il giudice *a quo* avrebbe equivocato il significato della giurisprudenza costituzionale, la quale non ha mai affermato che ogni elemento del sistema di determinazione dell'indennizzo debba riferirsi al valore reale del bene espropriato e che il «serio ristoro» debba corrispondere all'integrale valore effettivo del bene. Al contrario, in un precedente caso (v. sent. n. 231 del 1984) la Corte avrebbe precisato che il riferimento a valori agricoli tabellari potrebbe essere compatibile con la Costituzione, purché sia inquadrato in un sistema razionale di determinazioni dell'indennizzo che tenga conto del valore effettivo dell'immobile. Mentre, sempre questa Corte, con riguardo ad altro caso (v. sent. n. 530 del 1988), ha dichiarato incostituzionale una legge che prevedeva un sistema di determinazione dell'indennizzo di tipo esclusivamente tabellare, e che, a differenza di quello oggetto della presente questione, mancava di ogni riferimento al valore reale del bene.

La difesa della Provincia fa poi notare che anche il meccanismo di determinazione dei parametri tabellari garantisce una sostanziale corrispondenza tra i valori fissati e il valore effettivo, poiché ciò sarebbe garantito non solo dalla composizione della commissione provinciale *ad hoc*, dalle modalità di determinazione dei valori per ciascuna coltura e in relazione alle zone agrarie, ma anche dalla stessa determinazione del valore agricolo con riferimento all'area da espropriare e dalla possibilità, consentita in talune ipotesi (artt. 24 e 29), di aumentare il valore medesimo.

In ogni caso, la Provincia, per mero scrupolo difensivo, osserva che, ove la decisione fosse di accoglimento, è auspicabile che la Corte precisi quali siano le esatte conseguenze operative della sua pronuncia e, in particolare, se le tabelle debbano essere vincolanti, o meno, per l'ufficio provinciale per le espropriazioni o solo per l'autorità giurisdizionale.

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale vertenti su un unico combinato disposto costituito dai commi primo, secondo e sesto dell'art. 28 della legge della Provincia di Trento 2 maggio 1983, n. 14 (*recte*: sui commi primo, secondo e sesto dell'art. 28 della legge della Provincia di Trento 20 dicembre 1972, n. 31, come modificato dalla legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14), che, nel dettare un particolare meccanismo di determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree a specifica vocazione edificatoria, violerebbe: a) l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto non garantirebbe, sempre e comunque, al proprietario espropriato un «serio ristoro» del sacrificio imposto per utilità generale; b) gli artt. 24, 113 e 101 della Costituzione, in quanto lederebbe le garanzie poste da tali articoli a tutela dei diritti soggettivi dei singoli e al fine di assicurare un corretto esercizio della funzione giurisdizionale in relazione alla possibilità di ottenere un giusto indennizzo.

2. — Prima di giudicare le questioni di costituzionalità sollevate dal giudice *a quo*, occorre esaminare un'eccezione d'inammissibilità presentata dalla Provincia di Trento, secondo la quale le questioni relative al primo e al sesto comma dell'art. 28 sarebbero irrilevanti nella parte in cui si riferiscono ai criteri di determinazione dell'indennità in relazione alle espropriazioni di aree non edificabili.

L'eccezione va respinta.

Dall'esame dell'ordinanza di rimessione risulta sufficientemente chiaro che il giudice *a quo* ha posto questioni di costituzionalità con esclusivo riferimento alle norme della legge provinciale concernenti il meccanismo di determinazione dell'indennità in relazione all'espropriazione delle sole aree edificabili.

Questo meccanismo è precisamente determinato dal secondo comma dell'art. 28, il quale testualmente stabilisce che, per le aree a vocazione urbanistica, l'indennità di espropriazione «è commisurata alla media aritmetica tra il valore venale ed il valore che, entro le valutazioni fornite dalla commissione di cui al sesto comma, dev'essere attribuito all'area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari e secondo il tipo di coltura in atto al momento della redazione della stima o, se anteriore, al momento dell'occupazione d'urgenza». Poiché, come s'è appena visto, nel calcolo della determinazione dell'indennità di esproprio per aree edificabili rientra anche il valore agricolo del bene, il cui meccanismo di determinazione è fissato nel primo comma dell'art. 28, e poiché proprio alla presenza di tale fattore nel calcolo dell'indennizzo il giudice *a quo* collega i propri dubbi di costituzionalità, il coinvolgimento del primo comma dell'art. 28 fra le disposizioni sospettate d'illegittimità deriva soltanto nella misura in cui tale comma entra nel combinato disposto che regola l'indennizzo in relazione alle espropriazioni di aree a vocazione urbanistica.

Analogo ragionamento deve farsi a proposito del sesto comma dell'art. 28, il quale è fatto oggetto di impugnazione in quanto entra, a sua volta, nel combinato disposto che disciplina la determinazione dell'indennità nel caso di espropriazione di aree edificabili.

In definitiva, l'indicazione del primo e del sesto comma dell'art. 28 a fianco del secondo comma dello stesso articolo tanto nella motivazione che nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, lungi dal significare che il giudice *a quo* intenda arbitrariamente estendere la questione di costituzionalità a norme che non regolano il caso sottoposto al suo giudizio, è resa necessaria dal particolare meccanismo di determinazione dell'indennità di esproprio stabilito dal legislatore provinciale per le aree edificabili, il quale si compone di più fattori, uno dei quali è dato dal valore agricolo del bene, come determinato a norma dei commi primo e sesto dell'art. 28.

3. — Secondo il giudice *a quo*, nello stabilire che l'indennità di esproprio per le aree edificabili «è commisurata alla media aritmetica tra il valore venale e il valore che, entro le valutazioni fornite dalla commissione di cui al sesto comma, dev'essere attribuito all'area quale terreno agricolo», l'art. 28, nei commi considerati, si porrebbe in contrasto con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, tutte le volte che i valori tabellari minimi e/o massimi, individuati dalla predetta commissione e ritenuti vincolanti sia in sede amministrativa che in quella giudiziaria, risultino diversi o, comunque, non aderenti rispetto al valore effettivo del suolo da espropriare. Il giudice *a quo* precisa che oggetto di contestazione non è il meccanismo di liquidazione previsto dalle disposizioni impugnate, ma è, piuttosto, il modo in cui, per volontà del legislatore provinciale, va determinato l'elemento di calcolo relativo al valore agricolo: questo, infatti, non essendo fissato secondo l'effettivo apprezzamento del bene da espropriare, ma sulla base dei valori tabellari, minimi e massimi, determinati annualmente dalla commissione, potrebbe dar luogo a un indennizzo ingiustificatamente limitato o, all'inverso, eccessivo, ogni volta che i valori tabellari si discostino dal valore agricolo effettivo del bene da espropriare.

La questione non è fondata.

Come affermato in numerose decisioni (v. spec. sentt. nn. 15 del 1976, 231 del 1984, nonché 5 e 13 del 1980, 223 del 1983, 530 e 1022 del 1988), occorre ancora una volta ribadire che il «serio ristoro», garantito ai privati espropriati dall'art. 42, comma terzo, della Costituzione, non deve corrispondere all'integrale valore effettivo del bene, essendo sufficiente, ai fini del rispetto di detto principio, che il valore venale sia assunto come termine di riferimento o valore massimo, che il legislatore, nella sua discrezionalità di valutazione, può contemperare con altri criteri, sempreché i correttivi utilizzati non producano l'effetto di far scadere l'ammontare dell'indennizzo al di sotto dell'indispensabile livello di congruità.

Le disposizioni della legge provinciale oggetto di impugnazione prevedono che, per le aree edificabili, l'indennità di espropriazione deve essere determinata facendo la media aritmetica tra il valore di scambio del bene da espropriare e il valore che va attribuito all'area quale terreno agricolo, all'interno dei limiti minimi e massimi fissati annualmente per le varie zone agrarie dalla commissione prevista dal sesto comma dell'art. 28. Contrariamente a quanto supposto dal giudice *a quo*, il fatto che il correttivo al valore venale non sia necessariamente costituito dal valore agricolo effettivo del terreno da espropriare, ma sia rappresentato da un valore individuabile tra quelli minimi e massimi fissati ogni anno da una apposita commissione, non comporta, di per sé, la violazione del principio cui il legislatore, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve attenersi nel determinare l'indennità di esproprio: quello di assumere il valore effettivo del bene come base di riferimento dell'indennizzo, onde evitare una valutazione dello stesso del tutto astratta (sentt. nn. 5 e 13 del 1980, 223 del 1983, 231 del 1984).

Questo principio, infatti, non suppone affatto che il sistema di determinazione dell'indennizzo stabilito dal legislatore debba essere riferito al valore venale del bene in ogni elemento che compone il sistema stesso, essendo pienamente legittimo, come ha riconosciuto questa Corte in un precedente giudizio (sent. n. 231 del 1984), che un criterio di valutazione tabellare, ancorato al valore agricolo, possa essere inserito come correttivo all'interno di un meccanismo di determinazione dell'indennizzo che, nel suo insieme, tenga adeguatamente conto del valore effettivo dell'immobile da espropriare. E non si può negare che a questo principio risponda il particolare sistema di correzione del valore venale previsto dalle disposizioni impugnate: il modo di composizione della commissione di cui al sesto comma dell'art. 28 (per il quale prevalgono nella stessa membri di estrazione tecnica), la cadenza annuale con cui sono determinati i valori-limite, l'ancoraggio di tale determinazione al tipo di coltura e alle caratteristiche reali della zona

considerata, l'automatico aggiornamento dei valori nel corso dell'anno in proporzione agli aumenti del costo della vita verificatisi fino al giorno della stima e, infine, la necessità, in sede di indennizzo, di definire il valore agricolo (da mediare con quello venale) in relazione alla concreta area da espropriare, costituiscono sufficienti garanzie perché possa ragionevolmente ritenersi che il correttivo previsto, ancorché limitato dai minimi e dai massimi tabellari, non sia tale da pregiudicare la congruità del complessivo sistema di indennizzo previsto in riferimento al valore effettivo del bene.

Del resto, che il sistema complessivo di liquidazione dell'indennizzo stabilito dalle disposizioni impugnate sia «diretto ad assicurare all'espropriato un valore, sia pure non pieno, concreto e specificamente riferito al bene abitato» è espressamente riconosciuto dallo stesso giudice *a quo*, così come non può essere negato da questa Corte, che, in più di un'occasione, ha giudicato non contrastanti con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione correttivi al valore venale non direttamente collegati allo stesso (v., in particolare, sent. n. 15 del 1976 e ord. n. 607 del 1987).

4. — Non fondata è, altresì, la seconda questione di legittimità costituzionale, la quale, essendo stata posta dal giudice *a quo* come logicamente dipendente da quella precedentemente esaminata, va risolta in modo del tutto consequenziale rispetto alla prima.

Il giudice *a quo*, sulla premessa che anche il correttivo al valore venale previsto dalle norme impugnate dovesse essere riferito al valore effettivo dell'area da espropriare, ritiene che la disposizione secondo la quale tale correttivo vada determinato entro limiti minimi e massimi tabellari che non possono essere oltrepassati in sede di opposizione giudiziale alla stima (oltreché in sede di determinazione dell'indennizzo) lederebbe, nel caso che tali limiti si rivelassero troppo bassi o troppo elevati, tanto il diritto del privato ad agire in giudizio per la tutela della propria pretesa giuridica a un equo indennizzo (e, pertanto, violerebbe gli artt. 24 e 113 della Costituzione), quanto il potere del giudice di accertare liberamente l'operato dell'amministrazione (art. 101, secondo comma, della Costituzione).

Pur a voler trascurare il rilievo, altre volte sottolineato da questa Corte (sent. n. 84 del 1983), che l'insindacabilità da parte del giudice dei valori tabellari considerati non dipende tanto dalle disposizioni relative alle modalità di determinazione dell'indennizzo, quanto, piuttosto, dalle norme sui poteri del giudice nei confronti di atti amministrativi adottati nell'esercizio di una discrezionalità tecnica, non vi può esser dubbio che dalle disposizioni impugnate non deriva alcuna illegittima limitazione sia al potere del giudice di accertare fatti e circostanze rilevanti per la determinazione dell'indennizzo, sia al diritto del privato di vedersi riconosciuta in giudizio la liquidazione di un «serio ristoro». Infatti, una volta che si è escluso che il correttivo, come tale, debba riferirsi al valore (agricolo) effettivo dell'area da espropriare e che esso, nella particolare disciplina predisposta dalle norme impugnate, sia in grado di pregiudicare la congruità dell'indennizzo nel suo complesso, non si vede in che modo possa prodursi, per effetto delle disposizioni considerate, una lesione del diritto di difesa del privato o di quello di agire in giudizio a tutela di propri diritti e, tantomeno, una menomazione della funzione giurisdizionale.

Sotto tale profilo, appare evidente la profonda differenza esistente tra il caso deciso nel presente giudizio e quello¹¹ definito con la precedente sentenza n. 530 del 1988. In quest'ultima occasione¹² la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima, in riferimento agli artt. 24¹ e 42, comma terzo, della Costituzione, una legge della Provincia di Bolzano, che prevedeva un sistema di determinazione dell'indennizzo il quale si risolveva integralmente in una definizione tabellare del valore agricolo. Nell'assumere tale decisione la Corte, rilevando che la determinazione dell'indennizzo secondo la tecnica tabellare potrebbe dar luogo a valori non riferibili al valore effettivo del bene e, nonostante ciò, non modificabili dal giudice in sede di opposizione giudiziale alla stima, concludeva per l'incostituzionalità del sistema allora giudicato, in quanto non garantiva che l'indennizzo corrispondesse comunque al «serio ristoro» dovuto all'espropriato, rendendo anche impossibile la riparazione in sede giudiziale dell'eventuale lesione del diritto. Orbene, nel caso sottoposto al presente giudizio l'una e l'altra delle evenienze ora ricordate sono del tutto escluse, proprio perché il sistema di determinazione dell'indennizzo non si risolve nella definizione tabellare dei valori, ma assume quest'ultima semplicemente come presupposto per un ragionevole correttivo di un sistema di liquidazione dell'indennizzo che, nel suo complesso, riconosce come base di riferimento il valore venale del bene.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo, secondo e sesto comma, della legge della Provincia di Trento 2 maggio 1983, n. 14 (recte: della legge 20 dicembre 1972, n. 31, come modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 14, intitolata «Modificazioni ed integrazioni della normativa in materia di espropriazione»), nella parte in cui si riferiscono a terreni aventi vocazione edificatoria, sollevata, in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, 113, primo e secondo comma, 101, secondo comma e 24, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C2030

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

784

Ordinanza emessa il 26 febbraio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 dicembre 1988 dal tribunale amministrativo regionale della Calabria sul ricorso proposto da Toia Silvia Maria contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro.

Pensioni civili e militari - Indennità integrativa speciale - Dipendenti pubblici collocati a riposo, a domanda, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.-l. n. 17/1983 - Indennità computata non per intero, ma nella minor misura di un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile, dell'importo spettante al dipendente collocato a riposo con la massima anzianità di servizio - Rilievi - *Reformatio in peius* del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato in contrasto col principio di ragionevolezza - Incidenza negativa sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata alla quantità del lavoro svolto e dei mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia.

(Legge 25 marzo 1983, n. 79, art. 10).

(Cost., artt. 36 e 38).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Toia Silvana Maria, insegnante elementare, rappresentata e difesa dall'avv. G. Dell'Aquila presso lo studio del quale domicilia in Lamezia Terme, via Scaramuzzino contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, il provveditore agli studi di Catanzaro, in persona del provveditore *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale di Catanzaro presso cui domiciliano *ex lege*, per l'annullamento del provvedimento del provveditore agli studi di Catanzaro, contenuto nella nota del 31 marzo 1984 posizione n. 000163 D.P., con cui è stata collocata a riposo dal 10 settembre 1983 per dimissioni con l'abbuono di cui all'art. 42, terzo comma, del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché di ogni altro atto connesso, nella parte in cui:

a) le ha conferito, ai sensi dell'art. 10 della legge 25 marzo 1983, n. 79, il trattamento provvisorio di pensione annuo ai fini economici dal 22 ottobre 1985 anziché dal 10 settembre 1983, ai sensi dell'art. 162 del citato t.u. e di ogni altra disposizione di legge;

b) ha disposto che la differenza tra l'importo della indennità integrativa speciale dovutale in proporzione all'anzianità di servizio utile ai fini di pensione e quello di L. 448.554 venga conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede delle successive variazioni trimestrali dell'indennità medesima;

c) l'ha assoggettata alle norme sui divieti di cumulo previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

d) non le ha consentito la possibilità di revocare le dimissioni;
nonché di ogni altro atto connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 26 febbraio 1988 la relazione del consigliere dott. A. Pagano e uditi, altresì l'avv. G. Dell'Aquila per il ricorrente e l'avv. dello Stato Scaramuzzino per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

Per concisione espositiva si riporta quanto osservato, in fatto, nella precedente sentenza del 12 aprile 1985-8 luglio 1985, di questo tribunale, a carattere interlocutorio: con nota in data 31 marzo 1984, indirizzata alla direzione provinciale del Tesoro di Catanzaro e, per conoscenza, all'interessata (cui è pervenuta il 10 aprile 1984), il provveditorato agli studi di Catanzaro ha comunicato che, con provvedimento in corso, l'insegnante elementare di ruolo Toia Silvia Maria veniva collocata a riposo dal 10 settembre 1983 a seguito di dimissioni con beneficio di cui all'art. 42, terzo comma del t.u. n. 1092/1973, ed ha chiesto il conferimento in favore della medesima del trattamento provvisorio di pensione ai sensi dell'art. 10 della legge 25 marzo 1983, n. 79, con decorrenza ai fini economici dal 22 ottobre 1985 e con ogni altra conseguenza prevista dalla medesima disposizione.

Con ricorso notificato in data 5 e 7 giugno 1984, e depositato il giorno 30 successivo, l'insegnante Toja ha impugnato innanzi a questo t.a.r. il predetto provvedimento, nelle parti specificate in epigrafe, all'uopo deducendo quanto, in sintesi, si riporta qui di seguito:

1) la ricorrente ha acquisito, sin dall'instanzare del rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione (1^o ottobre 1968), taluni diritti che non possono esserle disconosciuti, quali quello di assegnare le dimissioni dopo quindici anni di servizio effettivo, aumentabile di cinque anni perché coniugata con prole, al fine di godere di pensione e decorrenza della data di cessazione del servizio (artt. 42 e 162 del t.u. n. 1092/73); di percepire, insieme alla pensione, indennità integrativa speciale nella misura spettante al personale di quiescenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959 n. 324, e non già in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile; in caso di pensionamento anticipato, di non essere tenuta ad osservare norme sui divieti di cumulo previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Poiché avrebbe potuto presentare le dimissioni fin dal compimento di quindici anni di servizio (avvenuto alcuni anni prima) ella ha ora diritto al trattamento più favorevole previsto a quella data;

2) le dimissioni dall'impiego sono state presentate la mattina del 29 gennaio 1983, prima dell'inizio dell'orario di servizio, quando il d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, non era vigente — quindi, non poteva applicarsi — perché pubblicato nel pomeriggio. Del resto il legislatore ha inteso disporre solo per l'avvenire;

3) ora si ritenesse applicabile al caso della ricorrente il d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, in ogni caso non potrebbero applicarsi le norme peggiorative contenute nelle modifiche introdotte con la legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, giacché le dimissioni sono state presentate quando quest'ultima non era sicuramente in vigore.

Inoltre, non disponendo la legge retroattivamente, non potevano disconoscersi i diritti già acquisiti, come quelli della ricorrente o, quanto meno il legislatore avrebbe dovuto consentire il ritiro delle dimissioni presentate sino al 25 marzo 1983;

4) in subordine, la decorrenza del trattamento economico, fissato per il 22 ottobre 1985, è erronea perché la ricorrente ha avuto riconosciuti, ai fini giuridici, anni quattro e mesi otto di servizio pre-ruolo che, sommati ad anni quattordici, mesi undici e giorni dieci di servizio di ruolo, consentono alla medesima di vantare complessivamente più di anni diciannove e mesi sei (pari ad anni venti) di servizio utile, con la conseguenza che il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto esserle accordato a datare del 10 settembre 1983.

Peraltro, se il predetto servizio pre-ruolo non dovesse considerarsi riconoscibile ai fini pensionistici, in ogni caso il servizio effettivo valido, pari ad anni diciotto e giorni ventinove giusta certificato di servizio, doveva essere integrato con soli anni uno, mesi cinque e giorni due allo scopo del raggiungimento dell'anzianità minima di anni diciannove, mesi sei e giorni uno. Pertanto, pur ai sensi dell'art. 10, quinto comma del d.-l. n. 17/1983, il godimento della pensione, differito dai medesimi anni uno, mesi cinque e giorni due, doveva stabilirsi con decorrenza 12 febbraio 1985.

Ancora in subordine, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79, in relazione agli atti 3, 25, secondo comma, 77, 97, 103 e 134 della Costituzione.

Nell'interesse del Ministero della pubblica istruzione e del provveditorato agli studi di Catanzaro, in data 6 luglio 1984, si è costituita in giudizio l'avvocatura dello Stato che, con memoria del 1^o aprile 1985, ha comportato la tesi sostenuta nel ricorso, ivi compresa la eccezione di illegittimità costituzionale, e ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.

Nella pubblica udienza del 12 aprile 1985 il difensore nella ricorrente ha replicato alla memoria prodotta dall'avvocatura, ribadendo in particolare che la patrocinata, alla data di presentazione delle dimissioni, aveva acquistato i denegati diritti già da tre anni e che, comunque al caso in questione non potevano applicarsi le nuove disposizioni di legge in quanto pubblicate nel pomeriggio.

DIRITTO

Il collegio osserva che i primi tre punti del ricorso attengono a questioni di identificazione della normativa da applicare al caso *de quo*, particolarmente sotto il profilo temporale.

Con il primo motivo la ricorrente osserva che per stabilire la legge regolatrice del suo caso, debbesi tener conto dei diritti da lei quesiti, già maturati con «l'inizio del rapporto» e «con tutta certezza nel momento in cui da diversi anni poteva dimettersi e non l'ha fatto».

Sul punto occorre osservare che, in via generale e di impostazione dogmatica — come è noto — la teoria dei diritti quesiti è generalmente criticata («sotto il profilo che non è sempre agevole la distinzione che essa introduce tra diritto quesito e la semplice aspettativa di un diritto»).

Nel caso in esame non può ritenersi che la Toia abbia acquisito — cioè sia già entrato nel suo «patrimonio» — il diritto a veder regolata la sua posizione pensionistica in base ad una norma che sebbene a lungo in vigore durante lo svolgersi del rapporto professionale della ricorrente, ancora non si applicava alla stessa, sicché il suo rapporto era esposto, come ha notato l'avvocatura «alle norme che sopravvengono».

Merita menzione il richiamo alla giurisprudenza del c.d.s. che, commentando la portata del principio della *reformatio in pejus*, ha così statuito: «Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, il principio della *reformatio in pejus* del trattamento economico goduto dal pubblico dipendente — in applicazione analogica della esplicita norma contenuta nell'art. 227 del t.u. l. com. prov. (r.d. 3 marzo 1934, n. 383) — non investe l'intero stato giuridico dell'impiegato ma solo il trattamento economico del medesimo».

«In base a tale principio, le norme regolamentari devono garantire all'impiegato di non subire diminuzioni della retribuzione globalmente considerata: ma una volta che tale diritto sia rispettato, l'amministrazione non è tenuta a mantenere inalterate le basi normative in relazione alle quali detta retribuzione era prima determinata; così come non è tenuta a garantire all'impiegato medesimo quelle aspettative di miglioramenti economici che sarebbero stati realizzabili se la precedente normativa fosse rimasta in vigore,».

Per quanto attiene alla normativa applicabile, si osserva che il decreto-legge del 29 gennaio 1983, n. 17, entrante in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione (in *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1983, n. 28), prevedeva all'art. 10, relativo al trattamento di quiescenza dell'impiegata coniugata, alcune disposizioni per chi «cessa dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto»: quindi tutta la tematica, sviluppata dalla puntigliosa e diligente difesa della ricorrente, sulla particolarità del caso *de quo* in cui la ricorrente presentò la domanda di dimissioni lo stesso giorno in cui entrò in vigore quel decreto-legge (anzi al mattino, ore 8,30 «quando la *Gazzetta Ufficiale* ancora non era stata pubblicata») si risolve precisando che, a prescindere dall'ora, il decreto-legge si applica certamente a tutta la giornata del 29 gennaio 1983 e che, comunque, inizialmente era appunto prevista, come data qualificante, quella di cessazione dal servizio (a quella data, ripetesi, la Toia regolarmente lo svolgeva).

Il riferimento infatti alla data di presentazione della domanda di pensionamento, fu introdotta dalla legge di conversione, del decreto-legge predetto (legge 25 marzo 1983, n. 79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 30 marzo 1983) rispetto alla quale, va innanzitutto ribadito che, volendo ancora considerare la data di presentazione della domanda, è da ritenersi certo che — se si considera come data di entrata in vigore della legge di conversione, quella stessa del decreto-legge — tale normativa regolò tutte le situazioni delineatesi quel 29 gennaio 1983.

Ma v'è di più: accedendo alla tesi dottrinarina (segnalata negli allegati difensivi) che la legge di conversione di un decreto-legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, va affermato che la legge di conversione predetta (in particolare l'art. 10 che tale legge sostituì rispetto al precedente) regola il collocamento a riposo della Toia, trattandosi di legge entrata in vigore in precedenza allo stesso, così come, *ex adverso*, si deduce da tale massima: «Gli emendamenti innovativi introdotti in sede di conversione in legge di un decreto-legge non hanno effetto innovativo; pertanto è illegittimo il provvedimento con il quale l'amministrazione del tesoro applica il divieto di cumulo fra trattamento pensionistico anticipato e trattamento economico di servizio, introdotto dall'art. 10, settimo comma, della legge 25 marzo 1983, n. 79, che ha convertito in legge il d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, ad un collocamento a riposo di data anteriore all'entrata in vigore della predetta legge di conversione». (Va considerato che il provvedimento del 31 marzo 1983 di collocamento a riposo ven cita quindi la legge di conversione pubblicata il giorno prima).

Per contro rilevante è, come prospetta dalla difesa della Toia, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 25 marzo 1983, n. 79; convincenti, sul punto, devono ritenersi le osservazioni già sviluppate dal t.a.r. Liguria nella ordinanza 16 febbraio 1985, n. 65, che qui vanno ad intendersi interamente riportate (v. ord. in t.a.r. 1985, pag. 1299 segg.).

Come in quella sede osservato, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo predetto, in relazione agli artt. 36 e 38 della Costituzione nella parte in cui la misura indennità integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla pensione è ridotta in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza dell'importo della indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio.

Va riepilogato che la questione prospettata è certamente rilevante nel presente giudizio «stante la caducazione del provvedimento impugnato che discenderebbe dal venir meno della norma di legge che ne costituisce il presupposto necessario». Premesso che «per definizione» l'indennità integrativa speciale serve «a fronteggiare il costo della vita in maniera equivalente per tutti i lavoratori indipendentemente dalla retribuzione da ciascuno percepita» (di talché da considerarsi quanto mai fondamentale per la costante realizzazione del concetto di «sufficienza» della retribuzione e della pensione), il punto centrale della illegittimità colta è quello relativo alla irragionevolezza della scelta del legislatore che ha falcidiato in modo così rilevante la indennità *de quo*. Ha osservato su tale tematica la predetta ordinanza: «il collegio non disconosce che rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare diversamente e con minor favore rispetto alla normativa precedente il trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti, a seconda dell'anzianità maturata al momento delle dimissioni volontarie, ma è pur vero che i mutamenti nella soggetta materia, come insegna la stessa Corte costituzionale (cfr. sent. 10 novembre 1982, n. 180, in Cons. Stato 1982, II, 1313) devono essere contenuti nei limiti della «ragionevolezza». Nel caso di specie, viceversa il legislatore ha operato una decurtazione così sensibile della indennità integrativa speciale da pregiudicare l'intero trattamento economico del dipendente collocato anticipatamente in pensione. «Inoltre la impugnata novella ex art. 10 della legge n. 79/1983 contraddice alla specifica funzione — di riaccordare l'ammontare della retribuzione alle variazioni del parametro oggettivo del costo della vita — che nell'ordinamento vigente conforma il trattamento di contingenza tanto nella fase del servizio attivo quanto nella successiva al collocamento a riposo della impiegata, indipendentemente dal numero di anni di servizio prestati anche nell'ipotesi di trattamenti retributivi ridotti.

Siffatta contraddittorietà conferma ancor di più la incostituzionalità della norma sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo secondo la comune accezione di quest'ultimo assunta dalla Corte costituzionale nelle sue pronunce».

Visto pertanto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va ordinata la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale, per la decisione della questione di cui sopra, con le notificazioni e le comunicazioni di legge.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la sospensione del presente processo n. 732/84 e la trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale per la decisione della questione di costituzionalità di cui in motivazione;

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Catanzaro, nella camera di consiglio del t.a.r. il 26 febbraio 1988.

(Seguono le firme)

n. 785

*Ordinanza emessa il 3 novembre 1988 dal pretore di Ferrara
nel procedimento civile vertente tra Maregatti Giuseppina e l'I.A.C.P. della provincia di Ferrara*

Edilizia residenziale pubblica - Attribuzione con norma di legge regionale (legge regione Emilia-Romagna n. 12/1984) al presidente dell'I.A.C.P. competente per territorio del potere di emanazione del provvedimento di rilascio di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica *sine titulo* - Diversa disciplina stabilita dall'art. 95 del d.P.R. n. 616/1977, che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina, attribuisce ai comuni (sindaco o consiglio comunale) detto potere - Violazione dei principi generali dell'ordinamento e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato riguardo alla ripartizione delle competenze e dei correlati poteri tra i vari organi pubblici.

(Legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 26, primo e secondo comma).

(Cost., art. 117).

IL PRETORE

Premesso che il 25 ottobre 1988 è stata trattenuta per la decisione la causa promossa da Maregatti Giuseppina contro l'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Ferrara, avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di rilascio dell'alloggio dell'edilizia residenziale pubblica n. 7468 del 1° giugno 1987, emesso dal presidente dell'I.A.C.P. di Ferrara nei confronti della Maregatti per occupazione senza titolo;

Precisato che l'impugnato provvedimento è stato emesso dal presidente dell'I.A.C.P. di Ferrara in virtù del potere a lui attribuito dall'art. 26 della legge 14 marzo 1984, n. 12, della regione Emilia-Romagna;

Ritenuto che il giudicante possa rilevare d'ufficio, anche in assenza di lagnanza sul punto, la totale carenza da parte dell'organo amministrativo del potere di emettere il provvedimento impugnato e che l'esame di tale questione sia logicamente pregiudiziale rispetto all'esame delle censure rivolte dal ricorrente al merito del provvedimento impugnato;

Ricordato che le s.u. della Corte di cassazione con la sentenza del 7 maggio 1979, n. 2581, confermando l'orientamento espresso dai giudici di merito (vedi inoltre sentenza 1° agosto 1979, n. 100, della Corte costituzionale) e decidendo in tema di «revoca», hanno affermato, sulla base dei principi generali del nostro ordinamento, la giurisdizione dell'a.g.o. sui ricorsi avverso qualsiasi tipo di provvedimento amministrativo ordinante il rilascio di un alloggio dell'edilizia residenziale pubblica (l'art. 11 del d.P.R. n. 1035/1972 avendo soltanto la funzione di attribuire una competenza esclusiva per materia al pretore in tema di decadenza e non di incidere sulla ripartizione della giurisdizione);

OSSERVA

L'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (emanato in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382) stabilisce che «Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni».

La giurisprudenza dei giudici ordinari di merito e di legittimità (cfr. ad es. Cass. 16 settembre 1986, n. 5622), la giurisprudenza dei giudici amministrativi e la dottrina sono concordi nel ritenere che per effetto della citata norma anche i provvedimenti di revoca e di annullamento dell'assegnazione e di decadenza dall'assegnazione possono essere emanati soltanto dal comune (per alcuni inteso come sindaco, per altri inteso come consiglio comunale). Tutti pervengono a tale conclusione, in quanto, secondo i principi generali che regolano il diritto amministrativo, i predetti atti, essendo manifestazione del potere di autotutela della pubblica amministrazione ed avendo tutti natura di *contrarius actus* rispetto al provvedimento di assegnazione, non possono essere emanati da un'autorità diversa da quella titolare della funzione amministrativa esplicita attraverso l'atto di assegnazione. Discorso quasi del tutto identico può essere fatto per i provvedimenti di rilascio di alloggi di e.r.p. occupati senza titolo. Ed infatti tali atti sono certamente manifestazione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, come si desume dalla caratteristica dell'esecutorietà (possibilità di immediata esecuzione forzata da parte della pubblica amministrazione) che li connota.

È inoltre indubitabile che tali atti possono essere emessi soltanto nello svolgimento delle funzioni amministrative legate al settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Ritiene questo giudicante di dover condividere il prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinario appena illustrato e ciò sia per l'ossequio dovuto al tenore letterale della norma in esame sia per il conforto fornito dall'interpretazione logica della stessa norma. Ed invero la locuzione «funzioni amministrative» ha significato troppo ampio perchè si possa includere nella stessa un unico atto qual'è quello dell'assegnazione.

Nè tale constatazione è contraddetta dal fatto che la norma richiama solo il provvedimento di assegnazione. Quest'ultimo, infatti, è certamente il risultato finale cui tende tutta l'attività amministrativa ruotante attorno all'edilizia residenziale pubblica. Quindi citare il provvedimento di assegnazione equivale a richiamare per intero ed in tutte le sue manifestazioni il potere amministrativo nel cui esercizio tale provvedimento viene emanato.

Dal punto di vista logico, poi, apparirebbe a dir poco irrazionale ripartire tra due organi, che a causa delle diversità di natura giuridica e di composizione, non esprimono lo stesso indirizzo politico-amministrativo, la titolarità del potere di emanare i vari atti espressione dell'esercizio della stessa funzione amministrativa.

Se quanto fin qui detto è vero si deve di conseguenza affermare che l'art. 26 della legge della regione Emilia-Romagna del 14 marzo 1984, n. 12, è in aperto contrasto con l'art. 95 del d.P.R. n. 616/1977, in quanto attribuisce al presidente dell'I.A.C.P. di Ferrara il potere di emanare un provvedimento come il citato art. 95 stabilisce debba essere demandato al comune (sindaco o consiglio comunale). Sorge quindi il sospetto che l'art. 26 della legge regionale violi l'art. 117 della Costituzione e ciò in qualunque modo si inquadri il potere legislativo esercitato dalla Regione con l'emanazione della legge n. 12/1984. Ed invero in questa sede non si vuole né si deve risolvere l'arduo problema della classificazione della natura della potestà legislativa esercitata in questo caso dalla regione. Problema reso ancor più arduo dal fatto che la legge 5 agosto 1978, n. 457, attribuisce al C.I.P.E., organo politico-amministrativo, e non alla legislazione statale, il compito di dettare gli indirizzi programmatici ed i criteri (sono i «principi fondamentali» di cui al primo comma, art. 117 della Costituzione?) cui devono attenersi le regioni (legiferando o emanando norme amministrative?). È però certo che sembrano infondate le seguenti affermazioni:

l'edilizia residenziale pubblica non è una delle materie elencate nel primo comma dell'art. 117 della Costituzione;

è principio generale che la legislazione regionale non può modificare quanto stabilito dalle leggi statali in materia di distribuzione tra i vari organi pubblici delle competenze amministrative e dei poteri a tali competenze collegati;

attribuendo all'I.A.C.P. il potere di emanare il provvedimento di rilascio per occupazione senza titolo la regione Emilia-Romagna ha travalicato i limiti della delega legislativa concessagli dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (articolo 88 n. 13) e della legge 5 agosto 1978, n. 457 (artt. 2, 3 e 4).

Si ritiene quindi, che, qualunque sia la fonte del potere legislativo esercitato dalla regione Emilia-Romagna nell'emanare la legge 14 marzo 1984, n. 12, l'art. 26 di detta legge non possa comunque sottrarsi al dubbio di incostituzionalità per l'uno o per l'altro dei tre profili appena elencati. Ed invero o la regione ha legiferato in una delle materie di sua competenza (del che si dubita fortemente), ed allora emanando una norma in contrasto con l'art. 95 del d.P.R. n. 616/1977 (che, si ripete, statuisce in tema di competenze degli organi amministrativi) ha violato i principi generali dell'ordinamento ed i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. In tal caso è progettabile la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. Oppure la regione ha legiferato in attuazione di quanto disposto da leggi dello Stato, ed allora ha travalicato i confini attribuibili dalle leggi di delegazione ed ha addirittura emanato norme in contrasto con quelle statali. In tal caso è prospettabile la violazione dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge 14 marzo 1984, n. 12, regione Emilia-Romagna nella parte in cui attribuisce all'ente gestore competente per territorio e non al comune competente per territorio il potere di emanare il provvedimento amministrativo, dotato di esecutorietà, di rilascio di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo;

Ordina la sospensione del giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna e sia comunicata al presidente del consiglio regionale interessato.

Ferrara, addì 3 novembre 1988

Il pretore: SCARAMUZZI

88C1912

N. 786

*Ordinanza emessa il 19 luglio 1988 dal pretore di Monza
nel procedimento civile vertente tra Tabaro Abele ed altra e Lo Basso Mario*

Locazione immobili urbani - Uso non abitativo - Esecuzione per rilascio - Sospensione dell'esecuzione fino al 31 dicembre 1988 per gli immobili siti nei comuni con alta densità di popolazione - Lesione del principio di tutela della proprietà tanto più grave per gli immobili non abitativi per i quali non dovrebbero sussistere motivi di ordine pubblico e per i contratti sottoposti al regime ordinario della legge n. 392/1978.

(Legge 8 aprile 1988, n. 108, art. 1-bis, di conversione del d.l. 8 febbraio 1988, n. 26).

(Cost., artt. 41, primo e terzo comma, e 42, secondo comma).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva rileva che: Abele Tabaro e Settima Barchi proprietari e locatori di un locale ad uso commerciale posto in Cinisello Balsamo alla via Cadorna n. 10 procedono esecutivamente per il rilascio di tali locali contro il conduttore Mario Lo Basso in forza di sentenza n. 424/87 della pretura di Monza spedita in formula esecutiva il 4 settembre 1987.

In seguito alla entrata in vigore della legge 8 aprile 1988, n. 108, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, gli ufficiali giudiziari hanno sospeso le esecuzioni del rilascio di immobili. I locatori hanno dedotto, con apposito ricorso ai sensi dell'art. 610 del c.p.c., la inapplicabilità della normativa al comune di Cinisello Balsamo ed in subordine la non manifesta incostituzionalità di una tale normativa di sospensione generalizzata delle esecuzioni degli sfratti ad uso commerciale (oltre che di quelli ad uso abitativo già disposta con l'originario decreto-legge).

Alla udienza del 14 luglio 1988, fissata per la comparizione delle parti il conduttore si è costituito contestando la validità delle pretese dei locatori.

Il pretore si è riservato di decidere fuori udienza.

I locatori hanno dedotto che la sospensione delle esecuzioni era del tutto illegittima in quanto la città di Cinisello Balsamo non poteva essere considerata rientrare nell'ambito di applicabilità della sospensione dell'esecuzione per gli immobili di cui all'art. 1-bis della legge 8 aprile 1988, n. 108.

La tesi prospettata dal procuratore dei locatori è estremamente acuta ed interessante in quanto si fonda su un'attenta chiave di lettura del testo normativo completamente diversa da quella comunemente recepita dai mass-media ed offerta dai primi commentatori negli articoli giornalistici nei giorni immediatamente successivi alla emanazione della legge di conversione.

Il comune di Cinisello Balsamo è ricompreso tra i comuni di cui alla sospensione delle esecuzioni per rilascio di cui all'art. 1 del citato d.l. 8 febbraio 1988, n. 26.

Infatti il comune di Cinisello Balsamo era ricompreso ai sensi della delibera del C.I.P.E. del 30 maggio 1985 nei comuni cosiddetti «ad alta tensione abitativa» e per esso, come per altri comuni del mandamento della pretura di Monza caratterizzati da un altissimo numero di procedure esecutive (Monza, Sesto S. Giovanni, Cologno Monzese, Lissone, Muggiò) si applicavano i benefici e le particolari cautele di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 29 ottobre 1986.

Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26 (convertito dalla legge 8 aprile 1988, n. 108) ha fatto riferimento, per disporre la sospensione delle esecuzioni ai comuni di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1988, n. 899.

Tale sospensione riguardava e riguarda solo l'uso abitativo.

Con una tecnica legislativa discutibile in sede politica, ma non censurabile (se non nei limiti di cui appresso) da questo pretore, si è introdotto un nuovo articolo, 1-*bis*, in quale così recita: «L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili di proprietà pubblica e privata adibiti ad uso diverso da quello di abitazione è comunque sospesa fino al 31 dicembre 1988».

Orbene il problema da risolvere riguarda l'ambito di applicabilità di tale articolo 1-*bis*.

La prima frettolosa opinione ha dato per scontato che l'art. 1-*bis* avesse il medesimo ambito territoriale di applicazione dell'art. 1 (quello relativo alle abitazioni).

La parte locatrice censura tale interpretazione e ne offre un'altra, legata ad una attenta lettura di tutta la legge di conversione.

Le considerazioni della parte locatrice sono le seguenti:

- 1) l'art. 1-*bis* non precisa assolutamente al suo interno l'ambito di applicazione territoriale;
- 2) l'art. 1-*bis* non fa alcun riferimento all'art. 1;
- 3) l'unico ambito di applicazione che la legge prevede per l'art. 1-*bis* è rappresentato dall'art. 4-*bis* che così recita: «Le disposizioni di cui agli artt. 1 ed 1-*bis* si applicano nei comuni di cui all'art. 13-*quater*, terzo e quarto comma, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120»;
- 4) l'art. 13-*quater* citato fa riferimento esclusivamente «ai comuni terremotati della Campania e Basilicata, nonché a quelli di Venezia e Chioggia»;
- 5) poiché si è in presenza di una legge derogativa ed eccezionale, la interpretazione dovrebbe essere rigorosamente letterale e non si può ritenere che possa estendersi l'ambito di applicazione anche ai comuni nei quali è stata disposta la sospensione degli sfratti abitativi;
- 6) la parte locatrice sostiene che, conseguentemente, il comune di Cinisello Balsamo dovrebbe essere escluso dalla sospensione degli sfratti ad uso non abitativo e la esecuzione per rilascio dovrebbe immediatamente riprendere.

Non vi è dubbio che da un punto di vista letterale la tesi espressa dalla parte locatrice sia particolarmente solida.

Il ragionamento sillogistico della parte locatrice appare formalmente rigoroso ed una diversa interpretazione può essere sostenuta solo se l'analisi interpretativa della (ancora una volta frettolosa ed imprecisa!) normativa, possa essere condotta attraverso una valutazione semantica della legge e non certo fondandosi su una aprioristica valutazione della *mens legis*.

Gli argomenti a favore della parte conduttrice possono, invece, così riassumersi:

- 1) la opinione del legislatore era nel senso di prorogare le esecuzioni per rilascio in tutti quei comuni dove vi era una tensione di tipo abitativo ed in cui si poteva presumere che anche gli «usi non abitativi» fossero in numero tale da creare dei problemi;
- 2) la collocazione dell'art. 1-*bis* non come articolo autonomo ma appunto come articolo *bis* dell'art. 1, può lasciar presupporre che si intendesse implicitamente assegnare loro il medesimo ambito di applicazione territoriale;
- 3) nell'art. 1-*bis* vi è una espressione molto ampia che mal si concilia con una interpretazione riduttiva come quella offerta dalla parte locatrice; infatti si dice «... è comunque sospesa...»;
- 4) l'art. 4-*bis* costituisce rispetto all'art. 1 una estensione dell'originario ambito di applicazione dal momento che abbraccia un ulteriore «insieme» di comuni.

Utilizzando una terminologia informatica (ormai patrimonio culturale comune a molti giuristi che adoperano il sistema di ricerca Italgire-Find) si potrebbe dire che l'ambito di applicazione della normativa è costituita dall'insieme dei comuni individuati nell'art. 1, a cui si aggiungono (operatore logico «OR») a quelli di cui all'art. 4-*bis*, dei quali una parte (per es. le città di Napoli e Salerno) potrebbero essere coincidenti all'insieme di cui all'art. 1 («intersezione» logica dei due insiemi);

5) nell'ambito dell'uso abitativo la estensione applicativa dell'art. 4-*bis* comporta inevitabilmente che l'art. 4-*bis* vada letto come se ci fosse scritta la parola «anche»; la lettura sarebbe la seguente: «... si applicano (anche) nei comuni ...»;

6) poiché nel testo dell'art. 4-*bis* vi è inevitabilmente implicita tale avverbio («anche»), lo stesso avverbio deve necessariamente riguardare entrambi i «soggetti» dell'espressione («Le disposizioni di cui agli artt. 1 ed 1-*bis*»);

7) poiché l'art. 4-*bis*, relativamente all'uso non abitativo, riguarda «anche» i comuni in esso previsti, se ne deduce inevitabilmente che esiste un ambito applicativo (precedente) anche per l'altro soggetto (art. 1-*bis*, uso non abitativo) che va opportunamente identificato; tale identificazione appare inevitabilmente collegato con l'art. 1 e con i comuni ivi indicati;

8) la conseguenza del complesso sillogismo che si sta qui sviluppando è che la esecuzione per l'uso non abitativo è sospesa sia nei comuni di cui all'art. 1 (le cosiddette «aree calde») sia in quelli di cui all'art. 4-*bis* (i c.d. comuni terremotati).

Il giudicante tra le due opposte opinioni ritiene corretta la seconda (quella per così dire «ampliativa»); alla lineare semplicità e rigore della prima (la «restrittiva») va preferita la complessa e tormentata evoluzione logica della seconda, in base alle seguenti considerazioni:

entrambe le opinioni si fondano su valutazioni esegetiche sufficientemente adeguate; non vi sono argomenti letterali che siano decisivi per far scegliere «asetticamente» l'una o l'altra soluzione;

l'elemento letterale della opinione «ampliativa», anche se più complesso e sofisticato, trova un decisivo elemento nella dizione molto lata dell'art. 1-*bis* («L'esecuzione... è comunque sospesa ...») che lascia intendere un ambito territoriale fondamentalmente ampio e tale da non poter essere assolutamente ristretto ai soli comuni c.d. terremotati;

nell'ambito delle leggi eccezionali e derogative è vietata la interpretazione analogica ma non certo quella «estensiva». Quella offerta con la opinione «ampliativa», in quanto condotta nell'ambito letterale-sistematico della stessa legge è, con tutta sicurezza, una interpretazione semplicemente «estensiva», consentita anche nelle leggi eccezionali;

se si limitasse la portata della nuova normativa ai soli sfratti nei comuni c.d. terremotati, la portata della legge sarebbe molto limitata e non si spiegherebbero le reazioni che hanno accompagnato la nuova normativa, intesa dai primi commentatori (alla luce di quello che era stato il dibattito parlamentare), come applicabile su tutto il territorio nazionale (la *mens legis*);

nella interpretazione della normativa va tenuto conto delle aspettative della comunità sociale e di quella che è apparsa la lettura più «naturale» della stessa (elemento «logico»).

Tale la interpretazione della legge fatta da questo pretore.

Tale legge, così interpretata, nondimeno, appare in modo non manifestamente infondata affetta da incostituzionalità.

Basta richiamare la sentenza della Corte costituzionale del 23 aprile 1986, n. 108, per ritrovare ivi tutte le motivazioni per le quali appare sussistere il lamentato vizio.

Il contrasto è, innanzitutto, tra l'art. 1-*bis* della legge 8 aprile 1988, n. 108, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, e l'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

La «sospensione delle esecuzioni» (che nell'ottica del legislatore, dopo le «bacchettate sulle dita» inferte della pronuncia n. 108/86 della consulta, ha disinvoltamente sostituito la «proroga dei contratti») appare gravemente lesiva del principio di tutela della proprietà, soprattutto con riferimento (ed è questo il motivo dedotto dalla parte locutrice) ai contratti ad uso non abitativo, per i quali non possono valere le cautele di ordine pubblico che possono giustificare la sospensione degli sfratti ad uso abitativo.

In tali casi il rapporto assume carattere prevalentemente economico e l'intervento del legislatore con il citato art. 1-*bis* (si è parlato nei mass-media di un colpo di mano parlamentare in occasione dei lavori di conversione in legge della sospensione degli sfratti «solo abitativi») appare in contrasto con il principio di cui all'art. 42 della Costituzione.

Ciò soprattutto in considerazione del fatto che la sospensione generalizzata ha avuto ad oggetto non solo i contratti già soggetti alla disciplina transitoria della legge 27 luglio 1978, n. 392 (per i quali si potrebbe avere una qualche giustificazione, in considerazione della grave incertezza legislativa avutasi fino alla legge) ma anche i contratti c.d. «nuovi», stipulati direttamente sotto il regime della legge 27 luglio 1978, n. 392 (come nel caso di specie: confronta il titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione) e per i quali le aspettative delle parti non potevano ricevere un anomalo «sostegno legislativo» tale da alterare gravemente l'equilibrio economico che il legislatore costituzionale vuole libera (art. 41, primo comma) con salvezza degli interventi a fini sociali (art. 41, terzo comma), che nel caso di specie, tuttavia, non appaiono sussistere.

La questione appare rilevante nella presente procedura in quanto, qualora la norma venisse dichiarata incostituzionale questo pretore giudice dell'esecuzione, adito ex art. 610 del c.p.c. ordinerebbe la immediata prosecuzione dell'esecuzione in accoglimento del petitum della parte locatrice.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 41, primo e terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis della legge 8 aprile 1988, n. 108, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, limitatamente ad i contratti nuovi stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Ordina sospendersi il procedimento ex art. 610 del c.p.c.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento ed alle parti costituite.

Monza, addì 19 luglio 1988

Il pretore: (firma illeggibile)

88C1913

N. 787

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1988 dal pretore di Napoli
nei procedimenti penali riuniti a carico di Buonaiuto Vincenzo*

Legge penale - Modifiche al sistema penale - Sanzioni sostitutive e contestuale dichiarazione di estinzione del reato - Mancata previsione della possibilità di dichiarare estinto un reato punito con pena pecuniaria Disparità di trattamento nei confronti di chi abbia riportato condanna per un reato punibile con pena detentiva.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77, in relazione alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53).

(Cost., art. 3).

IL VICE PRETORE

In merito all'ecceppata incostituzionalità del combinato disposto di cui agli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, osserva quanto segue: appare che la norma citata, avendo escluso dalla possibilità di accedere all'applicazione delle sanzioni sostitutive gli imputati di tutti quei reati, a prescindere dalla loro gravità, per i quali sia prevista una pena edittale detentiva congiunta a quella pecuniaria, ha posto in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati di un reato più grave ma punito con la sola pena detentiva, che possono richiedere l'applicazione di una sanzione sostitutiva con il conseguente vantaggio dell'estinzione del reato, e gli imputati di un reato meno grave, punito con pena detentiva congiunta alla pena pecuniaria, a cui tale facoltà è preclusa.

Tale disparità di trattamento, che appare non giustificata, sembrerebbe violare il disposto dell'art. 3 della Costituzione che garantisce l'uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge.

P. Q. M.

Rilevata la non manifesta infondatezza dell'eccezione incostituzionalità dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento all'art. 53 della stessa legge, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Vista l'influenza dell'eccezione proposta nell'ambito della decisione del procedimento penale nel quale è stata sollevata;

Letto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;

Sospende il presente procedimento penale ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Il v. pretore: CACCAVIELLO

88C1932

N. 788

*Ordinanza emessa il 26 ottobre 1988 dal pretore di Ferrara
nel procedimento civile vertente tra Ricci Valeria e il prefetto di Ferrara*

Circolazione stradale - Validità quinquennale della patente di guida per veicoli di categoria C - Mancata previsione della validità decennale di detta patente nell'ipotesi di conduzione da parte del titolare di veicoli di categoria B - Ingiustificato deterioramento degli automobilisti muniti di patente per veicoli di categoria C rispetto a quelli in possesso di patente per veicoli di categoria B, attesa la minore qualificazione tecnica di questi ultimi.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 88).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede:

PREME

che il giorno 22 dicembre 1986 i carabinieri della compagnia di Ferrara contestavano alla signora Ricci Valeria, che era alla guida della Fiat 127 tg. FE/207216, l'infrazione di cui ai commi secondo e sesto dell'art. 88 del codice della strada, in quanto la patente di categoria C, n. 32106, esibita dalla donna ai carabinieri, era scaduta il 18 aprile 1986;

che a seguito del rapporto dei carabinieri il prefetto di Ferrara con provvedimento del 19 aprile 1988, notificato alla destinataria il 5 maggio 1988, ingiungeva a Ricci Valeria di pagare la somma di L. 300.000 per avere violato il disposto del secondo e sesto comma, dell'art. 88, del codice della strada;

che il ricorso depositato nella cancelleria di questa pretura il 1º giugno 1988 la Ricci proponeva opposizione avverso il predetto provvedimento, eccependo l'incostituzionalità, nella parte in cui non prevede che la patente di guida, di categoria C conservi per dieci anni il suo valore di autorizzazione alla guida dei veicoli elencati alle lett. a e b dell'art. 80 del codice della strada, per la guida dei quali è sufficiente ottenere le patenti rispettivamente di categoria A e B, le quali conservano validità per dieci anni;

Rilevato che dai documenti prodotti dalla ricorrente e dal prefetto di Ferrara ed in particolare dal rapporto dei carabinieri si evince che effettivamente il giorno 22 dicembre 1986 Ricci Valeria era alla guida di una Fiat 127 (veicolo che è lecito guidare se si è titolari di una patente di categoria B) ed era in possesso di una patente di categoria C scaduta soltanto il 18 aprile 1986 (dal che si desume che tale patente era stata rilasciata o rinnovata cinque anni ed otto mesi prima del giorno dell'accertamento dell'infrazione);

O S S E R V A T O

che il rilascio di una patente di categoria C giuridicamente non è altro che l'emanazione di un provvedimento amministrativo di autorizzazione;

che tale provvedimento ha contenuto più ampio rispetto al rilascio di una patente di categoria A o B, in quanto autorizza il privato a condurre, oltre che i veicoli di cui alle lett. a e b del secondo comma dell'art. 80 del codice della strada, anche i veicoli di cui alla lettera c dello stesso secondo comma dell'art. 80 del codice della strada (cfr. art. 87, secondo comma, del codice della strada), la cui guida comporta maggiori difficoltà e responsabilità e richiede, quindi, maggiori capacità psico-fisiche;

che proprio per il motivo appena accennato l'esame che il privato affronta per ottenere la patente di categoria C è più difficile di quello preordinato al rilascio delle patenti di categoria A e B;

Ritenuto alla luce di quanto appena osservato, che se è comprensibile che l'autorizzazione a guidare i veicoli di cui alla lett. c dell'art. 80 secondo comma del codice della strada abbia minore durata (a causa della necessità di verificare con maggiore frequenza il persistere nel privato di capacità psico-fisiche particolarmente elevate) di quella relativa ai veicoli di cui alle lett. a e b della citata norma, non è, invece, comprensibile il motivo per il quale ai privati che hanno dimostrato attitudini alla guida particolarmente spiccate e capacità psico-fisiche più elevate venga concessa un'autorizzazione a guidare i veicoli di cui alle lett. a e b della detta norma valida soltanto per cinque anni, mentre ai privati che si sono limitati a dare prova di capacità psico-fisiche meno elevate e di meno spiccate attitudini alla guida venga concessa un'autorizzazione a guidare lo stesso tipo di veicoli valida dieci anni;

Ritenuto pertanto non manifestamente infondato il dubbio, espresso dalla ricorrente, che il secondo comma dell'art. 80 del codice della strada introduca nel nostro ordinamento una irragionevole disparità di trattamento tra cittadini, obbligando soltanto i titolari di patente di categoria C a chiedere comunque, dopo soli cinque anni, il rinnovo della loro patente anche nel caso in cui intendano continuare a guidare soltanto i veicoli di cui alle lett. a e b dell'art. 80, secondo comma del codice della strada;

Ritenuto che qualora il dubbio circa la legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 88 del codice della strada si rivelasse fondato, con la conseguente abrogazione della norma nella parte in cui fa venir meno dopo cinque e non dopo dieci anni la validità della patente di categoria C in relazione alla guida dei veicoli di cui alle lett. a e b del secondo comma dell'art. 80 del codice della strada, ciò si ripercuoterebbe sulla decisione della presente causa, non potendosi più ritenere scaduta di validità la patente di cui la Ricci era in possesso al momento dell'accertamento;

P. Q. M.

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla parte Ricci Valeria in ordine all'art. 88, comma secondo, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui limita a cinque anni, anziché a dieci la validità dell'autorizzazione a guidare i veicoli delle categorie A e B di cui al secondo comma dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1959, n. 393, nel caso in cui tale autorizzazione sia compresa (art. 78, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) nel provvedimento di autorizzazione a guidare i veicoli della categoria C di cui all'art. 80, secondo comma;

Ordina la sospensione del giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ferrara, addì 26 ottobre 1988

Il pretore: (firma illeggibile)

n. 789

*Ordinanza emessa l'11 ottobre 1988 dal pretore di Riva del Garda
nel procedimento penale a carico di Bailoni Ferruccio*

Edilizia - Illeciti edilizi - Concessione in sanatoria per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici - Estinzione del reato - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Mancata previsione del beneficio.

Edilizia - Illeciti edilizi - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Trattamento sanzionatorio differenziato a seconda che il ripristino dei luoghi sia avvenuto prima o dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Premesso che Bailoni Ferruccio è imputato della contravvenzione p. e p. dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver costruito senza concessione del sindaco, in aderenza ad un capannone artigianale regolarmente autorizzato con concessione del 12 marzo 1986, una tamponatura in muratura tale da costituire un ampliamento abusivo;

che l'imputato ottemperava immediatamente all'ordine di demolizione emesso dal sindaco il 12 novembre 1986, come constatato il successivo 15 dicembre 1986 dal geom. Gattai dell'Ufficio Tecnico Comunale;

che — comunque — il prevenuto è stato tratto dal giudizio del pretore per l'odierno dibattimento per rispondere del reato contestato;

che in base all'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il solo rilascio della concessione in sanatoria estingue i reati contravvenzionali, mentre nessuna ipotesi estintiva di tali reati è prevista dalla legge n. 47/1985 quando l'interessato elimini prima della condanna il manufatto abusivo, così ripristinando la legittimità della situazione del territorio, messa in pericolo e danneggiata dalla consumata violazione;

Ciò premesso, solleva d'ufficio questione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, là dove non prevede l'estinzione dei reati contravvenzionali, quando l'imputato abbia eliminato le opere abusive, ripristinando pienamente la situazione di legalità in ordine all'uso del territorio sotto il profilo urbanistico-edilizio: per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ed invero, il diverso trattamento riservato a chi, pur avendo violato la legge urbanistica, ottenga successivamente la concessione in sanatoria, rispetto a colui che abbia addirittura eliminato l'opera stessa costituente l'oggetto materiale della violazione, non pare giustificato alla luce del criterio della ragionevolezza e non arbitrarietà delle scelte del legislatore all'uso del suo potere discrezionale nell'ambito della politica legislativa.

Ed invero, l'interesse generale della collettività a vedere rispettato il territorio attraverso il rispetto della normativa urbanistica è garantito sicuramente in misura maggiore quando riclimini un'opera abusiva e si ripristini la situazione precedente, rispetto alla situazione che scaturisce da una sicura violazione, poi sanata dal rilascio della concessione in sanatoria.

Le due situazioni, nel momento del ripristino della legalità inizialmente violata, si presentano assolutamente identiche e non differenziate, onde non appare giustificato il diverso trattamento: nel caso di rilascio di concessione in sanatoria, la legalità è ripristinata e l'interesse della collettività salvaguardato attraverso il rilascio della sanatoria, che consacra la non incompatibilità dell'opera inizialmente abusiva con gli strumenti urbanistici; nel caso di ottemperanza all'ordine di demolizione e quindi di definitiva eliminazione dell'opera abusiva quella legalità e quell'interesse collettivi risultano parimenti salvi, con i medesimi effetti. Non va dimenticato che il resto in oggetto ha natura di reato permanente, connotato quest'ultimo che ha una particolare rilevanza per quanto più sopra argomentato.

È evidente che nel momento in cui viene eliminata la costruzione abusiva cessa la permanenza e con essa l'oggetto stesso del reato configurabile come vero e proprio «evento» di esso.

Il non avere agganciato a tale evenienza l'effetto estintivo così come è stato fatto per il rilascio di concessione in sanatoria, pone seri dubbi di costituzionalità dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, apparendo del tutto irragionevole il trattamento differenziato delle due situazioni.

La questione è palesemente rilevante per la definizione del presente procedimento penale, che — pertanto — va sospeso, dato che, in caso di scioglimento di questa eccezione d'incostituzionalità, l'imputato non potrebbe essere assoggettato a pena.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva di ufficio la questione di incostituzionalità dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che dichiara non manifestamente infondata, nella parte in cui non prevede l'estinzione dei reati contravvenzionali, quando l'interessato abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il presente procedimento;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Riva del Garda, addì 11 ottobre 1988

Il pretore: (firma illeggibile)

88C1934

N. 790

Ordinanza emessa il 17 marzo 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 dicembre 1988) dal tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso proposto da Mongini Paolo contro il Ministero dell'interno ed altro

Impiegati dello Stato - Dirigenti del Ministero dell'interno - Promozione dei primi dirigenti a dirigenti superiori mediante scrutinio per merito comparativo - Mancata previsione della promozione a dirigente superiore di detti primi dirigenti secondo la regola stabilita in via generale per la dirigenza statale dell'art. 24 del d.P.R. n. 748/1972, della promozione per anzianità per metà dei posti disponibili e mediante concorso per titoli di servizio per l'altra metà dei posti - Violazione della legge di delega n. 121/1981 (art. 40), per non essere la disciplina della dirigenza del Ministero dell'interno ricompresa nella delega, attesa l'autonomia e la separazione della carriera dirigenziale dal restante personale.

(D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, art. 18).

(Cost., art. 76).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 465/84 proposto da Mongini Paolo rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Dal Piaz e Carlo Emanuele Gallo presso il primo elettivamente domiciliato in Torino, via S. Agostino, 12, giusta procura a margine del ricorso introduttivo contro il Ministero dell'interno in persona del Ministro *pro-tempore* e difeso *ex lege* dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45, e nei confronti del dott. Piero Remotti; non costituitosi, per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'interno in data 21 dicembre 1983 col quale sono stati promossi per merito comparativo ventiquattro primi dirigenti alla qualifica di dirigenti superiori;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 17 marzo 1988 la relazione del ref. avv. C. Zucchelli e uditi, altresì, l'avv. Dal Piaz per il ricorrente e l'avv. Stein per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO

Il ricorrente riveste la qualifica di vice prefetto ispettore, primo dirigente, presso la prefettura di Alessandria.

Con provvedimento del maggio 1983 il Ministero dell'interno promuoveva ventinove funzionari alla qualifica di dirigente superiore tale atto veniva impugnato presso questo tribunale.

Con il provvedimento oggi in esame il Ministero promuove ulteriori ventiquattro funzionari coprendo tutti i posti disponibili nella qualifica, ricorre pertanto il dott. Mongini lamentando:

1) violazione dell'art. 24 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 74. Eccesso di potere sotto vari profili.

Osserva che l'art. 24 citato prevede che la qualifica di dirigente superiore venga conferita per la metà dei posti disponibili secondo il turno di anzianità e per l'altra metà mediante concorso per titoli di servizio, là dove nella fattispecie tutti i posti sono stati attribuiti per merito comparativo.

Osserva ancora che ove tale procedura fosse giustificata dal combinato disposto dell'art. 18 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, e dell'art. 43 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, sarebbe allora da eccipire l'illegittimità costituzionale del detto art. 18 in quanto esorbitante dalla delega legislativa concessa dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, la quale all'art. 40 conferiva al Governo la delega alla emanazione di norme per il nuovo ordinamento della Polizia di Stato, e del personale ed uffici della Amministrazione civile dell'interno, ma non della carriera dirigenziale che è disciplinata con apposite separate norme contenute nel d.P.R. 30 giugno 1972, n. 740;

2) violazione dell'art. 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'art. 24 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, eccesso di potere sotto vari profili.

Osserva il ricorrente che l'art. 26 citato stabilisce l'intangibilità del trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato sino alla riforma della dirigenza. Pertanto resta in vigore altresì l'art. 24 del d.P.R. n. 748/1972 ai sensi del quale le promozioni devono avvenire per metà secondo il turno di anzianità e per metà mediante concorso per titoli.

Si costituisce in giudizio l'Amministrazione dell'interno eccependo:

1) l'inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato ad almeno uno dei controinteressati;

2) osserva che non si è verificato eccesso di delega da parte del d.P.R. n. 340/1982 in quanto con l'art. 43 del d.P.R. n. 335/1982 sono state riordinate le carriere del Ministero dell'interno, tra cui quella direttiva, ex art. 40 della legge di delega, e nell'ambito della carriera direttiva devono farsi rientrare le qualifiche dirigenziali;

3) osserva infine che la preclusione di cui all'art. 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, non opera nella fattispecie in quanto la norma in esame ha innovato limitatamente alla progressione in carriera e non al trattamento economico e normativo dei dirigenti.

Con successiva memoria il ricorrente precisa che il ricorso, come risulta in atti, è stato notificato al controinteressato dott. Piero Remotti e ribadisce le censure di cui al ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La doglianza in subordine proposta dal ricorrente prospetta l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 24 aprile 1982 nella parte in cui dispone che per il conferimento delle qualifiche di vice prefetto ispettore di primo dirigente di ragioneria, di vice prefetto e di dirigente superiore di ragioneria si osservino le disposizioni previste per il conferimento delle corrispondenti qualifiche dirigenziali di primo dirigente e di dirigente superiore della Polizia di Stato, dettate dall'art. 43 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Osserva il ricorrente che la norma, contenuta nel decreto delegato, esorbita dalla delega di cui alla legge delegante 1° aprile 1981, n. 121.

La doglianza non appare manifestamente infondata, e per altro la soluzione della questione incidentale di costituzionalità è rilevante nel precesente giudizio.

In effetti l'art. 18 citato opera un espresso ed inequivocabile richiamo alla disciplina del conferimento delle qualifiche dirigenziali contenuta nel d.P.R. di riforma del corpo della Polizia di Stato.

Nel presente giudizio il ricorrente si duole del conferimento di tutti i posti disponibili della qualifica di vice prefetto (corrispondente a quella di dirigente superiore della Polizia di Stato) mediante scrutinio per merito comparativo merce il richiamo del detto art. 18.

Osserva giustamente il ricorrente che tale normativa è innovativa rispetto al precedente sistema di promozioni di cui all'art. 24 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (così detta legge sulla dirigenza) secondo cui la qualifica di dirigente superiore viene attribuita per metà dei posti disponibili secondo il turno di anzianità, e per l'altra metà mediante concorso per titoli di servizio.

Prospetta il ricorrente l'esigenza del suo interesse alla applicazione della normativa di cui al citato art. 24, in quanto, essendo in possesso della prescritta anzianità come risulta per tabulas, avrebbe potuto partecipare alla promozione quanto meno mediante concorso, il che gli viene impedito dalla applicazione del combinato disposto degli artt. 18 e 43 citati e quindi dal conferimento per mero scrutinio per merito comparativo di tutti i posti disponibili.

Orbene, non vi è dubbio, come esattamente ha rilevato la difesa erariale, che la applicazione del combinato disposto degli artt. 18 e 43 più volte citati sia perfettamente legittima, ovvero *secundum legem*; ne fa fede la chiarissima ed esplicita disposizione del primo comma del detto art. 18 che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme in vigore per la Polizia di Stato.

Il ricorso dovrebbe, dunque, essere per questa via respinto; tuttavia la eventuale illegittimità costituzionale dell'art. 18, ripristinando il meccanismo di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 748/1972, renderebbe l'operato della p.a. illegittimo per contrasto con detta normativa, e porterebbe pertanto all'accoglimento del ricorso per questo verso. Si è così inequivocabilmente dimostrato la rilevanza nella presente controversia della dedotta questione di illegittimità costituzionale.

Quest'ultima per altro appare non manifestamente infondata.

Si deve premettere che le qualifiche di vice prefetto ispettore e di vice prefetto, nella amministrazione civile del Ministero degli interni, costituiscono i primi due gradini della dirigenza, ossia di quella particolare qualifica disciplinata in via generale dal d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

La qualifica dirigenziale venne istituita ai sensi dell'art. 1 di questo d.P.R. «nell'ambito delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato»; tuttavia la disciplina di essa si discostò notevolmente e sostanzialmente da quella inerente all'ora carriera direttiva, e tale differenziazione si è successivamente accentuata con la riforma di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, che ha abolito le varie carriere e connesse qualifiche sostituendola con otto qualifiche funzionali.

Queste ultime, infatti, non comprendono i dirigenti che continuano a reperire il loro trattamento giuridico e la definizione delle loro mansioni e compiti nel d.P.R. n. 748/1972.

In particolare la enucleazione di una autonoma carriera dirigenziale si rinviene negli artt. 7, 8 e 9 del d.P.R. n. 748/1972, a mente dei quali spetta ai dirigenti di dare attuazione all'indirizzo politico generale segnato dal Governo, adottando tutti gli atti, anche di alta amministrazione, che non abbiano carattere politico, ed operando così la sottrazione di questo tipo di atti agli organi di Governo stessi. Nell'art. 19 per altro si rinviene altresì il principio della responsabilizzazione per i risultati dell'azione amministrativa, del tutto distinta dalla usuale responsabilità dei dipendenti dello Stato per danni causati nell'esercizio delle loro funzioni.

Alla obiettiva constatazione della negatività essendo addirittura stato reciso, almeno in via teorica, il necessario collegamento teleologico con la (ex) carriera direttiva. Infatti ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del d.P.R. n. 748/1972 i dirigenti precedono gli altri impiegati delle altre qualifiche della carriera direttiva, ai fini di quanto previsto dall'art. 15 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (disciplina della gerarchia) e dunque in quanto «precedono» non «appartengono» alla carriera direttiva.

Inoltre ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 748/1972 la dirigenza di una direzione generale o di altro ufficio equiparato o superiore può essere conferita ad un soggetto estraneo all'amministrazione dello Stato, con il che si è escluso recisamente che la qualifica dirigenziale sia una mera «continuazione» o «specificazione» del rapporto di servizio instaurato col dipendente appartenente alla carriera direttiva.

Premesso ciò, e dunque accertata l'autonomia giuridica della qualifica, e quindi altresì del suo *nomen juris*, occorre esaminare la valenza delle norme contenute nel d.P.R. n. 748/1972, in ordine alla riforma introdotta dal d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, limitatamente, ai nostri fini, a quanto disposto dall'art. 18.

Come è noto il d.P.R. in questione venne emanato a seguito della delega legislativa di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, per la riforma del personale del Ministero dell'interno, riforma che doveva avvenire in contemporanea con quella del Corpo della Polizia di Stato, anch'esso dipendente dal medesimo Ministero.

Non è casuale che i d.P.R. delegati di riforma del trattamento giuridico del personale del Ministero e del Corpo di Polizia di Stato vennero emanati in pari data 24 aprile 1982.

Per quanto ci concerne, il potere delegato esercitato mediante l'art. 18 del d.P.R. n. 340/1982 (relativo al personale del Ministero) rinviene il suo fondamento nell'art. 40 della legge delegante n. 121.

A mente di questo devono, in primo luogo, tenersi fermi i principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego statale, nell'ambito del quale dovranno essere emanate norme per la ristrutturazione e la dotazione organica delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive.

Orbene, si deve in primo luogo notare una imprecisione terminologica della legge, poiché le dette carriere, sin dalla emanazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, come accennato, erano state sostituite con l'inquadramento in qualifiche funzionali. Tuttavia, poiché l'interprete deve scegliere in ogni caso la lettura della norma nel senso per cui essa assuma un significato certo ed inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento generale, si deve concludere che con tale dizione il legislatore abbia voluto riferirsi comunque all'unica definizione di tali carriere riscontrabile nell'ambito dell'ordinamento del pubblico impiego, ovvero quella precedente alla legge n. 312/1980 che escludeva, come rilevato, le qualifiche dirigenziali regolate normativamente dal d.P.R. n. 748 più volte citato.

Può legittimamente porsi il problema se il d.P.R. n. 340/1982, essendo atto dotato di forza e valore di legge, abbia potuto innovare nel sistema disciplinato dal d.P.R. n. 748/1972, limitatamente al personale dirigente in questione.

Orbene la risposta non potrebbe che essere negativa, poiché, come è noto, la forza ed il valore di legge di cui sono fornite le fonti primarie di secondo grado, quali i decreti emessi su legge di delegazione, è limitata all'ambito circoscritto dalla legge di delegazione stessa, sì che al di fuori di ciò essi non sono abilitati ad innovare nell'ordinamento giuridico. Tuttavia, poiché ad essi compete, in tale evenienza, non la forza di legge, ma il valore di legge, ne consegue che l'interprete non può disapplicarli, ma, rilevato l'eccesso dalla delega e quindi la incostituzionalità per violazione dell'art. 76 della Costituzione (Corte costituzionale 26 gennaio 1957, n. 3, 13 aprile 1957, n. 49), rimetterli alla Corte perché le espunga dall'ordinamento giuridico.

Nel caso dunque l'eccesso di delega si rivela da un lato sotto il profilo per cui la disciplina della dirigenza del Ministero dell'interno non era ricompresa nella delega di cui all'art. 40 della legge n. 121/1981; dall'altro altresì sotto il profilo per cui tra i principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego è stato introdotto quello di cui all'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 349, da cui prende le mosse il d.P.R. n. 748/1972 circa la autonomia e separazione della carriera dirigenziale, successivamente confermato dall'assetto di cui alla legge n. 312/1980 e dal combinato disposto degli artt. 17 e 26, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Si deve infatti osservare che con quest'ultimo testo normativo (c.d. «legge quadro» sul pubblico impiego) nel riconfermare la abolizione delle carriere e la distinzione in qualifiche funzionali (art. 17) il legislatore ha mantenuto fermo lo status giuridico precedente di cui al d.P.R. n. 748/1982 (art. 26, ultimo comma) per la dirigenza, il che, stante la abolizione della carriera direttiva, non può che significare la riconferma della sua estrapolazione del novero degli altri dipendenti dello Stato.

P. Q. M.

Declara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, in relazione all'art. 76 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che ne sia data comunicazione al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 marzo 1988.

(Seguono le firme)

n. 791

*Ordinanza emessa il 24 marzo 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 dicembre 1988)
dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Fimi S.p.a. e la Sintesi S.r.l.*

Locazione di immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Contratti scaduti *de iure* - Proroga per l'esecuzione o successiva stipulazione di un nuovo contratto - Esclusione dell'obbligo, per il conduttore, di corrispondere alcun aumento di canone o di risarcire il danno per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del vecchio contratto e la data del rilascio dell'immobile o della decorrenza del nuovo contratto - Sostanziale protrazione coattiva dei vecchi contratti, in contrasto con i principi ribaditi nella sentenza della Corte costituzionale n. 108/1986 - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai casi in cui siano state trovate soluzioni concordate nel rispetto della precedente normativa.

(D.-L. 25 settembre 1987, n. 393, art. 2, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478).

(Cost., artt. 3 e 42).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 619 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1985 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 19 febbraio 1988 e vertente tra Fimi - Fiduciaria mobiliare e immobiliare S.p.a. quale procuratrice speciale dell'Accademia nazionale delle scienze elettivamente domiciliata in Roma, via del Circo Massimo, 7, presso lo studio dell'avv. Francesco de Crescenzo che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di intimazione di sfratto per finita locazione, attrice, e la Sintesi S.r.l. elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria n. 332 presso lo studio del dott. proc. De Majo che la rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata dell'atto di intimazione, unitamente all'avv. Antonio De Majo, convenuta.

Rilevato che l'Accademia nazionale delle scienze, quale chiamata all'eredità di Cesare Tumedei, avendo dichiarato di voler accettare detta eredità, ha agito in giudizio nei confronti della società «La Sintesi» S.r.l. conduttrice dell'immobile sito in Roma, via Frattina, 122, int. 2, già di proprietà del predetto Tumedei, per sentir dichiarata cessata la locazione al 31 agosto 1983 e condannare la conduttrice al rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1591 del c.c.;

che con sentenza in data 24 marzo 1988 il tribunale ha accolto la domanda di rilascio, e con ordinanza in pari data ha ritenuto di sospendere il giudizio concernente la condanna al risarcimento dei danni per sottoporre alla Corte costituzionale la questione circa la legittimità dell'art. 2 del d.-l. 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, che esclude il diritto del locatore e pretendere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1591 del c.c. per il periodo di occupazione dell'immobile intercorrente tra la data di scadenza del regime transitorio e la data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto;

che la costituzionalità di tale normativa in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione già è stata posta in dubbio da questo tribunale con ordinanza in data 9 febbraio 1988 che integralmente si condivide del seguente tenore: con la sentenza n. 108/1986 la Corte costituzionale ha sostanzialmente escluso in via definitiva la legittimità di provvedimenti di proroga delle locazioni ricordando che questi non possono più trovare giustificazione in quadro normativo organico quale è quello introdotto dalla legge n. 392/1978, che ha segnato la fine di quella situazione di emergenza dalla quale era scaturita l'esigenza della legislazione eccezionale vincolistica.

Data la perentorietà della decisione della Corte deve ritenersi illegittimo ogni provvedimento che anche in maniera indiretta, perseguita di fatto il fine della proroga coattiva dei rapporti di locazione.

Orbene, rileva il tribunale che la linea di demarcazione tra proroga della locazione (illegittima) e provvedimenti che di fatto consentono di prorarre la permanenza del conduttore nell'immobile agendo sulla esperibilità dell'azione esecutiva (il che avviene non solo con i provvedimenti generalizzati di sospensione, ma anche con l'attribuzione al giudice del potere-dovere di fissare la data di rilascio è da ravvisarsi proprio nel fatto che mentre questi ultimi non incidono sul diritto del locatore a riottenere l'immobile alla scadenza — diritto che ove sia stato leso può essere reintegrato attraverso il risarcimento del danno — nel primo caso, invece, la proroga sposta nel tempo la data di decorrenza dell'obbligo di riconsegna.

Ciò detto appare evidente al collegio che la protrazione del godimento dell'immobile da parte del conduttore resa legittima attraverso l'esonero dello stesso da ogni obbligo risarcitorio nei confronti del locatore che dimostri di aver subito una lesione dalla ritardata consegna equivale di fatto ad una proroga della locazione. Una proroga di tal fatta, inoltre, lede ancor di più gli interessi del locatore perché in questa ipotesi la scadenza non è fissata dalla legge ma è del tutto aleatoria in quanto condizionata dalla maggiore o minore resistenza in giudizio della controparte e dai variabili tempi tecnici del processo.

Ulteriore dimostrazione che la norma in questione introduce una proroga della locazione è data dal fatto che in caso di nuovo contratto il canone pattuito decorre dalla stipula e non dalla cessazione del vecchio rapporto ne deriva che, non essendo sanato l'illegittimo godimento dalla retroattività del nuovo accordo, il periodo intermedio in cui il conduttore ha goduto dell'immobile non può trovare altro titolo se non in una proroga *ex lege* della precedente locazione.

È evidente, quindi, che la norma dell'art. 2 della citata legge si risolve in definitiva in una compressione del diritto di proprietà del locatore con un immotivato arricchimento della controparte che non trova giustificazione in situazioni di carattere eccezionale nel contempo non può negarsi la violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto da un lato il tempo decorso dalla scadenza delle locazioni a regime transitorio rende la normativa in questione applicabile ad un sempre minor numero di conduttori viene apprestata una situazione immotivatamente privilegiata rispetto a tutti coloro che, nel rispetto della precedente normativa, hanno trovato soluzioni concordate per il proseguimento o lo scioglimento del rapporto, dall'altro accorda una illogica prevalenza agli interessi dei conduttori, ritenendo questi ultimi a prioritariamente in posizione economica più debole, senza alcuna possibilità di una concreta valutazione comparativa degli interessi economici in gioco.

P. Q. M.

Visto l'art. 28 della legge 11 agosto 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, con riferimento agli artt. 42 e 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame di costituzionalità di dette norme;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 24 marzo 1988.

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1936

n. 792

Ordinanza emessa il 1° luglio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 dicembre 1988) della corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Cavaterra Ascenzio e Moncalvo Carmen ed altro

Farmacia - Assegnazione per concorso - Diritti del precedente gestore - Mancata previsione dell'obbligo di corrispondere l'indennità di avviamento anche ai gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione - Pretesa ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 17).

(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1484 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1983, posta in decisione all'udienza collegiale del 24 giugno 1987 e vertente tra Cavaterra Ascenzio, elettivamente domiciliato in Roma, via Tibullo n. 13, presso lo studio dell'avv. Mauro Mezzetti, che lo rappresenta e difende, in unione con l'avv. Giuseppe Ramadori, per delega a margine dell'atto di appello, appellante, e Moncalvo Carmen, elettivamente domiciliata in Roma, via S. Agatone Papa n. 50, presso lo studio degli avvocati Carlo e Caterina Mele, che la rappresentano e difendono per delega in calce alla conia notificata dell'atto di appello, appellata ed appellante incidentale, nonché Fiore Gino, elettivamente domiciliato in Roma, via Tiburtina Antica n. 13, presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo, che, unitamente all'avv. Salvatore Diana, lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, appellato.

Oggetto: pagamento somma.

PREMESSO IN FATTO

che, con citazione del 19 gennaio 1979, Cavaterra Ascenzio, premesso che egli era stato titolare della quarta sede farmaceutica del comune di Fondi dal 2 agosto 1973 al 12 maggio 1975 e che tale sede farmaceutica, dopo un periodo di gestione provvisoria da parte di Moncalvo Carmen, era stata assegnata per concorso a Fiore Gino, deduceva che la commissione provinciale delle farmacie di Latina aveva liquidato l'indennità di avviamento — dovuta dal Fiore in base all'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) — in modo erroneo, e cioè suddividendola tra il precedente titolare ed il gestore provvisorio, e chiedeva di essere riconosciuto unico avente diritto al pagamento dell'indennità anzidetta, da liquidarsi, peraltro, in somma superiore a quella determinata dalla commissione provinciale sulla base di criteri erronei;

che, provvedutosi alla chiamata in causa di Moncalvo Carmen, questa contestava la domanda del Cavaterra in punto di attribuzione dell'indennità di avviamento, assumendo di avere anch'essa diritto all'indennità medesima, in conseguenza della gestione provvisoria della farmacia, in base al disposto dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

che il tribunale di Latina, con sentenza pubblicata il 14 gennaio 1983, riconosceva fondato l'assunto della Moncalvo e respingeva, conseguentemente, la domanda del Cavaterra diretta ad ottenere l'attribuzione dell'intera indennità di avviamento; che avverso tale sentenza proponeva appello il Cavaterra, con atto di citazione notificato il 30 aprile 1983, deducendone l'erroneità sul rilievo che, in base all'art. 110 del citato testo unico delle leggi sanitarie, l'indennità in argomento spetta esclusivamente al precedente titolare della farmacia e non anche al gestore provvisorio e che la successiva norma di cui all'art. 17 della legge n. 475/1968, con la quale detto diritto è stato esteso anche al gestore provvisorio, riguarda esclusivamente le farmacie di nuova istituzione e, quindi, non può applicarsi al caso di specie, dato che la farmacia in questione non era di nuova istituzione;

che la Moncalvo, nel costituirsi nel giudizio d'appello, insisteva nella propria tesi, rilevando che, ove l'art. 17 citato dovesse interpretarsi nel senso prospettato dall'appellante, si profilerebbe una questione di legittimità costituzionale della norma medesima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione alla ingiustificata disparità di trattamento, quanto all'attribuzione dell'indennità di avviamento, tra gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione e gestore provvisorio di farmacia non di nuova istituzione, questione, peraltro, già rimessa, in altri giudizi, alla Corte costituzionale.

RITENUTO IN DIRITTO

che, in materia di autorizzazione all'esercizio di farmacia, il diritto al pagamento dell'indennità di avviamento, previsto dall'art. 110 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, solo in favore del precedente titolare di farmacia non di nuova istituzione, con l'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è stato esteso anche in favore del gestore provvisorio, cui sia affidata temporaneamente la farmacia in attesa dell'assegnazione definitiva di essa mediante concorso;

che, tuttavia, tale norma, secondo un principio interpretativo affermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite in sede di risoluzione di un contrasto di giurisprudenza insorto al riguardo tra singole sezioni, si riferisce esclusivamente alle farmacie di nuova istituzione gestite provvisoriamente prima della loro assegnazione al vincitore di concorso, come si evince sia dalla «lettera della norma, sia dalla sua collocazione nel sistema, in quanto risulta chiaramente la coesistenza, nel sistema stesso, tanto della nuova disposizione (art. 17) quanto di quella precedente (art. 110 del t.u. del 1934), la quale non è stata abrogata, ma anzi espressamente richiamata dall'art. 17» (Cass. sez. un. ordinanza 29 giugno 1983 sul ricorso proposto da Nuti Piero contro Scalas Angela);

che, tenuto conto di una siffatta interpretazione, dalla quale non vi è motivo di discostarsi essendo essa basata su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sollevata dalla difesa della Moncalvo sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, non è manifestamente infondata (cfr. Cass. ord. citata nonché Cass. ord. 3 luglio 1984, n. 1297/84, reg. ord.);

che, invero, la norma anzidetta, prevedendo il diritto di percepire l'indennità di avviamento soltanto in favore del gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione, determina un'evidente disparità di trattamento nei confronti del gestore provvisorio di farmacia non di nuova istituzione, al quale, pur in presenza degli altri requisiti, non è riconosciuto lo stesso diritto, disparità di trattamento che non appare in alcun modo giustificata, dato che le due fattispecie rappresentate dalla gestione provvisoria di farmacia di non nuova e di nuova istituzione sono, ai fini del diritto in questione, identiche, in quanto anche nel primo caso (farmacie non di nuova istituzione) il gestore provvisorio può, nel quinquennio della sua gestione, aver incrementato od addirittura creato il bene dell'avviamento, cui è correlata l'indennità di cui si discute;

che la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 475/1968 nella parte in cui non prevede il diritto anche dei gestori di farmacie non di nuova istituzione all'indennità di avviamento, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è rilevante; ai fini della decisione della causa in quanto da essa dipende, la risoluzione della controversia tra il Cavaterra e la Moncalvo circa l'attribuzione dell'indennità anzidetta, e, pertanto, s'impone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la relativa decisione, con contestuale sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per la comunicazione di essa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della corte di appello, il 1° luglio 1987.

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1937

N. 793

*Ordinanza emessa il 9 giugno 1988 dal tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra Lilli Emilia e Chieregato Massimo ed altri*

Assicurazione obbligatoria r.c. - Diritto di surrogazione dell'assicuratore - Prevista prelazione dell'assicuratore sociale sull'indennità dovuta dall'assicuratore della responsabilità civile - Conseguente probabile impossibilità per l'assistito-danneggiato ad essere integralmente indennizzato del danno subito - Omessa previsione di divieto per gli enti di assicurazione sociale ad esercitare l'azione surrogatoria nel caso di mancato totale indennizzo del danneggiato in relazione al danno subito.

**(Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28, secondo, terzo e quarto comma; c.c., art. 1916, primo, terzo e quarto comma).
(Cost., artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma).**

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2823 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1982, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 13 aprile 1988 e vertente tra Lilli Emilia (procuratore e difensore l'avv. Luciano Galluzzo, con studio in Roma, viale Giulio Cesare, 71), attrice, e Chieregato Massimo, residente in Roma, via della Pisana, 89, contumace, parte convenuta, e S.p.A. La Potenza in l.c.a. con sede in Roma, via Settembrini, 17/A, contumace, parte convenuta, S.p.A. Sipea - Società per l'esercizio delle assicurazioni (procuratore e difensore il dott. proc. Romano dalla Chiesa, con studio in Roma, via Cicerone, 49) parte convenuta, e I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale (procuratore e difensore l'avv. Giulio de Ritis, con studio in Roma, via della Frezza, 17), parte intervenuta.

Oggetto: Risarcimento danni.

CONCLU

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 maggio 1986 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 1982 Lilli Emilia conveniva in giudizio Chieregato Massimo e la Soc. La Potenza esponendo che il 17 aprile 1981 alle ore 5,45, mentre stava attraversando a piedi largo Tassoni sulle strisce pedonali, era stata investita e travolta dall'autovettura targata Roma P19069 di proprietà del Chieregato e condotta dal

medesimo, subendo gravi lesioni da cui erano derivati esiti invalidanti. Dedotto che unico responsabile dell'incidente era il Chieregato e che la soc. La Potenza, che ne assicurava la responsabilità civile, non aveva provveduto al risarcimento del danno, nonostante l'invio della prescritta richiesta con lettera raccomandata, l'attrice concludeva chiedendo che fosse dichiarato il Chierigato unico responsabile dell'evento dannoso e che di conseguenza la soc. La Potenza fosse condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti.

Si costituiva in giudizio la sola soc. La Potenza (cfr. il verbale della udienza di prima comparizione), la quale contestava la domanda, deducendo che la Lilli aveva proceduto all'attraversamento dell'incrocio in diagonale e mentre il semaforo segnava luce rossa per i pedoni. All'udienza del 15 dicembre 1983 veniva dichiarata l'interruzione del processo a seguito della sottoposizione di tale società a liquidazione coatta amministrativa.

La riassunzione del processo veniva promossa dall'attrice con atto notificato il 16 febbraio 1984 al Chieregato, il 17 febbraio 1984 alla soc. La Potenza in l.c.a., il 29 febbraio 1984 alla Soc. Sipea e il precedente 27 febbraio, «per conoscenza», all'Istituto nazionale delle assicurazioni. Va precisato che nel contesto dell'atto di riassunzione l'attrice dichiarava che procedeva alla riassunzione nei confronti della soc. Sipea in riferimento alla qualità di quest'ultima di cessionaria *ex lege* del portafoglio della soc. La Potenza e di designata dall'I.N.A.

A seguito della riassunzione del processo si costituiva la sola soc. Sipea in nome dell'I.N.A. - Fondo di garanzia per le vittime della strada, la quale eccepeva il proprio difetto di legittimazione passiva e la inammissibilità della riassunzione nei suoi confronti. Nel merito contestava la domanda per le stesse ragioni precedentemente fatte valere dalla soc. La Potenza. In ogni caso faceva valere i limiti del massimale *ex lege*, dal quale andavano detratte, a suo dire, la somma di L. 2.559.063, in base a surroga dell'I.N.P.S., e L. 1.800.000 in base a surroga della u.s.l. RM-1.

All'udienza del 21 maggio 1985 interveniva nel giudizio l'I.N.P.S., il quale, dedotto che la Lilli a seguito dell'incidente per cui è causa, aveva percepito dall'Istituto previdenziale un'indennità di malattia di importo pari a L. 2.559.063 e che l'incidente si era verificato per la colpa esclusiva, o almeno prevalente, del conducente dell'autovettura investitrice, dichiarava di surrogarsi *ex art. 1916 del c.c.* nei diritti spettanti alla propria assicurata nei confronti di terzi responsabili. Conseguentemente, allegato altresì di avere invano richiesto quanto dovutogli prima alla soc. La Potenza e quindi alla soc. Sipea quale impresa cessionaria, concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma suddetta, oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata.

Dopo l'epletamento di attività istruttoria e la precisazione delle conclusioni (in occasione delle quali la soc. Sipea nella qualità abbandonava le eccezioni precedentemente sollevate e proponeva invece l'eccezione di improponibilità della domanda), la causa era rimessa al collegio che, all'udienza in epigrafe indicata, la tratteneva in decisione.

Con sentenza non definitiva in data odierna il tribunale, respinta l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla soc. Sipea nella qualità, dichiarava la responsabilità *ex art. 2054*, primo comma del c.c. di Chieregato Massimo per l'incidente in questione riservandosi di rimettere gli atti con separata ordinanza, alla Corte costituzionale per la risoluzione di questioni di costituzionalità di norme di legge rilevanti ai fini del decidere.

MOTIVI

1. — Presentazione del problema.

In base all'art. 1916, primo comma del c.c. l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Tale regola è rafforzata dal terzo comma, secondo cui l'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al suo diritto di surrogazione. Nel quarto et ultimo comma del medesimo articolo è precisato che la norma stessa trova applicazione anche nelle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

La giurisprudenza ha dovuto affrontare alcune questioni relative all'estensione di tale diritto di surrogazione, in parte collegate tra di loro. In particolare ha dovuto chiarire se, in caso di concorso di colpa dell'assicurato in ordine all'evento che gli ha arrecato danno, il diritto di surrogazione dell'assicuratore sia limitato in relazione al grado di colpa dell'assicurato, e se il medesimo diritto di surrogazione possa esplicarsi in relazione a tutte le voci di danno vantabili dall'assicurato-danneggiato o solo in relazione a quelle voci di danno che presentino caratteri di stretta omogeneità con il danno coperto dall'assicurazione (il dubbio riguardava, per esempio, i c.d. danni morali, in relazione alla surroga esperita dall'I.N.A.I.L. contro il responsabile di un infortunio sul lavoro). Spesso le due questioni, a ben vedere, sono collegate, perché è prevalentemente in caso di concorso di copia dell'assicurato che, a seguito della consequenziale riduzione del diritto al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato, l'azione di surrogazione dell'assicuratore viene ad incidere su voci di danno diverse da quelle per le quali l'assicurato danneggiato è già stato compensato mediante l'indennità assicurativa (per esempio, con riferimento ad un'assicurazione, pubblica o privata, relativa ad inabilità lavorativa temporanea dovuta a malattia o infortunio non lavorativo, è in caso di concorso di colpa dell'assicurato, che l'assicuratore, agendo in surroga per recuperare l'indennità corrisposta, può venire a precludere in tutto o in parte all'assicurato di ottenere dal terzo, sia pure nei limiti segnati dal concorso di colpa, il risarcimento relativo ad altre voci di danno, come per esempio quelle relative a esiti permanenti dell'infortunio).

La costante giurisprudenza della Cassazione su tutti i due punti è orientata nel senso più favorevole all'esercizio del diritto di surrogazione. Sull'estensione del diritto di surrogazione in caso di concorso di colpa dell'assicurato si è pronunciata anche la Corte costituzionale, dichiarando infondata la relativa questione di costituzionalità dell'art. 1916 del c.c. in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione (sentenza 6 luglio 1970, n. 115) e in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione (sentenza 12 luglio 1972, n. 134).

Non risulta invece essere stata esaminata espressamente dalla giurisprudenza un'altra questione riguardante l'art. 1916 del c.c., che più direttamente riguarda la presente controversia.

Ci si riferisce alla concorrenza di azioni esecutive, verso il terzo responsabile del danno, dell'assicuratore che sia surrogato nei diritti dell'assicurato in relazione all'indennità assicurativa da lui versata e dell'assicurato-danneggiato che agisca per ottenere la parte del danno eccedente l'indennità assicurativa. La dottrina che ha esaminato il problema ha ritenuto che, nel caso in cui i beni del responsabile siano insufficienti a soddisfare compiutamente ambedue i creditori, gli stessi debbano essere soddisfatti in proporzione dei rispettivi crediti, in applicazione del principio, dettato dall'art. 1205 del c.c. a proposito del pagamento con surrogazione, secondo cui «se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo il patto contrario». In merito a tale problema può anche essere interessante rilevare che in altri ordinamenti si è pervenuti a conclusioni difformi. In particolare, nel diritto francese si ritiene applicabile (a seguito della sentenza Cass. 5 marzo 1945, D. 1946, J. 1) anche alla surrogazione dell'assicuratore l'art. 1252 del code civil (dal quale si sono discostati l'art. 1254 del codice civile italiano del 1865 e quindi il già citato art. 1205 del codice vigente secondo cui (*la subrogation*) «ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel» (la surrogazione non può nuocere al creditore quando questi è stato pagato solo in parte; in tal caso egli può esercitare i suoi diritti, per il credito residuo, con preferenza rispetto a colui dal quale ha ricevuto un pagamento parziale).

Conseguentemente, in particolare, in caso di non adeguata solvibilità del terzo responsabile del danno, l'assicurato, il cui danno non è stato integralmente indennizzato dall'assicuratore, ha diritto di soddisfarsi con precedenza rispetto all'assicuratore che tende a recuperare mediante la surroga l'indennità corrisposta. Orientamenti analoghi si rinvencono negli ordinamenti di *common law*.

Il tribunale, con riferimento all'ipotesi dell'insolvenza del terzo responsabile, ritiene che sia esatta la tesi che, in base al vigente diritto italiano, l'assicuratore surrogatosi e l'assicurato debbono soddisfarsi in proporzione dei rispettivi crediti. In tal senso sembra rilevante, ancor più che l'art. 1205 del c.c., il principio della *par condicio creditorum* di cui all'art. 2741, primo comma, del c.c., a deroga del quale non può essere invocato un contrario principio desumibile dalla disciplina dell'assicurazione, considerato anche che, come si è visto, il diritto vivente non è orientato nel senso di limitare l'esercizio del diritto di surroga dell'assicuratore quando lo stesso interferisca con l'interesse dell'assicurato di essere indennizzato quanto più possibile in maniera integrale.

Il problema si presenta in termini analoghi quando il conflitto (tra assicuratore surrogatosi e assicurato-danneggiato), in sede esecutiva, venga a riguardare specificamente l'indennità dovuta al terzo danneggiante che usufruisca di un'assicurazione per la sua responsabilità civile. Uno specifico conflitto in sede esecutiva, in relazione a tale indennità, tra assicuratore e danneggiato-assicurato, trova giustificazione nel privilegio, previsto dall'art. 2767 del c.c., di cui usufruiscono sia il danneggiato-assicurato che l'assicuratore, perché quest'ultimo succede (in parte, nell'ipotesi in esame) nel diritto risarcitorio dell'assicurato, e quindi anche nel relativo privilegio. La regolamentazione del concorso tra i due creditori, peraltro, può diventare rilevante anche in sede di cognizione, se il terzo danneggiato, beneficiario di un'assicurazione per la responsabilità civile, chiede, ai sensi del secondo comma dell'art. 1917, il pagamento diretto dell'indennità a favore del danneggiato.

Infine un problema di conflitto tra assicurato e assicuratore che agisce in surroga analogo a quello che in via generale si potrebbe porre nella fase esecutiva si può verificare quando la legge prevede l'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore della responsabilità civile, come avviene in base all'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. In tal caso, sulla base delle considerazioni già svolte, qualora il massimale assicurativo non consenta l'integrale soddisfazione sia delle ragioni del danneggiato che di quelle del suo assicuratore, il massimale dovrà essere ripartito tra i medesimi in proporzione delle rispettive ragioni creditorie. A tale conclusione si perviene, ad avviso del tribunale, in applicazione del generale principio della *par condicio creditorum*, più che della disposizione di cui all'art. 27 della legge n. 990/1969 (che peraltro a tale principio si adegua), che disciplina il caso in cui il massimale non è di entità tale da garantire l'integrale soddisfazione di tutti i danneggiati. Infatti, ai fini dell'eventuale concorso con altri danneggiati, le posizioni del danneggiato e quella dell'assicuratore agente in surroga vanno esaminate congiuntamente (la questione può essere rilevante quando non esiste un massimale assicurativo unico, ma un massimale articolato in limite globale, limite per ogni persona danneggiata e limite per danni a cose).

Quando il danneggiato usufruisce di un'assicurazione sociale la materia è disciplinata anche dall'art. 28 della legge n. 990/1969, secondo, terzo e quarto comma. Tali disposizioni contengono una specifica disciplina per l'esercizio della surroga dell'assicuratore sociale nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno arrecato dalla circolazione stradale.

Le stesse disposizioni, ad avviso del tribunale, sono di due tipi. La maggior parte di esse trovano la loro ragione non nell'esigenza di prevedere un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile, poiché tale azione diretta è già prevista dall'art. 18, applicabile naturalmente anche all'azione surrogatoria dell'assicuratore del danneggiato (sia esso o meno un assicuratore sociale), ma nell'esigenza di rafforzare la possibilità dell'assicuratore sociale di esercitare concretamente quel diritto di surrogazione già previsto dall'art. 1916 del c.c., o da norme speciali, contro l'eventualità che ne sia precluso l'esercizio da un pagamento antecedentemente effettuato dall'assicuratore della responsabilità civile. Al fine di prevenire tale pericolo è previsto che l'assicuratore non possa procedere alla liquidazione del danno senza prima avere chiesto al danneggiato se ha diritto a prestazioni da parte di un'assicurazione sociale e, in caso di risposta positiva, esso non può procedere al risarcimento del danno prima che sia trascorso un certo termine da una comunicazione data all'istituto che gestisce l'assicurazione sociale.

Funzione diversa e assai più incisiva ha invece la disposizione, formulata in termini non del tutto espliciti ma pur tuttavia sufficientemente inequivoci, in base alla quale all'ente gestore dell'assicurazione sociale che agisce in surroga è riconosciuta una prelazione (un diritto di predeuzione) sul massimale assicurativo che svincola l'ente medesimo da ogni problema di concorso con il danneggiato che non sia stato totalmente indennizzato del danno subito. Tale regola, pacificamente e costantemente applicata nella prassi, stragiudiziale e giudiziale, si ricava, oltre che dalla previsione in termini incondizionati (salva la sola ipotesi che gli importi corrispondenti siano già stati versati al danneggiato) del diritto dell'ente di ottenere il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate (secondo comma), dal precetto legislativo secondo cui l'assicuratore o l'«impresa designata» «potranno procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare» (terzo comma). Del resto tale interpretazione risulta recepita incidentalmente anche dalla cassazione (cfr. ad esempio Cass. 27 luglio 1987, n. 6469, secondo cui l'eventuale provvisoria riconosciuta in favore del danneggiato può, essere soddisfatta solo limitatamente alla eventuale eccedenza tra l'importo dell'accantonamento ex art. 28 ed il massimale assicurativo).

Le questioni di costituzionalità che questo tribunale intende sollevare d'ufficio concernono la conformità al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione dell'art. 28 della legge n. 990/1969, secondo, terzo e quarto comma, nella parte in cui prevede la prelazione (o predeuzione) dell'ente gestore dell'assicurazione sociale sull'indennità dovuta dall'assicuratore della responsabilità civile (ovvero dall'impresa designata o dal Fondo di garanzia per le vittime della strada), con deroga del principio della *par condicio creditorum*, a sfavore dell'assistito che non sia stato integralmente indennizzato dall'assicuratore sociale in relazione al danno subito, e la conformità all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 1916, primo, secondo e quarto comma, del c.c. e 28, secondo, terzo e quarto comma della legge n. 990/1969 nella parte in cui non escludono la possibilità che i soggetti che gestiscono assicurazioni dirette ad assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio e malattia possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio dell'assistito che non sia stato da essi totalmente indennizzato in relazione al danno subito (nei limiti, naturalmente, in cui il pregiudizio non si esaurisca nella impossibilità di cumulare indennizzo assicurativo e risarcimento da parte del terzo responsabile — o del suo assicuratore — in maniera da conseguire in complesso una somma superiore al danno globale).

Quanto all'art. 31 del CCNL 3 gennaio 1939, secondo cui l'iscritto ad un'assicurazione obbligatoria per malattia o infortunio, ove sia stato indennizzato per uno di tali eventi e poi abbia anche ottenuto un risarcimento dei danni da parte di terzi, è tenuto a rimborsare alla mutua l'ammontare delle indennità corrispostegli e delle spese dell'assistenza prestatagli fino alla concorrenza della somma versatagli dal terzo (norma corporativa ritenuta in vigore da Cass. 20 marzo 1987, n. 2790, e da questa sentenza applicata nel senso di ritenere fondata l'azione del gestore dell'assicurazione sociale diretta ad ottenere che l'assistito gli riversi quanto ottenuto dal terzo per i danni subiti alla vettura e al vestiario), va rilevato che tale norma non è rilevante in questo giudizio e che la verifica della costituzionalità della stessa non rientra nelle attribuzioni della Corte costituzionale, trattandosi di norma di terzo livello, invalida se contraria a leggi o regolamenti (cfr. art. 7 delle disp. prel. del cod. civ.).

2. — Rilevanza delle questioni di costituzionalità prospettate.

Dal punto di vista della rilevanza delle questioni prospettate, va rilevato innanzitutto che l'I.N.P.S. agisce in via surrogatoria *ex art.* 1916 del c.c. contro la società che rappresenta nella fattispecie il Fondo di garanzia per le vittime della strada (oltre che contro il responsabile) per recuperare l'indennità di malattia erogata alla attrice, operaia lavoratrice dipendente, in conseguenza dell'infortunio per cui è causa, e che con la sentenza non definitiva è già stata accertata la responsabilità del Chieregato.

Ad avviso del tribunale è del tutto irrilevante che l'I.N.P.S. non abbia espressamente invocato l'art. 28 della legge n. 990/1969, in relazione all'azione nei confronti del Fondo di garanzia, perché le relative disposizioni oggettivamente disciplinano il diritto fatto valere e il tribunale è tenuto ad applicarle in base al principio *iura novit curia* (è poi inutile soffermarsi sul fatto che l'art. 28 trova applicazione, in via di interpretazione sistematica, ed eventualmente analogica, anche quando, a seguito della sottoposizione di impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, in base a disposizione di leggi successive il Fondo di garanzia invece di essere rappresentato da un'«impresa designata», lo sia invece da un'«impresa cessionaria»).

A questo punto il tribunale deve altresì farsi carico di prendere posizione su un'interpretazione dei rapporti tra l'art. 1916 del c.c. e l'art. 28 della legge n. 990/1969, la quale potrebbe comportare la non rilevanza nel presente giudizio della norma codicistica o, meglio, della relativa questione di costituzionalità. Ci si riferisce alla recente sentenza della Cassazione 20 novembre 1987, n. 8544, in cui si sostiene che l'assicuratore sociale che intende surrogarsi dispone di due azioni distinte, una disciplinata dall'art. 1916 del c.c., che può essere esperita solo contro il terzo responsabile, e l'altra disciplinata dall'art. 28 della legge n. 990/1969 (e non dall'art. 1916), che può essere esperita nei confronti dell'assicuratore del responsabile. La Suprema corte perviene a tale conclusione ribadendo l'orientamento a cui si era — scontatamente — pervenuti prima della legge sull'assicurazione obbligatoria, secondo cui l'assicuratore sociale poteva agire in surroga *ex art.* 1916 solo contro il terzo responsabile e non anche contro l'assicuratore della sua responsabilità civile, senza considerare che l'art. 18 della legge n. 990/1969, che ha istituito l'azione diretta a favore del danneggiato, è idoneo a consentire l'azione diretta anche da parte dell'assicuratore che succede nei diritti risarcitori del danneggiato stesso.

L'autonomia dell'azione *ex art.* 28 rispetto a quella di cui all'art. 1916 potrebbe quindi affermarsi solo in base a specifiche ed adeguate ragioni sistematiche. Al riguardo nella citata sentenza della Cassazione si osserva che la normativa di cui all'art. 28, diretta a fornire certe garanzie all'assicuratore sociale ancor prima che esso abbia manifestato la volontà di surrogarsi, non trova applicazione nei confronti del terzo responsabile, sicché il medesimo è liberato se risarcisce il danno, anche se prima non ha eseguito gli interpellati previsti dall'art. 28. Sussisterebbe quindi una diversità di difese da parte dei due possibili soggetti passivi della surrogazione, e conseguentemente una diversità di azioni, che non supporterebbero commistioni.

Si perviene così, però, a delle conclusioni che appaiono del tutto irrazionali. La eventuale scissione della posizione del responsabile e di quella dell'assicuratore nei confronti di chi fa valere l'azione surrogatoria non può che riflettersi in un pregiudizio del tutto ingiustificato o dell'assicurato o dell'assicuratore. Precisamente, nell'ipotesi formulata nella sentenza in esame, peraltro piuttosto accademica (diversa era la fattispecie ivi esaminata, per la quale il giudice di primo grado aveva individuato una soluzione basata sul coordinamento delle due posizioni), in cui il responsabile-assicurato risarcisce direttamente il danneggiato e poi l'assicuratore sia costretto a indennizzare l'assicuratore sociale che abbia a sua volta indennizzato il danneggiato, sussiste altresì l'interesse del responsabile a essere indennizzato dall'assicuratore della sua responsabilità civile. A questo punto, se si riconosce tale diritto, si verifica un'ingiustificata, irrazionale (presumibilmente lesiva dell'art. 3 Cost.), doppia esposizione della compagnia assicuratrice. Se, invece, tale diritto viene negato, la lesione si verifica per l'assicurato. Questi, poi, verrebbe danneggiato anche nel caso in cui il diritto alla garanzia assicurativa non potesse essere efficacemente esercitato per l'esaurimento del massimale in conseguenza dell'azione *ex art.* 28 della legge n. 990/1969. Nella sostanza, quindi, il rapporto tra l'azione surrogatoria dell'assicuratore sociale rivolta contro il danneggiante e quella diretta contro l'assicuratore di quest'ultimo non può essere diverso dal rapporto in genere esistente tra l'azione risarcitoria promossa contro il danneggiante e l'azione diretta esercitata contro l'assicuratore. Probabilmente, all'occorrenza, ad un adeguato coordinamento tra le due azioni può

pervenirsi in via interpretativa, senza la necessità di interventi della Corte costituzionale, ma non è questa la sede per un dettagliato esame delle soluzioni interpretative configurabili, essendo sufficiente aver rilevato che vi è una esigenza di razionalità, anche di rilievo costituzionale, che rende necessario non divaricare, rispetto alla azione surrogatoria degli assicuratori sociali, la posizione dell'assicurato e quella dell'assicuratore. Inoltre, una volta che dovesse essere eliminata la prelazione (o prededuzione) sul massimale assicurativo prevista dall'art. 28 della legge n. 990/1969, per il suo dedotto contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 28 stesso ancor più assumerebbe (quanto ai commi secondo e seguenti) la natura di una disposizione meramente integrativa dell'art. 1916 del c.c..

Passando all'aspetto per così dire contabile della rilevanza della questione di costituzionalità, si osserva, in relazione alla natura ed entità delle lesioni subite dall'attrice — le quali, giusta la consulenza tecnica medico legale espletata hanno determinato un'inabilità temporanea totale di giorni novanta e al 50% di giorni sessanta nonché un grado di invalidità permanente del 18% — che, giusta i criteri usualmente adottati da questo tribunale, a suo favore potrebbero essere liquidate le seguenti somme ai valori attuali: danno biologico da inabilità temporanea L. 4.000.000, danno biologico da invalidità permanente L. 29.000.000, lucro cessante da invalidità permanente (tenuto conto dell'attività lavorativa manuale espletata) L. 10.000.000, per un totale di L. 43.000.000. Il credito dell'I.N.P.S. (il cui riconoscimento non comporta una diminuzione del risarcimento previsto a carico dell'attrice, nel quale non si è computato il lucro cessante da inabilità temporanea, che sarebbe la voce corrispondente all'indennità di malattia corrisposta dall'I.N.P.S.) risulta pari a L. 2.559.063. Tale somma dovrebbe essere rivalutata, trattandosi di un credito di valore (Cass. sez. un. 13 marzo 1987 n. 2639; Cass. 16 aprile 1988, n. 2996). Il massimale di intervento del Fondo di garanzia è, in relazione alla data dell'incidente, di L. 20.000.000 (art. 21, ultimo comma, della legge n. 990/1969 e d.P.R. 12 agosto 1977, n. 776). Considerato che ai crediti dell'attrice e dell'I.N.P.S. vanno aggiunti anche gli interessi, mentre per il massimale assicurativo si applicano i criteri relativi ai debiti pecuniari ed eventuali interessi e maggiori danni da ritardato pagamento non possono essere computati da epoca anteriore al subentrare del Fondo di garanzia (risalente al 1982) ed anzi, più precisamente, da epoca anteriore alle richieste formulate nei confronti della soc. Sipea «cessionaria» (la prima risale al marzo del 1983, mese per il quale è attualmente applicabile un indice di rivalutazione del 44% circa), risulta evidente che il massimale e gli eventuali suoi accessori sono di ammontare assai inferiore a quello necessario per soddisfare integralmente sia l'I.N.P.S. che l'attrice. Si manifesta dunque la rilevanza pratica delle questioni di costituzionalità prospettate (in base al diritto vigente l'I.N.P.S. dovrebbe essere integralmente soddisfatto e correlativamente verrebbe ridotta la possibilità dell'attrice di soddisfarsi sul massimale; d'altra parte, la sola rettificazione dell'art. 28 della legge n. 990/1969, in base all'art. 3 della Costituzione lascerebbe sussistere un, sia pur minore, pregiudizio per l'attrice).

3. — Non manifesta infondatezza della questione.

L'art. 28 della legge n. 990/1969 nella parte in cui, come si è visto, riconosce all'assicuratore sociale agente in surroga una prelazione (o prededuzione) sul massimale assicurativo appare lesivo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, perché tale privilegio è privo di un'adeguata giustificazione. Non può certamente invocarsi l'esigenza che siano in maniera particolare tutelate le ragioni creditorie dell'ente che gestisce l'assicurazione sociale affinché sia salvaguardata la funzione sociale da esso espletata, perché, nel caso in cui tale particolare tutela si risolva in un detrimento per lo stesso soggetto che ha fruito dell'assicurazione sociale, da un lato viene contraddetta la finalità stessa della norma, dall'altro si evidenzia altresì un trattamento obiettivamente discriminatorio nei confronti del soggetto, che, invece, secondo la valutazione dello stesso ordinamento, meritava di essere protetto. Ad avviso del tribunale le particolari esigenze di tutela degli assicuratori sociali possono giustificare le speciali garanzie previste dall'art. 28 nella parte in cui esse mirano ad evitare una elusione dei loro diritti di surrogazione, ponendo a carico degli altri soggetti particolari adempimenti a tale scopo finalizzati, ma non possono invece alterare, nella maniera irrazionale che si è evidenziata, le regole generali relative al concorso di diverse ragioni creditorie.

Va poi ricordato che l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, stabilisce che «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria». La protezione delle esigenze di vita del lavoratore in caso di malattia o infortunio può avvenire, come prevede l'art. 2110 del c.c., o mediante la conservazione, totale o parziale, della retribuzione, oppure attraverso un meccanismo previdenziale.

Quest'ultimo sistema trova applicazione, per esempio, per gli operai privati, ai quali in luogo della retribuzione viene versata, dall'I.N.P.S. (in precedenza dalle casse mutue e poi dall'I.N.A.M.), un'indennità, detta di malattia.

È evidente che tale tutela previdenziale ricade in pieno nell'ambito della garanzia offerta dalla citata disposizione costituzionale. Di conseguenza appare assai dubbia la legittimità costituzionale di una normativa, quale quella di cui agli art. 1916 del c.c. e 28 della legge n. 990/1969 (riguardo a quest'ultimo articolo si fa riferimento sia alla prelazione prevista a favore dell'assicuratore sociale sia agli effetti negativi che può avere la surroga anche in difetto di tale prelazione), in base alla quale, in certe circostanze, l'esercizio da parte dell'istituto assicuratore della surroga, che trova la sua fonte legittimatrice nel pagamento dell'indennità previdenziale, va direttamente a ledere l'utile esercizio di altri diritti del lavoratore, il quale può così subire un pregiudizio tale da annullare anche totalmente il beneficio derivante dal percepimento dell'indennità di malattia. E al riguardo conviene ricordare che, per esempio, può essere pregiudicato il suo diritto ad ottenere il risarcimento in relazione al vestiario o al veicolo (o ad altri beni) rimasti danneggiati nell'incidente, oppure ancora, come nella fattispecie, il suo diritto al risarcimento del danno biologico e del lucro cessante relativo all'invalidità permanente. Correlativamente il beneficio ottenuto mediante la prestazione previdenziale può risolversi in ultima analisi per il lavoratore in una mera anticipazione, compensata dal successivo pregiudizio.

Orbene, se in relazione agli ordinari contratti assicurativi, volontari e di mero diritto privato, nulla probabilmente può obiettarsi dal punto di vista della legittimità costituzionale con riferimento ad una disciplina (diversa sul punto, come si è già visto, da quella recepita da altri importanti ordinamenti) che può comportare la degradazione del beneficio assicurativo ad una mera anticipazione, poi compensata da un successivo pregiudizio, non altrettanto, ad avviso del tribunale, può affermarsi con riferimento ad una assicurazione che deve adempiere la funzione di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione. In tal caso se l'erogazione viene compensata da un successivo pregiudizio, essa non adempie effettivamente la prescritta funzione di assicurare al lavoratore i mezzi di vita in caso di infortunio e di malattia.

Né, con riferimento al caso in cui il pregiudizio riguardi la possibilità del lavoratore di soddisfarsi sul massimale assicurativo ex art. 18 della legge n. 990/1969, potrebbe validamente obiettarsi che rimane salva la possibilità del medesimo lavoratore di soddisfarsi sul patrimonio del responsabile.

Infatti nel momento in cui si dispone relativamente a tale massimale non si sa quale saranno i limiti di solvibilità del responsabile. Inoltre la privazione del beneficio di poter contare su un debitore maggiormente solvibile e che, in linea di principio, dovrebbe provvedere senza dilazione al risarcimento non appena se ne dimostri la doverosità (esistono al riguardo anche controlli amministrativi), rappresenta di per sé un ingiustificato risvolto negativo del beneficio previdenziale che spetta al lavoratore ex art. 38 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo, terzo e quarto comma della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento agli art. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 1916, primo, terzo e quarto comma, del cod. civ., in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti (comprensivi di una copia della sentenza non definitiva) alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata (in forma integrale) alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata (in forma integrale) ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso il 9 giugno 1988.

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 794

*Ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal pretore di Lucca
nel procedimento civile tra Sodini Luciano e l'E.N.P.A.F.*

Farmacia - Trattenuta a favore dell'E.N.P.A.F. pari allo 0,90% sulle somme dovute a titolari di farmacia da calcolarsi sull'importo lordo richiesto agli istituti ed enti erogatori dell'assistenza di malattia, per i medicinali forniti agli assistiti di tali enti in regime di assistenza diretta - Ingiustificato maggior carico contributivo (pari per tutti gli iscritti essendo l'importo della pensione corrisposto dall'E.N.P.A.F.) per i farmacisti titolari, rispetto ai farmacisti non titolari, non soggetti a detta ritenuta - Violazione del principio della capacità contributiva, in quanto la trattenuta incide sull'ammontare lordo del ricavo.

(D.-L. 4 maggio 1977, n. 187, art. 5, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Sussiste la competenza del giudice adito in quanto appare applicabile nella fattispecie il primo comma e non il terzo comma dell'art. 444 del c.p.c. Il ricorrente, infatti, agisce quale farmacista libero professionista per sentir dichiarare non dovuto il contributo previdenziale dovuto all'E.N.P.A.F. ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito nella legge 11 luglio 1977, n. 395, nella misura dello 0,90% dell'importo lordo richiesto agli istituti ed enti erogatori dell'assistenza di malattia per i medicinali forniti agli assistiti di detti enti in regime di assistenza diretta, e non può essere considerato datore di lavoro di sé stesso.

L'eccezione di illegittimità costituzionale della norma di cui sopra sollevata dallo stesso ricorrente per violazione dell'art. 3 della Costituzione non appare manifestamente infondata. Dall'istruttoria esperita è emerso, infatti, che la percentuale del fatturato mutualistico è al livello nazionale e in misura rilevante maggiore nelle farmacie c.d. rurali rispetto alle farmacie urbane; che detto contributo costituisce anche il 63% delle entrate dell'E.N.P.A.F.; che delle prestazioni previdenziali dell'ente si giovano tutti gli iscritti all'Ordine dei farmacisti, anche se pagano il solo contributo fisso e svolgono altre attività e addirittura non svolgono alcuna attività (su 52.000 iscritti, solo 15.000 sono titolari di farmacia, vedi informativa resa dal dott. Mori Renzo, presidente del Sindacato unitario nazionale farmacisti rurali dal dott. Daniele D'Angelo, funzionario della Federfarma).

Considerato altresì che, caso eccezionale, il contributo dello 0,90% è dovuto dalle farmacie sull'importo lordo e non netto del fatturato mutualistico, appare evidente la irragionevole disparità di trattamento che viene a verificarsi in danno della categoria dei titolari di farmacie rurali quale il dott. Sodini. Trattasi, infatti, di una difettosa e incongrua disciplina previdenziale, secondo la quale il contributo viene a dipendere notevolmente da varie circostanze di fatto, in particolare, dalla diversa ubicazione delle farmacie e quindi dal diverso tipo di clientela.

Poiché la legge prende come base imponibile il prezzo al lordo dell'Iva, il contributo non è determinato stabilmente ed esclusivamente dall'aliquota di legge, ma diviene mutevole in relazione all'entità dell'aliquota Iva per i medicinali. Viene così violato il principio costituzionale di ragionevolezza, essendo il regime Iva del tutto estraneo alla disciplina del contributo in esame.

Per contro, l'eccezione di incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede l'assoggettamento a contribuzione anche del fatturato non mutualistico sollevata dalla difesa convenuta nella memoria autorizzata contrasta con le argomentazioni svolte a sostegno della legittimità della norma; essa è comunque, irrilevante nel presente giudizio, non avendo l'E.N.P.A.F. proposto domanda riconvenzionale nei confronti del dott. Sodini; né peraltro sono addotti motivi a sostegno dell'eccezione, salvo quello che in tal modo sarebbe superata la questione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente. Mentre è facoltà del legislatore sottoporre a contribuzione anche il fatturato libero per far fronte alle esigenze dell'E.N.P.A.F., appare illegittima la disciplina attuale come sopra esposto.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito nella legge 11 luglio 1977, n. 395, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, tramite la cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Lucca, addì 30 settembre 1988

Il pretore: (firma illeggibile)

88C1939

N. 795

*Ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal pretore di Bergamo
nel procedimento civile vertente tra Assandri Antonio e I.N.P.S.*

Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S., gestione speciale per i commercianti - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di altro trattamento assicurativo per il periodo antecedente il 1° ottobre 1983.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Oggi 20 luglio 1988 sono comparsi l'avv. Giannetta per il ricorrente e l'avv. Lauria per l'I.N.P.S. i quali si riportano alle rispettive conclusioni. L'avv. Giannetta in particolare insiste perché gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale.

Il pretore dato atto di ciò osserva quanto segue.

FATTO

Con ricorso depositato il 23 luglio 1987 Assandri Antonio, premesso di esser titolare dal luglio del 1982 di pensione di reversibilità non integrata al trattamento minimo per la coesistenza con altra pensione diretta di invalidità a carico della medesima gestione speciale artigiani, conveniva in giudizio avanti questo pretore l'I.N.P.S., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, per ivi sentir dichiarare il proprio diritto, in applicazione della sentenza n. 314 pronunciata dalla Corte costituzionale in data 3 dicembre 1985, alla integrazione al minimo della predetta pensione di reversibilità secondo i diversi importi vigenti nell'arco di tempo compreso tra l'inizio della sua decorrenza ed il settembre del 1983 e, per il tempo successivo, nella misura del trattamento minimo in vigore al 1° ottobre 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638.

Ritualmente costituitosi in giudizio l'I.N.P.S. contestava la fondatezza delle domande attrici ed instava per il loro rigetto.

In corso di causa parte ricorrente eccepiva, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

DIRITTO

L'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilisce il divieto di integrazione al minimo per gli iscritti alla gestione speciale commercianti i quali «percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dell'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo» garantito.

Tale disposizione normativa, già dichiarata in parte costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 102/1982 dalla Corte costituzionale, è uguale a quella dettata in tema di assicurazione generale obbligatoria dall'art. 2, secondo comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Questo, dopo essere stato parzialmente annullato dalla Corte con le pronunzie nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981 e 102/1982, è stato da ultimo dichiarato illegittimo, unitamente all'art. 23 della legge n. 153/1969, in tutte le sue residue applicazioni, divenute, a giudizio della Corte, «ormai manifestamente incompatibili con il generale principio di uguaglianza».

Orbene la sopravvivenza nell'ordinamento dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 — destinato, peraltro, a spiegare efficacia solo per le situazioni che si collocano entro il 30 settembre 1983, poiché dal successivo 1° ottobre 1983 ha trovato applicazione il nuovo criterio della riconoscibilità della integrazione al minimo unicamente per i titolari di redditi non superiori a due volte l'ammontare del trattamento minimo (art. 6 legge 11 novembre 1983, n. 638) — impedisce l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla speciale gestione commercianti per quanto siano titolari anche di pensione diretta nella medesima gestione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.

Di qui la rilevanza nel presente giudizio della questione di legittimità costituzionale di detta norma, dovendosi di essa fare applicazione al fine di decidere sulla domanda proposta da parte ricorrente.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione è poi da osservare che nella definitiva pronunzia di incostituzionalità dell'art. 2, secondo comma, lett. *a*), della legge n. 1338/1962, resa dalla Corte costituzionale *ex* art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in data 3 dicembre 1985, si è sottolineato che il ristabilimento dell'uguaglianza tra i pensionati non permetteva di giustificare ulteriormente, per il periodo non considerato dalla legge n. 638/1983, il divieto di integrare al minimo le pensioni di reversibilità concorrenti con le pensioni dirette, qualora fossero entrambe poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Analogo ragionamento deve valere, per non dar luogo a discriminazioni in contrasto con il menzionato principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, anche nel caso in esame dal momento che la pensione di reversibilità erogata dalla speciale gestione commercianti costituita presso l'I.N.P.S. assolve la medesima funzione dell'analogo trattamento posto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Consentire quindi in materia una diversa disciplina comporterebbe una disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati non sorretta da alcuna razionale giustificazione economica e sociale.

Deve essere pertanto dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della speciale gestione commercianti per chi sia titolare di pensione diretta di invalidità nella medesima gestione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il processo in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il pretore: DE PETRIS

796

*Ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal pretore di Bergamo
nel procedimento civile vertente tra Tinazzo Alda e I.N.P.S.*

Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S., gestione speciale per i commercianti - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di altro trattamento assicurativo per il periodo antecedente il 1° ottobre 1983. (Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma). (Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva, rileva.

FATTO

Con ricorso depositato il 2 dicembre 1987 Tinazzo Alda esponeva:

1) di esser titolare di pensione di reversibilità a far tempo dal giugno 1978, non integrata al trattamento minimo perché titolare contemporaneamente di altro trattamento pensionistico;

2) di avere diritto, a seguito della sentenza 3 dicembre 1985, n. 314, della Corte costituzionale — la quale aveva cancellato dall'ordinamento giuridico tutte le norme intese a vietare o limitare l'integrazione al trattamento minimo di pensioni I.N.P.S., in caso di titolarità di altro trattamento pensionistico — alla integrazione in parola, quanto meno con riferimento ai ratei maturati nel decennio anteriore alla data del primo atto interruttivo della prescrizione;

3) e ciò fino al 30 settembre 1983, perché a partire dal 1° ottobre successivo le spettava comunque il pagamento del trattamento minimo allora vigente, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 638/1983.

Tanto premesso, conveniva in giudizio avanti questo pretore l'I.N.P.S., in persona del presidente *pro-tempore*, chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a percepire l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di reversibilità, nei limiti della prescrizione decennale e, con riferimento al periodo successivo al 30 settembre 1983, nella misura spettante a tale data *ex art.* 6 della legge n. 638/1983.

Si costituiva in giudizio l'istituto, il quale contestava la fondatezza della domanda, facendo rilevare, tra l'altro, che la pensione di reversibilità della ricorrente era erogata dalla gestione speciale per i commercianti e che pertanto essa si collocava fuori dell'ambito di efficacia della sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittime norme di legge riguardanti le prestazioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.).

Dopo alcuni rinvii, all'udienza odierna il pretore si riservava la decisione.

DIRITTO

Con sentenza 3 dicembre 1985, n. 314, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi l'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e l'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Orbene, entrambe tali norme riguardano solo le prestazioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.). Ed è noto che le sentenze della Corte costituzionale non possono essere interpretate estensivamente.

Ciò posto, l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilisce il divieto di integrazione al minimo per gli iscritti alla gestione speciale commercianti, i quali «percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione predetta ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito».

Tale disposizione normativa, già dichiarata in parte costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 102/1982 della Corte costituzionale, è identica a quella dettata in tema di assicurazione generale obbligatoria dall'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Questo articolo, dopo essere stato parzialmente annullato dalla Corte con le pronunzie nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981 e 102/1982, è stato da ultimo dichiarato illegittimo, unitamente all'art. 23 della legge n. 153/1969, in tutte le sue residue applicazioni, divenute, a giudizio della Corte «ormai manifestamente incompatibili con il generale principio di uguaglianza».

Orbene, la sopravvivenza nell'ordinamento dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 — destinato, peraltro, a spiegare efficacia solo per le situazioni antecedenti al 30 settembre 1983, perché dal successivo 1° ottobre 1983 trova applicazione il nuovo criterio dell'applicazione dell'integrazione al minimo soltanto ai titolari di redditi non superiori a due volte l'ammontare del trattamento minimo (art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638) — impedisce l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti a quanti siano, come la Tinazzo, titolari anche di pensione diretta nell'assicurazione generale obbligatoria, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. Donde la rilevanza nel presente giudizio della questione di illegittimità costituzionale di detta norma, della quale occorre fare applicazione al fine di decidere sulla domanda proposta dalla ricorrente.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, è poi da osservare che nella definitiva pronunzia di incostituzionalità dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338/1962, resa dalla Corte costituzionale il 3 dicembre 1985, si è sottolineato che il ristabilimento dell'uguaglianza tra i pensionati non permetteva di giustificare ulteriormente, per il periodo non considerato dalla legge n. 628/1983, il divieto di integrare al minimo le pensioni di reversibilità concorrenti con le pensioni dirette, qualora fossero entrambe a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Analogo ragionamento deve valere, se non si vuole dar luogo a discriminazioni in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, anche nel caso in esame, dal momento che la pensione di reversibilità erogata dalla speciale gestione commercianti costituita presso l'I.N.P.S., assolve la medesima funzione dell'analogo trattamento posto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Deve essere pertanto sollevata d'ufficio, in relazione all'art. 3 della Costituzione, perché rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta (nella specie di vecchiaia) nell'assicurazione obbligatoria.

Ai sensi dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, va ordinata la sospensione del processo e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Va altresì ordinata la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bergamo, addì 30 settembre 1988

Il pretore: TROPEANO

N. 797

*Ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal pretore di Bergamo
nel procedimento civile vertente tra Arzuffi Luigia e I.N.P.S.*

Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilità erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Integrazione al minimo - Esclusione in caso di cumulo con pensioni di invalidità a carico dello stesso fondo - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982 e 314/1985.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva, osserva.

FATTO

Con ricorso depositato il 22 luglio 1987 Arzuffi Luigia esponeva:

1) di essere titolare di pensione di reversibilità a far tempo dal maggio 1978, non integrata al trattamento minimo perché titolare contemporaneamente di altro trattamento pensionistico;

2) di avere diritto, a seguito della sentenza 3 dicembre 1985 della Corte costituzionale — la quale aveva cancellato dall'ordinamento giuridico tutte le norme intese a vietare o limitare l'integrazione al trattamento minimo di pensione I.N.P.S., in caso di titolarità di altro trattamento pensionistico — all'integrazione in parola, quanto meno con riferimento ai ratei maturati nel decennio anteriore alla data del primo atto interruttivo della prescrizione;

3) e ciò fino al 30 settembre 1983, perché a partire dal 1° ottobre successivo le spettava comunque il pagamento del trattamento minimo allora vigente, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 638/1983.

Tanto premesso, conveniva in giudizio avanti questo pretore l'I.N.P.S., in persona del presidente *pro-tempore*, chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a percepire l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di reversibilità, nei limiti della prescrizione decennale e, con riferimento al periodo successivo al 30 settembre 1983, nella misura spettante a tale data *ex art. 6 della legge n. 638/1983*.

Si costituiva in giudizio l'istituto, il quale contestava la fondatezza della domanda, facendo rilevare tra l'altro che la pensione di reversibilità della ricorrente era erogata dalla gestione speciale per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e che pertanto essa si collocava fuori dell'ambito di efficacia della sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittime norme di legge riguardanti le prestazioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.).

Nel corso del giudizio la ricorrente eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Dopo alcuni rinvii, all'udienza odierna il pretore si riservava la decisione.

DIRITTO

Con sentenza 3 dicembre 1985, n. 314, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e l'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Orbene, entrambe le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano solo le prestazioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.).

Ed è noto che le sentenze della Corte costituzionale non sono suscettibili di interpretazione estensiva.

Ciò posto, l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sancisce il divieto di integrazione al minimo per gli iscritti alla gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i quali «percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti... qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto».

Tale disposizione normativa, già dichiarata in parte costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 102/1982 della Corte costituzionale, è identica a quella dettata in tema di assicurazione generale obbligatoria dall'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Questo articolo, dopo essere stato parzialmente annullato dalla Corte con le pronunzie nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981 e 102/1982, è stato da ultimo dichiarato illegittimo, unitamente all'art. 23 della legge n. 153/1969, in tutte le sue residue applicazioni, divenute, a giudizio della Corte «ormai manifestamente incompatibili con il generale principio di uguaglianza».

Orbene, la sopravvivenza nell'ordinamento dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 9/1963 — destinato, peraltro, a spiegare efficacia solo per le situazioni antecedenti al 30 settembre 1983, perché dal successivo 1^o ottobre 1983 trova applicazione il nuovo criterio dell'applicazione dell'integrazione al minimo soltanto ai titolari di redditi non superiori a due volte l'ammontare del trattamento minimo (art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638) — impedisce l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri a quanti siano, come Arzuffi, titolari anche di pensione diretta nell'assicurazione generale obbligatoria, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. Donde la rilevanza nel presente giudizio della questione di illegittimità costituzionale di tale norma, della quale occorre fare applicazione al fine di decidere sulla domanda proposta dalla ricorrente.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, è poi da osservare che nella definitiva pronunzia di incostituzionalità dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338/1962, resa dalla Corte costituzionale il 3 dicembre 1985, si è sottolineato che il ristabilimento dell'uguaglianza tra i pensionati non permetteva di giustificare ulteriormente, per il periodo non considerato dalla legge n. 628/1983, il divieto di integrare al minimo le pensioni di reversibilità concorrenti con le pensioni dirette, qualora fossero entrambe a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Analogo ragionamento deve valere, se non si vuole dar luogo a discriminazioni in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, anche nel caso in esame, dal momento che la pensione di reversibilità erogata dalla speciale gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, costituita presso l'I.N.P.S., assolve la medesima funzione dell'analogo trattamento posto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Deve essere pertanto dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla speciale gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per chi sia titolare anche di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Ai sensi dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, va sospeso il giudizio in corso e va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Va altresì ordinata la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per chi sia titolare anche di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bergamo, addì 30 settembre 1988

Il pretore: TROPEANO

N. 798

*Ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal pretore di Bergamo
nel procedimento civile vertente tra Belometti Andreina e I.N.P.S.*

Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilità erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Integrazione al minimo - Esclusione in caso di cumulo con pensioni di invalidità a carico dello stesso fondo - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982 e 314/1985.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva, osserva.

FATTO

Con ricorso depositato il 18 luglio 1988 Belometti Andreina esponeva:

1) di essere titolare di pensione di reversibilità a far tempo dal settembre 1981, non integrata al trattamento minimo perchè titolare contemporaneamente di altro trattamento pensionistico;

2) di avere diritto, a seguito della sentenza 3 dicembre 1985 della Corte costituzionale — la quale aveva cancellato dall'ordinamento giuridico tutte le norme intese a vietare o limitare l'integrazione al trattamento minimo di pensioni I.N.P.S., in caso di titolarità di altro trattamento pensionistico — all'integrazione in parola, quanto meno con riferimento ai ratei maturati nel decennio anteriore alla data del primo atto interruttivo della prescrizione;

3) e ciò fino al 30 settembre 1983, perchè a partire dal 1° ottobre successivo le spettava comunque il pagamento del trattamento minimo allora vigente, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 638/1983.

Tanto premesso, conveniva in giudizio avanti questo pretore l'I.N.P.S., in persona del presidente *pro-tempore*, chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a percepire l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di reversibilità, nei limiti della prescrizione decennale e, con riferimento al periodo successivo al 30 settembre 1983, nella misura spettante a tale data *ex art. 6 della legge n. 638/1983*.

Si costituiva in giudizio l'istituto, il quale contestava la fondatezza della domanda, facendo rilevare tra l'altro che la pensione di reversibilità della ricorrente era erogata dalla gestione speciale per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e che pertanto essa si collocava fuori dell'ambito di efficacia della sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittime norme di legge riguardanti le prestazioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.).

Nel corso del giudizio la ricorrente eccepeva l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Dopo un rinvio, all'udienza odierna il pretore si riservava la decisione.

DIRITTO

Con sentenza 3 dicembre 1985, n. 314, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e l'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Orbene, entrambe le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano solo le prestazioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.).

Ed è noto che le sentenze della Corte costituzionale non sono suscettibili di interpretazione estensiva.

Ciò posto, l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sancisce il divieto di integrazione al minimo per gli iscritti alla gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i quali «percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti... qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto».

Tale disposizione normativa, già dichiarata in parte costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 102/1982 della Corte costituzionale, è identica a quella dettata in tema di assicurazione generale obbligatoria dall'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Questo articolo, dopo essere stato parzialmente annullato dalla Corte con le pronunzie nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981 e 102/1982, è stato da ultimo dichiarato illegittimo, unitamente all'art. 23 della legge n. 153/1969, in tutte le sue residue applicazioni, divenute, a giudizio della Corte «ormai manifestamente incompatibili con il generale principio di uguaglianza».

Orbene, la sopravvivenza nell'ordinamento dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 9/1963 — destinato, peraltro, a spiegare efficacia solo per le situazioni antecedenti al 30 settembre 1983, perché dal successivo 1º ottobre 1983 trova applicazione il nuovo criterio dell'applicazione dell'integrazione al minimo soltanto ai titolari di redditi non superiori a due volte l'ammontare del trattamento minimo (art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638) — impedisce l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri a quanti siano, come la Belometti, titolari anche di pensione diretta nell'assicurazione generale obbligatoria, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. Donde la rilevanza nel presente giudizio, sia pure solo limitatamente al periodo dal novembre 1981 al settembre 1983, della questione di illegittimità costituzionale di tale norma, della quale occorre fare applicazione al fine di decidere sulla domanda proposta dal ricorrente.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, è poi da osservare che nella definitiva pronunzia di incostituzionalità dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338/1962, resa dalla Corte costituzionale il 3 dicembre 1985, si è sottolineato che il ristabilimento dell'uguaglianza tra i pensionati non permetteva di giustificare ulteriormente, per il periodo non considerato dalla legge n. 628/1983, il divieto di integrare al minimo le pensioni di reversibilità concorrenti con le pensioni dirette, qualora fossero entrambe a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Analogo ragionamento deve valere, se non si vuole dar luogo a discriminazioni in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, anche nel caso in esame, dal momento che la pensione di reversibilità erogata dalla speciale gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, costituita presso l'I.N.P.S., assolve la medesima funzione dell'analogo trattamento posto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Deve essere pertanto dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla speciale gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per chi sia titolare anche di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Ai sensi dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, va sospeso il giudizio in corso e va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Va altresì ordinata la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per chi sia titolare anche di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bergamo, addì 30 settembre 1988

Il pretore: TROPEANO

N. 799

*Ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal pretore di Bergamo
nel procedimento civile vertente tra Cavalleri Giuseppe e l'I.N.P.S.*

Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilità erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Integrazione al minimo - Esclusione in caso di cumulo con pensioni di invalidità a carico dello stesso fondo - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982 e 314/1985.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva, osserva.

FATTO

Con ricorso depositato il 18 luglio 1988 Cavalleri Giuseppe esponeva:

1) di essere titolare di pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, istituita presso l'I.N.P.S., dal novembre 1981, pensione non integrata al trattamento minimo, essendo esso titolare contemporaneamente anche di pensione diretta a carico della stessa gestione;

2) di avere diritto, a seguito della sentenza 3 dicembre 1985 della Corte costituzionale, applicabile estensivamente anche ai lavoratori autonomi — la quale aveva cancellato dall'ordinamento giuridico tutte le norme intese a vietare o limitare l'integrazione al trattamento minimo di pensioni I.N.P.S., in caso di titolarità di altro trattamento pensionistico — alla integrazione in parola, quanto meno con riferimento ai ratei maturati nel decennio anteriore alla data del primo atto interruttivo della prescrizione:

3) e ciò fino al 30 settembre 1983, perché a partire dal 1° ottobre successivo gli spettava comunque il pagamento del trattamento minimo allora vigente, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 638/1983.

Tanto premesso, conveniva in giudizio avanti questo pretore l'I.N.P.S., in persona del presidente *pro-tempore*, chiedendo in via principale che fosse riconosciuto il suo diritto a percepire l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di reversibilità, nei limiti della prescrizione decennale e, con riferimento al periodo successivo al 30 settembre 1983, nella misura spettantigli a tale data *ex art. 6* della legge n. 638/1983. In via subordinata, per l'ipotesi che non gli fosse ritenuta applicabile la sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale, eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Si costituiva in giudizio l'Istituto, il quale contestava la fondatezza della domanda.

Dopo un rinvio, all'udienza odierna il pretore si riservava la decisione.

DIRITTO

Con sentenza 3 dicembre 1985, n. 314, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 2, secondo comma, lett. *a*), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e l'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Orbene, entrambe le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano solo le prestazioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).

Per cui, non essendo le sentenze della Corte costituzionale suscettibili di interpretazione estensiva, la dichiarazione di incostituzionalità non può applicarsi ai lavoratori autonomi, categoria nella quale rientra il ricorrente.

Ciò posto, l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sancisce il divieto di integrazione al minimo per gli iscritti alla Gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i quali «percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti . . . qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto».

Tale disposizione normativa, già dichiarata in parte costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 102/1982 della Corte costituzionale, è identica a quella dettata in tema di assicurazione generale obbligatoria dall'art. 2, secondo comma, lettera a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Questo articolo, dopo essere stato parzialmente annullato dalla Corte con le pronunzie n. 230/1974, 263/1976, 34/1981 e 102/1982, è stato da ultimo dichiarato illegittimo, unitamente all'art. 23 della legge n. 153/1069, in tutte le sue residue applicazioni, divenute, a giudizio della Corte «ormai manifestamente incompatibili con il generale principio di uguaglianza».

Orbene, la sopravvivenza nell'ordinamento dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 9/1963 — destinato, peraltro, a spiegare efficacia solo per le situazioni antecedenti al 30 settembre 1983, perché dal successivo 1^o ottobre 1983 trova applicazione il nuovo criterio dell'applicazione dell'integrazione al minimo soltanto ai titolari di redditi non superiori a due volte l'ammontare del trattamento minimo (art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638) — impedisce l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri a quanti siano, come il Cavalleri, titolari anche di pensione diretta a carico della stessa Gestione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. Donde la rilevanza nel presente giudizio, seppure limitatamente al periodo dell'aprile 1983 al settembre 1983, della questione di legittimità costituzionale di tale norma, della quale occorre fare applicazione al fine di decidere sulla domanda proposta dal ricorrente.

Quanto alla non manifesta, infondatezza della questione, è poi da osservare che nella definitiva pronuncia di incostituzionalità dell'art. 2, secondo comma, lettera a), della legge n. 1338/1962, resa dalla Corte costituzionale il 3 dicembre 1985, si è sottolineato che il ristabilimento dell'uguaglianza tra i pensionati non permetteva di giustificare ulteriormente, per il periodo non considerato dalla legge n. 628/1983, il divieto di integrare al minimo le pensioni di reversibilità concorrenti con le pensioni dirette, qualora fossero entrambe a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Analogo ragionamento deve valere, se non si vuole dar luogo a discriminazioni in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, anche nel caso in esame, dal momento che la pensione di reversibilità erogata dalla speciale Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, costituita presso l'I.N.P.S., assolve la medesima situazione dell'analogo trattamento posto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Deve essere pertanto dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla speciale gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per chi sia titolare anche di pensione diretta a carico della stessa Gestione.

Ai sensi dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, va sospeso il giudizio in corso e va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Va altresì ordinata la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per chi sia titolare anche di pensione diretta a carico della stessa Gestione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonchè comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bergamo, addì 30 settembre 1988

Il pretore: TROPEANO

N. 800

Ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal pretore di Bergamo
nel procedimento civile vertente tra Noris Carmela e I.N.P.S.

Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilità erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Integrazione al minimo - Esclusione in caso di cumulo con pensioni di invalidità a carico dello stesso fondo - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982 e 314/1985.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva, osserva.

FATTO

Con ricorso depositato il 18 luglio 1988 Noris Carmela esponeva:

1) di essere titolare di pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, istituita presso l'I.N.P.S., dal dicembre 1980, pensione non integrata al trattamento minimo, essendo essa titolare contemporaneamente anche di pensione diretta a carico della stessa gestione;

2) di avere diritto, a seguito della sentenza 3 dicembre 1985 della Corte costituzionale, applicabile estensivamente anche ai lavoratori autonomi — la quale aveva cancellato dall'ordinamento giuridico tutte le norme intese a vietare o limitare l'integrazione al trattamento minimo di pensioni I.N.P.S., in caso di titolarità di altro trattamento pensionistico — alla integrazione in parola, quanto meno con riferimento ai ratei maturati nel decennio anteriore alla data del primo atto interruttivo della prescrizione;

3) e ciò finò al 30 settembre 1983, perché a partire dal 1° ottobre successivo le spettava comunque il pagamento del trattamento minimo allora vigente, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 638/1983.

Tanto premesso, conveniva in giudizio avanti questo pretore l'I.N.P.S., in persona del presidente *pro-tempore*, chiedendo in via principale che fosse riconosciuto il suo diritto a percepire l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di reversibilità, nei limiti della prescrizione decennale e, con riferimento al periodo successivo al 30 settembre 1983, nella misura spettante a tale data *ex art. 6* della legge n. 638/1983. In via subordinata, per l'ipotesi che non le fosse ritenuta applicabile la sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale, eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Si costituiva in giudizio l'Istituto, il quale contestava la fondatezza della domanda.

Dopo un rinvio, all'udienza odierna il pretore si riservava la decisione.

DIRITTO

Con sentenza 3 dicembre 1985, n. 314, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 2, secondo comma, lett. *a*), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e l'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Orbene, entrambe le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano le prestazioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Per cui, non essendo le sentenze della Corte costituzionale suscettibili di interpretazione estensiva, la dichiarazione di incostituzionalità non può applicarsi ai lavoratori autonomi, categoria nella quale rientra la ricorrente.

Ciò posto, l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sancisce il divieto di integrazione al minimo per gli iscritti alla Gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i quali «percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti . . . qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto».

Tale disposizione normativa, già dichiarata in parte costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 102/1982 della Corte costituzionale, è identica a quella dettata in tema di assicurazione generale obbligatoria dall'art. 2, secondo comma, lettera a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Questo articolo, dopo essere stato parzialmente annullato dalla Corte con le pronunzie n. 230/1974, 263/1976, 34/1981 e 102/1982, è stato da ultimo dichiarato illegittimo, unitamente all'art. 23 della legge n. 153/1069, in tutte le sue residue applicazioni, divenute, a giudizio della Corte «ormai manifestamente incompatibili con il generale principio di uguaglianza».

Orbene, la sopravvivenza nell'ordinamento dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 9/1963 — destinato, peraltro, a spiegare efficacia solo per le situazioni antecedenti al 30 settembre 1983, perché dal successivo 1^o ottobre 1983 trova applicazione il nuovo criterio dell'applicazione dell'integrazione al minimo soltanto ai titolari di redditi non superiori a due volte l'ammontare del trattamento minimo (art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638) — impedisce l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri a quanti siano, come la Noris, titolari anche di pensione diretta a carico della stessa Gestione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. Donde la rilevanza nel presente giudizio, seppure limitatamente al periodo dal settembre 1983, della questione di legittimità costituzionale di tale norma, della quale occorre fare applicazione al fine di decidere sulla domanda proposta dalla ricorrente.

Quanto alla non manifesta, infondatezza della questione, è poi da osservare che nella definitiva pronuncia di incostituzionalità dell'art. 2, secondo comma, lettera a), della legge n. 1338/1962, resa dalla Corte costituzionale il 3 dicembre 1985, si è sottolineato che il ristabilimento dell'uguaglianza tra i pensionati non permetteva di giustificare ulteriormente, per il periodo non considerato dalla legge n. 628/1983, il divieto di integrare al minimo le pensioni di reversibilità concorrenti con le pensioni dirette, qualora fossero entrambe a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Analogo ragionamento deve valere, se non si vuole dar luogo a discriminazioni in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, anche nel caso in esame, dal momento che la pensione di reversibilità erogata dalla speciale Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, costituita presso l'I.N.P.S., assolve la medesima sunzione dell'analogo trattamento posto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Deve essere pertanto dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla speciale gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per chi sia titolare anche di pensione diretta a carico della stessa Gestione.

Ai sensi dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, va sospeso il giudizio in corso e va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Va altresì ordinata la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per chi sia titolare anche di pensione diretta a carico della stessa Gestione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bergamo, addì 30 settembre 1988

Il pretore: TROPEANO

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via S. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 50
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 140
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornechia
Via Gallini, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartoleria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 60
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE** (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudicea
- ◇ **SOVERATO** (Catanzaro)
Rivenditori generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRÌ** (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Napoli, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria Croce
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI** (Salerno)
Libreria RONONELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORÒ D'ACCHIA** (Napoli)
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCERA INFERIORE** (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI** (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA** (Forlì)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA** (Ravenna)
Ed. Libr. UMLIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FIORI**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- ◇ **MODENA**
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 21/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido de Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI** (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria TALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **TREVISO** TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **Cartoleria «UNIVERSITAS»**
Via Preclusio, 19
Libreria BENEDETTI
Via Marostocchello, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA** (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO** (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **NETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
SOC. MEDIA c/o Chiosco Prefettura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartoleria ONDRATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA** (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 25
- ◇ **TIVOLI** (Roma)
Cartoleria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mantelli, 10
- ◇ **TUSCANIA** (Viterbo)
Cartoleria MANGINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Goli, 5
- ◇ **BAVONA**
Libreria G.S. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE** (Milano)
Cartoleria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cattolici, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

- Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 108
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
Libreria MALPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO** (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Manoligher Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA** (Cuneo)
Casa Edilizia ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA** (Novelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 8
- ◇ **CUNEO**
Casa Edilizia ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Edilizia ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA** (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATZANI
Via M. di Montone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVOGA
Via Crisostomo, 16
- ◇ **BRENDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA** (Foggia)
IL PAPIRO - Rivenditori giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FIUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO** (Sassari)
Libreria LORRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Rovereto, 70
- ◇ **BASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- ◇ **SICILIA**
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIACCA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARUA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 66/68
Libreria LA PAGLIA
Via Elnea, 353/385
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAYARDA** (Agrigento)
Cartoleria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 62
- ◇ **FALERNO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 7074
Libreria FLACCOVIO LCAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/18
- ◇ **LAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Garibaldi, 8
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 81
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Filinigo, 43
- Libreria Profilo SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macellai, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 8
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO** (Perugia)
Nuova Libreria LUCA
Via Gramsci, 414/3
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 62
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiller, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVERO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmagliore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso i Concessionari speciali di:
 - BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Trilone, via del Trilone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	L. 265.000
- annuale	L. 145.000
- semestrale	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	L. 40.000
- annuale	L. 25.000
- semestrale	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	L. 150.000
- annuale	L. 85.000
- semestrale	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	L. 40.000
- annuale	L. 25.000
- semestrale	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	L. 150.000
- annuale	L. 85.000
- semestrale	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	L. 500.000
- annuale	L. 270.000
- semestrale	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> .	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i> .	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generate - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	8.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.

